




UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

DICEMBRE 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	18
SEZIONE SECONDA	45
SEZIONE TERZA	56
SEZIONE LAVORO	111
SEZIONE TRIBUTARIA	127
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	152
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	200

DICEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 33944 del 05/12/2023 (Rv. 669632 - 04)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

F. (IRTI NATALE) contro C. (FOSSATI ALBERTO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/03/2022

095048 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA Condanna ad un *facere*, da parte del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, della curatela fallimentare - Ammissibilità - Questione di giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

141019 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - ESECUZIONE In genere.

La condanna ad un "facere" - emessa dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, nei confronti della curatela fallimentare - deve ritenersi legittima, non involgendo la sua contestazione una questione di giurisdizione deducibile in sede di legittimità, in quanto detta statuizione non esorbita dai limiti della giurisdizione amministrativa, ma si configura, eventualmente, quale mero "error in iudicando". (Affermando tale principio, la S.C. ha disatteso la censura proposta avverso la decisione del Consiglio di Stato che aveva rigettato l'appello nei confronti della sentenza contenente, fra l'altro, la condanna della curatela fallimentare ad eseguire opere di bonifica, la cui esecuzione era prevista da un impegno contrattuale assunto nei confronti della P.A. dalla società costruttrice, poi dichiarata insolvente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4683 del 2015 Rv. 634426 - 01

Sez. U, Sentenza n. 33944 del 05/12/2023 (Rv. 669632 - 03)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

F. (IRTI NATALE) contro C. (FOSSATI ALBERTO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/03/2022

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Stato passivo fallimentare - Contestazione di credito attinente a convenzione di bonifica e trasferimento di aree alla P.A. - Questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. - Conseguenze - Valutazione del credito come condizionale da parte degli organi del fallimento - Necessità - Ammissione con riserva da sciogliersi all'esito del giudizio amministrativo - Legittimità - Intervenuta rimessione della questione di giurisdizione alle sezioni unite della Cassazione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

095048 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA In genere.

095176 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA In genere.

In caso di insinuazione allo stato passivo fallimentare di un credito - attinente ad una convenzione di bonifica e trasferimento di aree alla P.A. - che sia contestato nella sua esistenza,

SEZIONI UNITE

liquidità ed esigibilità, e per il quale sussistano questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, con conseguente sua ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui della questione di giurisdizione vengano "medio tempore" investite le Sezioni Unite della S.C. (Fattispecie in tema di insinuazione al passivo del credito del Comune relativo al controvalore delle opere di bonifica di un terreno oggetto di un accordo contrattuale concluso dall'ente pubblico con la società costruttrice in seguito fallita, con convenzione riconducibile alla tipologia degli accordi di cui all'art. 11 della l. n. 241 del 1990).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 789 del 1999 Rv. 522738 - 01

Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023 (Rv. 669447 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

F. (MAZZEO LUCA HEROS) contro C. (RAFFA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/02/2019

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Presupposti - Fattispecie.

Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Vedi: N. 30614 del 2018 Rv. 651857 - 01, N. 843 del 2020 Rv. 656686 - 01, N. 14120 del 2020 Rv. 658413 - 01, N. 13203 del 2023 Rv. 667656 - 01

Sez. U, Sentenza n. 33944 del 05/12/2023 (Rv. 669632 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

F. (IRTI NATALE) contro C. (FOSSATI ALBERTO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/03/2022

141019 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - ESECUZIONE Obbligazione assunta in via contrattuale di bonifica e trasferimenti di aree alla P.A. - Configurabilità di accordo ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 - Conseguenze - Incensurabilità della decisione del G.A. per violazione

SEZIONI UNITE

di norme sulla giurisdizione - Sentenza ex art. 2932 c.c. da parte del G.A. - Ammissibilità - Fondamento.

L'obbligazione assunta in via contrattuale - relativa al trasferimento di aree, previa loro bonifica, alla pubblica amministrazione - è idonea a configurare un accordo ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990 ed è perciò incensurabile, con la deduzione della violazione di norme in tema di giurisdizione, la decisione del G.A. che abbia affermato la propria giurisdizione esclusiva al riguardo; ne consegue altresì che rispetto alla predetta obbligazione contrattuale il giudice amministrativo può emettere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., pur se non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sia perché secondo una interpretazione costituzionalmente orientata il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua giurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della l. n. 241 del 1990, agli accordi provvedimentali si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Cod. Civ. art. 2932, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 29, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4683 del 2015 Rv. 634426 - 01, N. 7055 del 2023 Rv. 667192 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 33959 del 05/12/2023 (Rv. 669402 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

C. (MASCI ANTONIO) contro C. (LIPARTITI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/11/2022

100089 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL CONTRORICORSO Processo telematico in cassazione - Mancato deposito del controricorso nel fascicolo informatico - Inammissibilità - Eccezione.

In tema di giudizio di cassazione, il mancato deposito del controricorso in forma telematica, imposto dall'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., comporta l'inammissibilità del deposito cartaceo salvo che, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 370 c.p.c., l'intimato non lo reiteri nella prevista forma telematica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10689 del 2023 Rv. 667428 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22074 del 2023 Rv. 668227 - 01

Sez. U, Sentenza n. 34419 del 11/12/2023 (Rv. 669633 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (MONTECAMOZZO LUCIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/03/2014

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Compensazione di crediti o eccedenze di imposta - Azione di accertamento fiscale - Termine di

SEZIONI UNITE

decadenza ex art. 27, comma 16, d.lgs. n. 185 del 2008 - Necessità di distinguere tra "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" - Sussistenza - Criteri distintivi - Conseguenze - Applicazione rispettivamente del termine ottennale e di quello ordinario.

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/09/2008 num. 185 art. 27 com. 16, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., DPR 19/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 19/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Conformi: N. 34444 del 2021 Rv. 663030 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 25436 del 2022 Rv. 665507 - 01

Sez. U, Sentenza n. 34452 del 11/12/2023 (Rv. 669634 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

F. (IANNELLO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 10/04/2019

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Crediti o eccedenze di imposta - Compensazione - Regime sanzionatorio - Necessità di distinguere tra "credito inesistente" e "credito non spettante" - Sussistenza - Criteri distintivi tra le due tipologie di credito - Conseguenze.

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all'art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 18, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997

SEZIONI UNITE

num. 471 art. 13 com. 4 CORTE COST., DPR 19/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 19/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25436 del 2022 Rv. 665507 - 01, N. 34444 del 2021 Rv. 663030 - 01, N. 34443 del 2021 Rv. 663029 - 01, N. 14827 del 2023 Rv. 668494 - 01

Sez. U, Sentenza n. 34961 del 13/12/2023 (Rv. 669635 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

G. (COMOGLIO SILVIA) contro C. (VICICONTE GAETANO)

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 20/02/2021

024075 ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE Avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione - Violazione - Conseguenze - Annullabilità - Provvedimenti vincolati e non - Distinzione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE In genere.

A norma dell'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, l'annullabilità di un provvedimento amministrativo per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della medesima legge, è esclusa, quanto ai provvedimenti di natura vincolata, nel caso in cui il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, mentre, per i provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova, da parte della P.A., che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento dei soggetti interessati. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura vincolata del provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine degli avvocati aveva respinto l'iscrizione all'albo ordinario, previa dispensa dalla prova attitudinale, in quanto l'istante non aveva dimostrato il possesso dei requisiti all'uopo richiesti dalla legge per ottenere l'esonero dalla suindicata prova).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 11083 del 2020 Rv. 658670 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20680 del 2018 Rv. 650273 - 01, N. 16255 del 2023 Rv. 668075 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 34981 del 13/12/2023 (Rv. 669660 - 04)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

L. (ALBERTINI MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/09/2021

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Giurisdizione tributaria in tema di recupero di un credito di altro Stato membro dell'UE - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell'UE, in virtù del sistema di reciproca assistenza delineato dal d.lgs. n. 149 del 2012 - di attuazione della Direttiva 2010/24/UE - sussiste la giurisdizione italiana qualora venga contestata la regolarità formale degli atti della

SEZIONI UNITE

sequenza procedimentale svolta in Italia, mentre la giurisdizione appartiene allo Stato nel quale è sorta l'obbligazione tributaria con riferimento alle questioni inerenti all'esistenza o all'ammontare del credito. (Fattispecie relativa al recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione di un credito tributario determinato dall'Ufficio imposte locali di Atene e alla contestazione del contribuente della pretesa decadenza dell'attività di riscossione compiuta dagli uffici finanziari italiani, rispetto alla quale, però, la richiesta di assistenza da parte dello Stato greco era pervenuta entro il quinquennio previsto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/2012 num. 149 art. 8, Decreto Legisl. 14/08/2012 num. 149 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 16/03/2010 num. 24

Massime precedenti Vedi: N. 8931 del 2018 Rv. 647711 - 01

Sez. U, Sentenza n. 34851 del 13/12/2023 (Rv. 669829 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia avente ad oggetto il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate (cd. "comunicazione di scarto") alla domanda di contributo a fondo perduto richiesto ex art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere.

In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione - nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992 - non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall'Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico), in base ad un'interpretazione restrittiva della norma, coerente con l'esclusione della natura tributaria del predetto beneficio, e in considerazione della natura speciale della giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 25, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28727 del 2023 Rv. 669233 - 01

Sez. U, Sentenza n. 34851 del 13/12/2023 (Rv. 669829 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

SEZIONI UNITE

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Giudizio di cassazione - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Giudizio tributario di merito - Applicabilità.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere.

Anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2, del citato d.lgs.), nonché della funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della S.C., giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2019 Rv. 654799 - 01, N. 28727 del 2023 Rv. 669233 - 01, N. 29961 del 2023 Rv. 669340 - 01

Sez. U, Sentenza n. 34851 del 13/12/2023 (Rv. 669829 - 03)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092056 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito - Ammissibilità - Poteri di accertamento in fatto della S.C. - Esclusione.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere.

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE
In genere.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, non ostandovi la circostanza che il giudice di legittimità, per dirimere tali questioni, opera come giudice anche del fatto, poiché per tutte le questioni di carattere processuale, pur risultando inscindibilmente connessi i profili di diritto e quelli di fatto, è possibile distinguere concettualmente tra l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata alla S.C. con il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, per motivare la rilevanza della questione, sia successivamente, per l'applicazione del principio di diritto enunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2019 Rv. 654799 - 01, N. 20716 del 2018 Rv. 650015 - 02, N. 28727 del 2023 Rv. 669233 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 34981 del 13/12/2023** (Rv. **669660 - 05**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

L. (ALBERTINI MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/09/2021

154002 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Recupero del credito tributario - Mutua assistenza - Disciplina della Direttiva 2010/24/UE e del d.lgs. n. 149 del 2012 - Titolo uniforme per l'esecuzione in un altro Stato membro - Decorso del quinquennio dalla data di esigibilità nello Stato richiedente - Decadenza - Esclusione - Conseguenze.

In tema di recupero del credito tributario di altro stato dell'Unione europea, la disciplina sulla mutua assistenza prevista dal d.lgs. n. 149 del 2012 - attuativo della Direttiva 2010/24/UE - comporta che, una volta formatosi il titolo uniforme per l'esecuzione in un altro Stato membro, il decorso di un quinquennio dalla data di esigibilità del credito nello Stato richiedente non determina alcuna decadenza o prescrizione, verificandosi unicamente il venir meno dell'obbligo dello Stato italiano di prestare assistenza in favore del diverso Stato membro richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/2012 num. 149 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 16/03/2010 num. 24

Massime precedenti Vedi: N. 8931 del 2018 Rv. 647711 - 01

Sez. **U**, **Sentenza n. 35092 del 14/12/2023** (Rv. **669636 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (SAETTA CONCETTA) contro A. (VITALE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/09/2019

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI Prestazione di struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N. - Natura - Contratto a favore di terzi - Ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte dell'amministrazione obbligata - Conseguenze - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1411, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 17665 del 2019 Rv. 654436 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 35385 del 18/12/2023** (Rv. **669637 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

M. (MACCARONI MANUELA) contro F. (CANINO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/06/2020

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Componente perequativo-compensativa- Accertamento dei presupposti per l'attribuzione e quantificazione - Convivenza prematrimoniale - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricollegi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 septies, Cod. Proc. Civ. art. 374, Legge 20/05/2016 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 9, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6855 del 2015 Rv. 634861 - 01, N. 11975 del 2003 Rv. 565799 - 01, N. 17195 del 2011 Rv. 619342 - 01, N. 1179 del 2006 Rv. 585642 - 01 Rv. 585641 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01 Rv. 650267 - 02 Rv. 650267 - 03, N. 32198 del 2021 Rv. 663241 - 01 Rv. 663241 - 02

Sez. **U**, **Ordinanza n. 35940 del 27/12/2023** (Rv. **669683 - 01**)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ROMA, 29/05/2023

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Cottimo fiduciario - Nozione - Procedura negoziata di affidamento di lavori pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Riferibilità alla fase di esecuzione del rapporto - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONI UNITE

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata di affidamento a terzi di lavori pubblici, con devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle sole controversie - comprese quelle di annullamento, accertamento e risarcimento del danno - afferenti alla fase prodromica alla stipulazione del contratto e non anche di quelle concernenti la fase di esecuzione del rapporto, le quali rientrano, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a domanda volta alla declaratoria di nullità o annullabilità dell'atto di "risoluzione contrattuale per motivi di interesse pubblico" adottato dall'amministrazione, nonché al conseguimento del risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 125 com. 4, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 40, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 36 com. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8290 del 2017 Rv. 644607 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23600 del 2017 Rv. 645658 - 01, N. 10935 del 2017 Rv. 643943 - 01, N. 9391 del 2005 Rv. 580595 - 01, N. 32148 del 2022 Rv. 666065 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 35943 del 27/12/2023 (Rv. 669684 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

D. (CONTE GIOVANNI BATTISTA) contro R. (DRAGO CHIARA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 10/06/2022

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Principio eurounitario di non deterioramento - Contenuto - Deroghe - Presupposti e condizioni - Bilanciamento con gli altri valori protetti dalle fonti sovranazionali - Necessità - Fattispecie.

Il principio eurounitario di non deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali (previsto dall'art. 4, par. 1, lett. i, della Direttiva 2000/60/CE e recepito dall'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dall'art. 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933) costituisce applicazione del più generale principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE e può essere derogato - ai sensi dell'art. 4, par. 7, della menzionata Direttiva e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 10-bis, lett. b, del d.lgs. n. 152 del 2006 - allorché l'impossibilità di impedire il deterioramento dei suddetti corpi idrici, da uno stato elevato ad uno buono, discenda dall'esecuzione di attività sostenibili di sviluppo umano (nel caso di specie, quella volta allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile), ferma restando la necessità di operare un bilanciamento in concreto dei valori protetti dalle fonti sovranazionali suscettibili, di volta in volta, di venire in gioco. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del TSAP di rigetto del ricorso avverso il decreto con il quale la Regione Veneto aveva negato la compatibilità ambientale del progetto volto alla derivazione delle acque di un torrente sito all'interno del Parco Regionale delle Dolomiti ampezzane, al fine della costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico, sul presupposto che l'interesse al non deterioramento di un corso d'acqua particolarmente fragile, quale quello in questione, dovesse ritenersi prevalente, all'esito del bilanciamento, su quello - parimenti tutelato a livello comunitario e internazionale - alla produzione di energia cd. "pulita").

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 23/10/2000 num. 60 art. 4 com. 1 lett. I, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 76 com. 4, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 12 bis, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 191, Direttive del Consiglio CEE 23/10/2000 num. 60 art. 4 com. 7, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 77 com. 10 lett. B, Legge 28/12/2015 num. 221 art. 72, Legge 01/06/2002 num. 120, Legge 05/04/2012 num. 48, Direttive del Consiglio CEE 27/09/2001 num. 77 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 23/04/2009 num. 28 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 11/12/2018 num. 2001 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29299 del 2021 Rv. 662648 - 01, N. 11291 del 2021 Rv. 661127 - 01

Sez. U, Sentenza n. 35981 del 27/12/2023 (Rv. 669638 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

G. (AMBROSOLI MATTEO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 27/03/2023

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Incompatibilità ex art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 - Mera iscrizione in albo professionale - Configurabilità - Svolgimento di altra attività continuativamente o professionalmente - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di professione forense, per integrare l'incompatibilità prevista dall'art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale (diverso da quelli per cui è espressamente consentita), non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F., il quale aveva affermato che l'iscrizione all'albo degli avvocati era incompatibile con quella all'albo degli odontoiatri, pur in assenza di un concreto esercizio della relativa professione sanitaria).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 18 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2016 Rv. 640615 - 01

Sez. U, Sentenza n. 35969 del 27/12/2023 (Rv. 669689 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (PILI MARIA ANTONIA) contro G. (CORTEGGIANO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/07/2020

082078 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE Unione civile conclusa ai sensi dell'art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016 - Scioglimento - Determinazione dell'assegno ex art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 - Convivenza anteriore alla costituzione dell'unione civile e antecedente all'entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Rilevanza ai fini della quantificazione dell'assegno.

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.

In caso di scioglimento dell'unione civile conclusa ai sensi dell'art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016, la durata del rapporto - individuata dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (richiamato dal citato comma 25) quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli - si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta l. n. 76 del 2016.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 25 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 20 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE

SEZIONI UNITE

COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8241 del 2022 Rv. 664361 - 01, N. 21247 del 2021 Rv. 661978 - 01, N. 11696 del 2018 Rv. 648562 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01 Rv. 650267 - 02 Rv. 650267 - 03, N. 35385 del 2023 Rv. 669637 - 01, N. 9004 del 2021 Rv. 661019 - 01

Sez. U, Sentenza n. 36204 del 28/12/2023 (Rv. 669891 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

T. (ORLANDI ELENA) contro C.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 28/04/2023

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Illecito disciplinare degli avvocati - Prescrizione dell'azione - Rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado - Limiti.

La prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12447 del 2022 Rv. 664747 - 01

Sez. U, Sentenza n. 36197 del 28/12/2023 (Rv. 669686 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (PONTONE MICHELE) contro G. (AIELLO FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2016

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Pubblico impiego contrattualizzato - Rapporti a tempo indeterminato e determinato - Crediti retributivi - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Fondamento.

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10219 del 2020 Rv. 657720 - 01, N. 20918 del 2019 Rv. 654798 - 02, N. 26246 del 2022 Rv. 665514 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 575 del 2003 Rv. 559782 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 36154 del 28/12/2023 (Rv. 669685 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)*

Z. (GRANARA DANIELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 06/06/2022

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Ammonimento della persona segnalata per atti persecutori (art. 8 d.l. n. 11 del 2009) - Finalità e presupposti - Conseguenze - Sindacabilità da parte del G.A. - Incidenza sulla riserva di giurisdizione del giudice penale - Esclusione.

Il provvedimento di ammonimento emesso dal questore nei confronti di persona segnalata per atti persecutori, ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009, è uno strumento alternativo alla tutela giudiziaria ed è volto ad esercitare, in tempi celeri e sulla base della sussistenza di meri elementi indiziari, un'efficacia dissuasiva sull'autore della condotta molesta, di talché esso non costituisce atto prodromico alla valutazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., ma un autonomo atto amministrativo, il cui sindacato da parte del giudice amministrativo non incide sulla riserva di giurisdizione del giudice penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 8, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Sez. U, Sentenza n. 36356 del 29/12/2023 (Rv. 669687 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)*

C. (CUSUMANO VINCENZO) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/05/2023

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna (art. 25 d.lgs. n. 109 del 2006) - Ammissibilità - Limiti e condizioni - Successiva evoluzione giurisprudenziale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

La revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna è ammissibile nelle tassative ipotesi elencate dall'art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 (vale a dire laddove i fatti posti a fondamento della sentenza risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione; o allorquando sopravvengano o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrino l'insussistenza dell'illecito; o ancora, nel caso in cui il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile), alle quali non può essere ricondotta la sopravvenienza di un'evoluzione giurisprudenziale asseritamente

SEZIONI UNITE

idonea a giustificare un'interpretazione delle norme disciplinari in termini contrastanti con quelli di cui alla sentenza di condanna, in senso più favorevole all'incolpato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Sezione disciplinare del CSM aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna di un magistrato, sul presupposto che il "fatto nuovo" rilevante ex art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 non potesse essere rappresentato dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019 - che ha esteso alle sanzioni amministrative punitive il principio di retroattività della legge successiva più favorevole -, in ragione vuoi dell'impossibilità di ricondurre ad una dimensione sostanzialmente penalistica le sanzioni disciplinari dei magistrati, vuoi dell'inconfigurabilità in concreto di una fattispecie abolitiva del previgente art. 18 r.d. lgs. n. 511 del 1946, in relazione al quale era stata formulata la contestazione disciplinare in discorso).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 31 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37357 del 2022 Rv. 666503 - 01, N. 12613 del 2012 Rv. 623467 - 01

DICEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 33502 del 01/12/2023 (Rv. 669611 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PETROCCHI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 09/03/2017

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Compensi giudice onorario - Legittimazione passiva - Ministero dell'economia e delle finanze - Esclusione - Legittimazione passiva del Ministero della Giustizia - Sussistenza.

In tema di corresponsione dei compensi spettanti ai giudici onorari di tribunale, va esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, dovendosi ascrivere in via esclusiva la titolarità passiva del rapporto sostanziale al Ministero della Giustizia, sul cui bilancio gravano i relativi esborsi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 5314 del 2018 Rv. 647989 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371 - 01, N. 8516 del 2012 Rv. 622818 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 33502 del 01/12/2023 (Rv. 669611 - 02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PETROCCHI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 09/03/2017

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Compensi giudice onorario - Doppia indennità - Individuazione dei casi in cui può essere riconosciuta.

In tema di compensi spettanti al giudice onorario di tribunale, il diritto alla duplicazione dell'indennità previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 273 del 1989, ratione temporis applicabile, deve riconoscersi solo qualora il giudice abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte; pertanto, nel caso di procedimento penale, deve escludersi che soccorra la mera diversità di numero di ruolo, di identità soggettiva degli imputati o dei riti impiegati, occorrendo, invece, una diversificazione, nell'arco del medesimo impegno quotidiano, della composizione - monocratica o collegiale - dell'organo giudicante che coinvolge il giudice onorario, della generale finalità - di cognizione, di esecuzione o cautelare - della funzione giurisdizionale svolta o, ancora, delle prioritarie connotazioni - pubbliche o camerale - del modello processuale che il giudice onorario è chiamato a seguire.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 23 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 11 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 10774 del 2020 Rv. 657872 - 01, N. 13673 del 2023 Rv. 667821 - 01, N. 13973 del 2022 Rv. 664848 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 33680 del 04/12/2023 (Rv. 669612 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.
Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

A. (RAVI' ANTONINO GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/12/2018

048030 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA
Aiuto di Stato – Compatibilità con il mercato interno – Competenza esclusiva della Commissione
– Conseguenze – Poteri del giudice nazionale.

In tema di aiuti di Stato, la valutazione della compatibilità della misura nazionale di sostegno con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, con la conseguenza che al giudice nazionale non è consentito pronunciarsi sul punto, se non nei limiti della verifica fattuale in ordine alla sussistenza di condizioni che esonerino dall'applicazione, alla fattispecie concreta, della relativa disciplina.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2000 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2000 art. 108, Regolam. Comunitario 25/06/2014 num. 702, Regolam. Comunitario 12/11/2013 num. 1183

Massime precedenti Vedi: N. 16843 del 2022 Rv. 664875 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 33910 del 05/12/2023 (Rv. 669653 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.
Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

E. (GRANDOLFO GAETANO) contro C. (FIORDELISI TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 13/02/2017

101033 INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU' DI ELETTRODOTTO
Servitù di elettrodotto - Contemperamento delle esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente - Accertamento - Potere-dovere del giudice del merito - Precedente valutazione del tracciato da parte dell'autorità amministrativa in sede di autorizzazione dell'impianto - Incidenza sul predetto potere del giudice – Esclusione.

In tema di costituzione di servitù di elettrodotto, il potere-dovere del giudice, adito per la pronuncia della sentenza costitutiva di tale servitù, di riscontrare la rispondenza del percorso progettato, alla stregua del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente (art.121, r.d. n. 1775 del 1933) non trova limitazioni o deroghe per il fatto che tale tracciato sia già stato oggetto di valutazione da parte dell'autorità amministrativa, in sede di autorizzazione all'impianto della linea elettrica (art. 107, r.d. cit.), tenuto conto che questa autorizzazione, pur essendo presupposto del diritto di ottenere la Costituzione della servitù, si pone su un piano autonomo, ed investe la valutazione di interessi di ordine generale, diversi da quelli coinvolti nel successivo momento dell'imposizione della servitù medesima.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 107, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 119 CORTE COST., Regio Decr.

SEZIONE PRIMA

11/12/1933 num. 1775 art. 121, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5864 del 1993 Rv. 482506 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1298 del 1981 Rv. 411891 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 05/12/2023 (Rv. 669613 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (GRECO MARCO) contro C. (MANZELLA PIETRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/11/2022

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Giudizio di cassazione - Omesso deposito della procura ad litem contestualmente al ricorso -
Conseguenze - Improcedibilità - Limiti - Deposito nel fascicolo del controricorrente - Equipollenza
- Fattispecie.

In tema di giudizio di cassazione, l'omesso deposito della procura ad litem, contestualmente al ricorso, nel fascicolo telematico del ricorrente, non comporta la sanzione dell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c., ove la stessa risulti depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'improcedibilità del ricorso depositato senza la procura ad litem, poiché questa, trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, nonché scansionata e firmata digitalmente dal difensore, era stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificatagli ed alla relata di notifica, in cui il difensore ne aveva attestato la conformità all'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16041 del 2023 Rv. 668019 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01, N. 21349 del 2022 Rv. 665188 - 02

Sez. 1, Ordinanza n. 33934 del 05/12/2023 (Rv. 669614 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

F. (MORCAVALLO ORESTE) contro T. (LE PERA JOLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/02/2023

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Estensione agli esercenti poteri di controllo istituzionale sulle amministrazioni di province e comuni - Sussistenza - Ragioni - Disparità con gli esercenti attività di controllo sull'amministrazione della regione - Insussistenza - Fondamento.

La causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale contemplata dall'art. 2, comma 1, n. 5, l. n. 154 del 1981, riguarda anche i titolari di organi individuali o componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sulle amministrazioni di province e comuni, deponendo in tal senso, sia la lettera dell'art. 274, lett. l), del d.lgs. n. 267, del 2000, che nel disporre l'abrogazione della l. n. 154 cit., ha fatto salva l'applicabilità della disciplina

SEZIONE PRIMA

sull'eleggibilità dei consiglieri regionali, senza sopprimere i riferimenti alla provincia e al comune, sia il confronto della fattispecie in parola con le altre previste dal medesimo art. 2, comma 1, che, diversamente da essa, ricollegano l'ineleggibilità, attraverso l'impiego dell'avverbio «rispettivamente», all'esercizio delle funzioni nel territorio dell'ente o al rapporto di dipendenza esistente tra quest'ultimo e il soggetto che aspira all'elezione o l'ente presso il quale lo stesso presta servizio. La circostanza che il territorio dei comuni e delle province faccia parte di quello della regione non comporta, d'altronde, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i titolari di organi che esercitano poteri di controllo sull'amministrazione della regione, i quali restano eleggibili alla carica di consigliere comunale o provinciale, e quelli di organi che esercitano poteri di controllo sulla provincia o sul comune, i quali non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale, non solo in quanto la maggiore ampiezza del territorio regionale determina un'attenuazione del rischio di condizionamenti derivanti dall'esercizio dei poteri di controllo, ma in quanto all'intervenuta abrogazione dell'art. 130 Cost. si correla il venir meno del controllo precedentemente esercitato dalla regione sugli atti delle province e dei comuni, quindi dell'incidenza diretta ed immediata dell'attività svolta dagli organi della prima nel territorio degli altri due enti territoriali.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 1 lett. 5 CORTE COST., Costituzione art. 130, Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 art. 9, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 274 lett. L CORTE COST.

Sez. 1, Ordinanza n. 34424 del 11/12/2023 (Rv. 669615 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

U. (TASSI MATTEO) contro F. (FASANO ORESTE MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 30/07/2019

056034 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIU' CONTI O RAPPORTI Rapporti tra banca e correntista - Compensazione ex art. 1853 c.c. - Applicabilità fra saldo di conto corrente e saldo derivante da rapporto di diversa natura - Presupposti - Fattispecie.

Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale, che aveva rigettato la domanda di accertamento della legittimità della compensazione attuata da un istituto bancario, tra il debito da restituzione al fallimento del saldo attivo di conto corrente ed il credito vantato dalla banca verso la fallita, sull'erroneo assunto che quest'ultimo dovesse essere accertato esclusivamente nelle forme previste per la verifica dello stato passivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 512 del 2016 Rv. 638260 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 34428 del 11/12/2023** (Rv. **669616 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

B. (SGAMBATO RAFFAELE) contro A. (PICCIANO IRENE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2022

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Controversia su validità del brevetto - Titolare del diritto di privativa - Facoltà di riformulazione ex art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 - Natura sostanziale e processuale - Ragioni - Termini.

In tema di controversie sulla validità del brevetto, il titolare del diritto di privativa può sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del processo, la riformulazione delle rivendicazioni prevista dall'art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 - il cui esercizio assume natura processuale e sostanziale in quanto costituente atto processuale con valenza dispositiva del diritto di privativa oggetto della contesa -, sebbene la relativa istanza, salvi i presupposti per la rimessione in termini, possa essere presentata in primo grado fino a che, precisate dalle parti le conclusioni definitive, la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 79 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23124 del 2023 Rv. 668466 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 34428 del 11/12/2023** (Rv. **669616 - 02**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

B. (SGAMBATO RAFFAELE) contro A. (PICCIANO IRENE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2022

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Controversie su validità del brevetto - Facoltà della parte di riformulazione della rivendicazione ex art. 79 comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 - Poteri del giudice - Verifica dei presupposti - Conseguenze.

In tema di controversie sulla validità del brevetto, la facoltà attribuita al titolare di sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni, prevista dall'art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, non è sottoposta ad un vaglio discrezionale del giudice, che è chiamato solo a verificarne i presupposti, sicché non può essere esclusa per ragioni di economia processuale, a meno che non risulti esercitata in violazione del dovere di buona fede processuale, e cioè non risulti espressione di un abuso del processo, in quanto finalizzata a raggiungere finalità eccedenti e ulteriori, con l'effetto di ritardare inutilmente i tempi di giudizio, sulla base di elementi dai quali emerga, in modo evidente e inequivoco, il carattere meramente fittizio ed artificioso della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 79 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23124 del 2023 Rv. 668466 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 34428 del 11/12/2023** (Rv. **669616 - 03**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

B. (SGAMBATO RAFFAELE) contro A. (PICCIANO IRENE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2022

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Controversie su validità del brevetto - Facoltà di riformulazione delle rivendicazioni ex art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 - Finalità - Conservazione della privativa con limitazioni - Conseguenze.

In tema di controversie sulla validità del brevetto, la facoltà di sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni, prevista dall'art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 è stabilita al fine di consentire al titolare del brevetto di conservare la privativa, sia pure con limitazioni, individuando egli stesso le modifiche alle rivendicazioni che devono essere compiute, sicché la presentazione della relativa istanza nel giudizio di appello, quando il brevetto sia stato già dichiarato in parte nullo in primo grado, non costituisce un uso non consentito di tale facoltà, ma un'esplicazione della stessa in piena coerenza con le finalità per cui è prevista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 79 com. 3

Sez. 1, **Ordinanza n. 34424 del 11/12/2023** (Rv. **669615 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

U. (TASSI MATTEO) contro F. (FASANO ORESTE MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 30/07/2019

Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale, che aveva rigettato la domanda di accertamento della legittimità della compensazione attuata da un istituto bancario, tra il debito da restituzione al fallimento del saldo attivo di conto corrente ed il credito vantato dalla banca verso la fallita, sull'erroneo assunto che quest'ultimo dovesse essere accertato esclusivamente nelle forme previste per la verifica dello stato passivo).

Sez. 1, **Ordinanza n. 34494 del 11/12/2023** (Rv. **669617 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. (ARLENGHI MARIA MADDALENA) contro F. (PRINCIPI EMANUELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/05/2017

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità ex art. 67, comma 3, l.fall. -

SEZIONE PRIMA

Presupposti - Conto bancario "corrente" - Necessità - Differenza da conto bancario chiuso anche in fatto - Natura delle rimesse - Atti di pagamento del debito - Conseguenze.

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l'art. 67, comma 3, l.fall., richiedendo che queste abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria, presuppone che il conto sia regolarmente operativo, consentendo al correntista di eseguirvi movimentazioni attive e passive; ove, al contrario, il conto corrente sia stato chiuso anche solo in via di fatto, le rimesse affluite costituiscono atti di pagamento del debito in quel momento esistente e sono revocabili, a norma del comma 2 del citato art. 67, nel limite restitutorio previsto dall'art. 70, comma 3, l.fall., se effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 277 del 2019 Rv. 652395 - 01, N. 27266 del 2023 Rv. 669130 - 02

Sez. 1, Ordinanza n. 34687 del 12/12/2023 (Rv. 669654 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

I. (BIAGINI ALFREDO) contro C. (RICCIARDELLI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/03/2018

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Interpretazione del contratto - Comportamento delle parti - Sussidiarietà - Esclusione - Ragioni - Ricorso per cassazione - Modalità di formulazione della censura.

In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione, sebbene la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 6935 del 1983 Rv. 431604 - 01, N. 6233 del 2004 Rv. 571627 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 34728 del 12/12/2023 (Rv. 669618 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

Z. (LEZZI SANDRO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/11/2021

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Crisi familiare - Assegno di mantenimento per il

SEZIONE PRIMA

coniuge - Cessazione per intervenuta instaurazione di rapporto di fatto o di comune progetto di vita con nuovo partner - Onere della prova - A carico dell'obbligato - Contenuto.

In tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12196 del 2017 Rv. 644070 - 01, N. 32871 del 2018 Rv. 651937 - 01, N. 16982 del 2018 Rv. 649674 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32198 del 2021 Rv. 663241 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 34872 del 13/12/2023 (Rv. 669620 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**
Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. (PALAZZO ANTONIO) contro I. (MOLZA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/08/2021

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Fondo patrimoniale - Creditori - Esecuzione sui beni del fondo - Distinzione tra chi conosceva e chi ignorava l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia - Rilevanza - Conseguenze - Possibilità di esercitare l'azione revocatoria - Sussistenza.

In tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali è riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attribuiti al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è preclusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 29983 del 2021 Rv. 662905 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 34838 del 13/12/2023** (Rv. **669619 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

A. (JANES IGOR) contro P. (COSTA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/01/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di esproprio - Valore di mercato del bene - Disposizioni dei piani di attuazione - Rilevanza - Valore conformativo degli stessi - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, al fine di valorizzare l'effettivo valore di mercato del bene, va assegnato valore conformativo anche alle disposizioni dei piani di attuazione, allorché siano suscettibili di ripetuta applicazione e produttive di effetto lesivo al momento della loro adozione, atteso che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla loro collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell'atto di pianificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in quanto non aveva considerato che le norme di attuazione avevano prodotto, in via immediata, una modifica delle potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, avendo introdotto, per esse, nuovi e diversi indici edilizi correlati al piano di rischio aeroportuale).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6486 del 2020 Rv. 657067 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 173 del 2001 Rv. 546235 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 34992 del 13/12/2023** (Rv. **669834 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (CENTONZE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/01/2022

041012 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO Coniuge straniero di cittadino italiano - Acquisto della cittadinanza italiana - Condizioni - Condanna penale - Nozioni - Patteggiamento - Effetto preclusivo - Esclusione - Mera irrogazione della sanzione penale - Esclusione - Accertamento della responsabilità e giudizio di colpevolezza - Sussistenza.

L'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 c.p.p.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 art. 6 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 24312 del 2007 Rv. 601197 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 34821 del 13/12/2023 (Rv. 669646 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

N. (VETTORI GIUSEPPE) contro L. (POLI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2019

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE Dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 276 c.c. - Legittimazione passiva - Eredi degli eredi - Necessità della nomina del curatore speciale - Momento della richiesta - Prima del giudizio - Competenza - Giudizio di rinvio a seguito di cassazione - Autonomia - Conseguenze.

La domanda per il riconoscimento della paternità o maternità, quando non vi siano eredi immediati e diretti del presunto genitore premorto, deve essere proposta nei confronti di un curatore speciale (unico legittimato passivo, salva la facoltà di intervento degli eredi degli eredi), la cui nomina deve essere richiesta prima dell'introduzione del giudizio secondo la regola stabilita dalla disposizione speciale di cui all'art. 276 c.c., anche in sede di riassunzione del giudizio a seguito di cassazione della sentenza d'appello per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per la natura autonoma del relativo procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2013 num. 154 art. 33 com. 1, Legge del 2012 num. 219 art. 1 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14615 del 2021 Rv. 661579 - 01, N. 19790 del 2014 Rv. 632179 - 01, N. 10783 del 2014 Rv. 631251 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 34821 del 13/12/2023 (Rv. 669646 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

N. (VETTORI GIUSEPPE) contro L. (POLI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2019

100008 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE Sentenza non definitiva - Appello differito o immediato - Ammissibilità - Subordinazione all'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza definitiva - Esclusione - Ragioni - Salvezza dell'effetto espansivo esterno ex art. 366, comma 2, c.p.c.

L'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva, sia quando differito, per essere stata formulata riserva di impugnazione, sia quando proposto immediatamente e autonomamente e la sentenza definitiva sia stata emessa successivamente, non è subordinata all'ammissibilità dell'appello proposto nei confronti di quest'ultima, non essendo previsto un criterio di collegamento formale e sostanziale tra le diverse impugnazioni, fatti salvi, se del caso, gli effetti conseguenti all'eventuale applicazione della regola dell'art. 336, comma 2, c.p.c. in tema di effetto espansivo esterno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3805 del 2022 Rv. 663967 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 331 del 1996 Rv. 495451 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 (Rv. 669644 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

V. (RUGGIERO GAETANO) contro C. (CARDARELLI URBANO FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/06/2019

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente - Diritto alla ripetizione di somme - Natura ripristinatoria delle rimesse - Onere prova - A carico del correntista - Oggetto.

In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa.

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 154 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 127 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20455 del 2023 Rv. 668309 - 01, N. 31927 del 2019 Rv. 656479 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633505 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35172 del 15/12/2023 (Rv. 669645 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

O. (PRATICO' ALESSANDRO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 09/01/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento dello straniero in vista del respingimento - Durata - Presentazione della domanda di protezione internazionale - Sospensione - Comunicazione dell'adozione del provvedimento ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - Cessazione - Fattispecie.

Quando venga proposta domanda di protezione internazionale da parte di cittadino straniero già trattenuto in un centro per i rimpatri, il termine di durata del trattenimento resta sospeso fino alla comunicazione al Ministero dell'Interno dell'adozione del provvedimento ex art. 35-bis, comma 4, d. lgs. n. 25 del 2008 (decisione del Tribunale su istanza di sospensiva degli effetti esecutivi del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale). Ne consegue che, cessato l'effetto sospensivo previsto dal citato art. 35, c.4, l'obbligo dell'amministrazione procedente di riattivare l'originario procedimento per la proroga del trattenimento decorre dalla comunicazione del Tribunale al Ministero dell'Interno e non dalla data della successiva comunicazione dell'autorità centrale (Ministero Interno) a quella territoriale (Questura). (Nella specie, il termine di 30 giorni era già scaduto al momento della presentazione dell'istanza da proroga, ove correttamente calcolato dal momento della comunicazione del provvedimento del Tribunale sulla sospensiva ex art. 35, c.4. d.lgs n. 25 del 2008 all'Amministrazione procedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 20070 del 2023 Rv. 668036 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35120 del 15/12/2023 (Rv. 669621 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

V. (ACUNTO ROSA MARIA) contro C. (FERLITO ALFIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/02/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità esproprio - Stima del bene - Vincolo di destinazione da inserimento in determinata zona - Sufficienza - Possibilità di fruire l'area di servizi da esercitare in forma imprenditoriale - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di indennità di esproprio, la stima del valore del bene espropriato si fonda sul vincolo di destinazione derivante dal suo inserimento in una determinata zona (nella specie "industriale portuale ferroviaria") e non anche su attività a carattere imprenditoriale serventi ad attività industriali, le quali sono inidonee a determinare una vocazione commerciale del bene.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3459 del 2017 Rv. 643723 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35254 del 18/12/2023 (Rv. 669662 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

C. (ESPOSITO MARCO) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 24/01/2020

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato - Opposizione allo stato passivo - Applicabilità - Esclusione.

L'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato, sulla base di una cognizione sommaria, in sede di verifica; conseguentemente, in caso di rigetto dell'opposizione non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ricorrendo in tale ipotesi la ratio della disposizione, che è quella di disincentivare impugnazioni dilatorie o pretestuose.

Riferimenti normativi: DPR del 2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 23281 del 2017 Rv. 645474 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20621 del 2023 Rv. 668224 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 35314 del 18/12/2023** (Rv. **669666 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

R. (*MASETTI LISA*) contro S. (*ORLANDO FABIO MASSIMO*)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/10/2019

149181 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE Privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c. per il coltivatore diretto - Applicabilità al creditore costituito in forma societaria - Esclusione.

Il privilegio riconosciuto ex art. 2751-bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11917 del 2018 Rv. 648587 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 35272 del 18/12/2023** (Rv. **669803 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

R. (*CONTE MARIO*) contro S. (*PORTINARO DANIELE LUCIANO*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/12/2015

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Azione revocatoria - Dies a quo del termine di prescrizione - Approvazione del programma di cessione dei beni aziendali - Fondamento.

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE In genere.

Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come, invece, avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31194 del 2018 Rv. 651925 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 35305 del 18/12/2023 (Rv. 669665 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

M. (DALLA VERITA' MARCO) contro S. (MORETTI VALERIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/03/2018

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Commissario straordinario - Compensazione del credito maturato dalla società anteriormente alla procedura - Estinzione del credito prededucibile nei confronti della procedura - Configurabilità.

In tema di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario può opporre in compensazione, in base alle ordinarie regole civilistiche, il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria antecedentemente all'apertura della procedura, ad estinzione del corrispondente credito prededucibile che il debitore di quella somma vanta nei confronti dell'amministrazione straordinaria per l'effetto della prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l'apertura della procedura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Vedi: N. 42008 del 2021 Rv. 663619 - 01, N. 30824 del 2018 Rv. 651883 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35304 del 18/12/2023 (Rv. 669664 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

P. (LE PERA JOLE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/01/2023

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Consigliere regionale - Dirigenti scolastici - Ineleggibilità ex art. 2, comma 1, n. 1, della legge n. 154 del 1981 - Esclusione - Fondamento.

In tema di elezione dei consigli regionali, non sussiste per i dirigenti scolastici la causa di ineleggibilità sancita dall'art. 2, comma 1, n. 1, della legge n. 154 del 1981 per "i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori", in quanto le funzioni di questi ultimi, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, attengono al raccordo tra le direttive impartite dal Ministro nell'esercizio della funzione d'indirizzo politico e programmazione e l'attività amministrativa svolta dai singoli uffici e direzioni in cui si articola la struttura ministeriale, mentre i dirigenti scolastici sono esclusi da funzioni apicali, limitandosi all'espletamento dei compiti specificamente demandati alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria ad stesse riconosciute.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 1 lett. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 274 com. 1 lett. L CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 6460 del 2009 Rv. 607470 - 01, N. 15026 del 2007 Rv. 598051 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 35287 del 18/12/2023 (Rv. 669804 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (MAZZEO LUCA HEROS) contro B. (TRULLU GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 24/01/2019

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Decreto liquidazione indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Opposizione - Termine ex art. 54, comma 2, dello stesso d.P.R. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R. n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11687 del 2020 Rv. 657989 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9871 del 2023 Rv. 667494 - 02

Sez. 1, Ordinanza n. 35537 del 19/12/2023 (Rv. 669669 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

D. (BUSCEMA WALTER) contro P. (ORLANDI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/11/2022

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Minori - Positive relazioni socio-affettive con persone ad essi non legate da vincoli biologici - Interruzione ingiustificata operata dall'esercente responsabilità parentali sul minore - Condotta pregiudizievole ex art. 333 c.c. - Configurabilità - Azione spettante a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 336 c.c. - Esclusione - Potere di sollecitare l'iniziativa del P.M. - Sussistenza.

Coloro che, durante il periodo di affidamento extrafamiliare di un minore, abbiano consolidato con quest'ultimo positive relazioni socio-affettive, in mancanza di legami biologici, fondate su un provvedimento di affidamento o maturate de facto, non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva; tuttavia, l'interruzione ingiustificata di tali rapporti significativi, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, è riconducibile all'ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art 333 c.c., in relazione alla quale il giudice può adottare i provvedimenti più convenienti nell'interesse del minore, su istanza dei soli soggetti indicati dall'art. 336 c.c., laddove i soggetti non contemplati da detta norma possono sollecitare l'iniziativa del pubblico ministero, a tutela dei diritti e degli interessi dello stesso minore.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4 com. 5, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36092 del 2022 Rv. 666254 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023 (Rv. 669805 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.
F. (MAROTTA NICOLA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/12/2021

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Valutazione del giudice del merito - Elementi originari o sopravvenuti incidenti sull'attivo e sul passivo - Condizioni relative al buon esito della proposta - Relazioni periodiche - Necessità.

In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale (nel caso di specie, indiretta), il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sulla correttezza dell'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo, nonché la realizzabilità di tutte condizioni previste dall'imprenditore per il buon esito della proposta concordataria ed, infine, l'esatta e regolare compilazione delle relazioni previste dagli artt. 160, comma 2 e 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall., per come poste a base del piano e della proposta concordataria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 com. 2, Legge Falliment. art. 186 bis com. 2 lett. B, Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 21190 del 2021 Rv. 661973 - 01, N. 11216 del 2021 Rv. 661186 - 02

Sez. 1, Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023 (Rv. 669667 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

D. (STELLA RICHTER ELENA) contro F. (TRONCI GIAMPIERO)

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 02/12/2017

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI Concordato preventivo - Errore professionale dell'avvocato - Perdita della possibilità di regolare la crisi - Diritto al compenso - Esclusione - Adozione del mezzo difensivo sollecitato dal cliente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE In genere.

In materia di concordato preventivo, l'errore professionale addebitabile all'avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempita ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo. (Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4781 del 2013 Rv. 625387 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023 (Rv. 669805 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

F. (MAROTTA NICOLA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/12/2021

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Fallimento - Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti la revoca - Possibilità - Condizioni.

L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando, innanzitutto, la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173

Massime precedenti Conformi: N. 11216 del 2021 Rv. 661186 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35443 del 19/12/2023 (Rv. 669807 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

A. (BIONDINO SERGIO) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE SONDRIO, 16/01/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ricorso ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Effetto sospensivo - Tempestività - Presupposto - Opposizione all'espulsione - Valutazione - Fattispecie.

Il presupposto della sospensione prevista dall'art. 35-bis, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, è costituito dall'ammissibilità del ricorso in ragione della sua tempestività; ne consegue che il giudice di pace, in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, ben può e deve compiere un accertamento incidentale al fine di verificare la tempestività del ricorso proposto ai sensi dell'art. 35-bis cit. o il suo carattere elusivo, così da stabilire se il decreto di espulsione sia stato emesso o meno in costanza di sospensione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso il diniego al riconoscimento della protezione internazionale era stato proposto tre anni dopo la notifica della decisione della commissione territoriale).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21716 del 2022 Rv. 665238 - 01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 35437 del 19/12/2023 (Rv. 669806 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

B. (BONARDI CHIARA) contro S.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2023

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Riconoscimento provvedimento straniero di adozione - Modalità - Contrarietà all'ordine pubblico - Accertamento - Esclusione - Fattispecie.

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE In genere.

Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di trascrizione, da parte dell'ufficiale di Stato civile, della sentenza straniera di adozione di una minore, cittadina statunitense, da parte di una coppia di cittadini italiani naturalizzati statunitensi, non uniti da vincolo coniugale).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41 com. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 03, N. 38162 del 2022 Rv. 666544 - 02

Sez. 1, Sentenza n. 35568 del 20/12/2023 (Rv. 669809 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

H. (ABATE SALVATORE) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 05/10/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Verbale di contestazione di illecito - Art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018 - Termine per proporre opposizione - Decorrenza - Individuazione.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di protezione dei dati personali, l'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione

SEZIONE PRIMA

agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo, che si traduce, in mancanza di definizione e di presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione già notificato in ordinanza-ingiunzione, della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 10, comma 3, del d.lgs. 150 del 2011, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore, va individuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimo momento utile per produrre le memorie ai sensi del comma 4 del citato art. 18, senza che il destinatario della prima possa avvalersi della opposizione cd. recuperatoria.

Riferimenti normativi: Legge del 1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Decreto Legisl. del 2018 num. 101 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. del 2003 num. 196 art. 161, Decreto Legisl. del 2011 num. 150 art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26974 del 2023 Rv. 668964 - 01, N. 22798 del 2023 Rv. 668698 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35554 del 20/12/2023 (Rv. 669808 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

L. (PISANI MASSAMORMILE ANDREA) contro A. (MASTURSI LUIGI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 12/01/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito del professionista per l'attività di assistenza e consulenza nella fase di accesso al concordato preventivo e nel corso della procedura - Successivo fallimento - Eccezione di inadempimento sollevata dal curatore - Onere della prova - Ripartizione.

In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisi e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 36319 del 2022 Rv. 666525 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508 - 02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 35664 del 21/12/2023** (Rv. **669810 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

H. (FRUTTAROLO STEFANO) contro P. (BOSCOLO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/04/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 005657/2023 66718802

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5657 del 2023 Rv. 667188 - 02

Sez. 1, **Sentenza n. 35684 del 21/12/2023** (Rv. **669812 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**
P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

A. (SAMMARCO PIEREMILIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 10/01/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione - Causa ostativa - Art. 8 CEDU - Legami familiari di fatto - Rilevanza.

In materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., del d. lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonché ai sensi dell'art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all'espulsione del cittadino straniero la sussistenza di "legami familiari" nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò attribuirsi la nozione di "famiglia" non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri "legami familiari" di fatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7861 del 2022 Rv. 664582 - 01, N. 22508 del 2023 Rv. 668463 - 01, N. 11955 del 2020 Rv. 658000 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 35680 del 21/12/2023** (Rv. **669811 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**

F. (SCALI GIORGETTA) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Procedimento di rendiconto - Amministrazione di sostegno - Applicabilità - Partecipazione necessaria del P.M. - Esclusione.

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI In genere.

Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto

SEZIONE PRIMA

nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 385, Cod. Civ. art. 386, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4029 del 2022 Rv. 664215 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35668 del 21/12/2023 (Rv. 669857 - 02)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2015

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Polizza fideiussoria ex art. 38-bis del d.P.R. n. 663/1972 - Fallimento del garante - Scadenza dell'obbligazione - Art. 55, comma 2, l.fall. - Applicabilità - Omessa notificazione al garante della richiesta di pagamento - Irrilevanza.

Ai fini della operatività della polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il fallimento del garante - i cui debiti si considerano scaduti ex art. 55, comma 2, l.fall., agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento - rende irrilevante l'omessa notificazione nei suoi confronti della richiesta di pagamento, in quanto l'esercizio del diritto potestativo di escussione è ravvisabile nella domanda di ammissione al passivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 com. 2, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24296 del 2017 Rv. 645838 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 35686 del 21/12/2023 (Rv. 669813 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

K. (BENINI CARLO) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE RAVENNA, 12/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Straniero condannato in sede penale - Possibilità di essere sottoposto a misure alternative alla detenzione - Decreto prefettizio di espulsione - Ammissibilità.

In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2612 del 2010 Rv. 611617 - 01, N. 10341 del 2018 Rv. 648280 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35668 del 21/12/2023 (Rv. 669857 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2015

085017 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE Polizza fideiussoria ex art. 38 bis d.p.R. 633/1972 - Finalità - Autonomia dal rapporto di imposta - Sussistenza.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 configura una garanzia di carattere autonomo rispetto al rapporto di imposta, non avendo funzione satisfattoria, ma mirando a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore e traslativa del rischio connesso all'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10188 del 1998 Rv. 519727 - 01, N. 18520 del 2019 Rv. 654578 - 01, N. 1125 del 2023 Rv. 666548 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35820 del 22/12/2023 (Rv. 669814 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

R. (FRANCHI GIOVANNI) contro I. (SCAFARELLI FEDERICA)

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 19/02/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Credito risarcitorio dell'investitore per violazione doveri di informazione da parte delle Banche Venete - Cessione ramo d'azienda ex d.l. n. 99/2017 - Legittimazione di Banca Intesa s.p.a. - Esclusione.

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO In genere.

Il credito risarcitorio dell'investitore, fondato sulla violazione dei doveri di informazione gravanti sull'intermediario (nella specie Banca Popolare di Vicenza s.p.a.), deve ritenersi escluso dai rapporti trasferiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, conv. con l. n. 121 del 2017, in tema di liquidazione delle c.d. Banche Venete, in quanto, sebbene la controversia sia

SEZIONE PRIMA

sorta in epoca successiva, detto credito trae origine da un fatto occorso prima della cessione, dovendosi perciò escludere la legittimazione passiva della cessionaria Banca Intesa s.p.a.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 121 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2023 Rv. 668449 - 01, N. 33416 del 2023 Rv. 669610 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35794 del 22/12/2023 (Rv. 669668 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**
P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

F. (MIRONE ANTONIO) contro S. (CARLEVARO ANSELMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/07/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Credito sorto nel corso della procedura di concordato - Funzionalità alla prosecuzione dell'attività d'impresa - Insindacabilità della valutazione di merito - Pagamento - Natura di ordinaria amministrazione - Inefficacia - Esclusione.

Il pagamento di un credito sorto nel corso della procedura di concordato, non integrante l'ipotesi di atto lesivo (ovvero diretto a frodare le ragioni dei creditori), che il giudice, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, abbia ritenuto funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa costituente modalità esecutiva del concordato, è in sé atto di ordinaria amministrazione che non necessita di autorizzazione ex art 167 l.fall. e, come tale, si sottrae alla sanzione dell'inefficacia.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167

Massime precedenti Vedi: N. 280 del 2017 Rv. 643247 - 01, N. 17391 del 2022 Rv. 665092 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35955 del 27/12/2023 (Rv. 669896 - 01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:*
DONGIACOMO GIUSEPPE.

P. (DE BELLIS MARIO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/12/2020

081310 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI Fallimento in estensione del socio - Termine ex art. 147, comma 2, l.fall. - Decorrenza - Iscrizione nel registro delle imprese dei fatti che determinano la perdita della qualità di socio.

In tema di fallimento in estensione del socio, il termine annuale ex art. 147, comma 2, l.fall., oltre il quale il predetto soggetto non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre dall'iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia l'interesse) nel registro delle imprese dei singoli fatti che determinano la perdita, a norma degli artt. 2284 ss c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147, Cod. Civ. art. 2284

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 6771 del 2022 Rv. 664104 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 36378 del 29/12/2023 (Rv. 669898 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

R. (MEO GIORGIO) contro C. (DE LUCA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/11/2020

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Fallimento del socio - Conseguenze - Esclusione di diritto - Fallimento del socio in conseguenza del fallimento della società - Esclusione di diritto - Inammissibilità.

Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2288, Cod. Civ. art. 2297

Massime precedenti Conformi: N. 17953 del 2008 Rv. 604032 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 36370 del 29/12/2023 (Rv. 669897 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

J. (GIOVANARDI CARLO ALBERTO) contro L. (SANZO SALVATORE)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 14/02/2020

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Funzione dell'art. 167 l.fall. - Atto di ordinaria e straordinaria amministrazione - Distinzione - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, l'art. 167, comma 2, l.fall. presidia l'interesse della massa, postulando che la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto tenga conto esclusivamente dell'interesse dei creditori e non già di quello dell'imprenditore insolvente, con la conseguenza che l'atto astrattamente qualificabile di ordinaria amministrazione nel contesto del normale esercizio dell'impresa è suscettibile di assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla specifica finalità che esso risulti perseguire rispetto all'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori. (Fattispecie in tema di rinnovo di fidejussioni relative a commesse afferenti un ramo d'azienda oggetto d'affitto).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167

Massime precedenti Vedi: N. 14713 del 2019 Rv. 654268 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10080 del 2020 Rv. 657856 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 36378 del 29/12/2023** (Rv. **669898 - 02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

R. (MEO GIORGIO) contro C. (DE LUCA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/11/2020

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Società di fatto - Accertamento autonomo - Scoperta dopo il fallimento di uno dei soci - Debiti assunti da quest'ultimo - Imputabilità alla società di fatto.

La dichiarazione di fallimento della c.d. supersocietà di fatto postula un autonomo accertamento sia dell'esistenza di detto ente occulto o di fatto, sia di un'insolvenza ad esso positivamente riferibile, indipendente da quella relativa al socio, se del caso, già dichiarato fallito. Nondimeno, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o societario, risulti che la relativa impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (id est una cd. "supersocietà" di fatto), i debiti assunti da tale soggetto in relazione all'impresa che si palesa sostanzialmente sociale sono giuridicamente imputabili alla società occulta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2270, Legge Falliment. art. 1, Legge Falliment. art. 147

Sez. 1, **Ordinanza n. 36378 del 29/12/2023** (Rv. **669898 - 03**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

R. (MEO GIORGIO) contro C. (DE LUCA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/11/2020

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Supersocietà di fatto - Prova - Interesse perseguito dai soci - Persone fisiche che ne hanno il controllo - Conseguenze.

In tema di supersocietà di fatto, la circostanza che singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno, anche solo di fatto, il controllo è suscettibile di assurgere a prova contraria all'esistenza della supersocietà in parola, venendo in rilievo, piuttosto, quale indice dell'esistenza di una holding di fatto nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è assoggettata può eventualmente agire in responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, se del caso, essere a sua volta dichiarata autonomamente fallita, in via principale e non per estensione, a richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato d'insolvenza rispetto ai debiti alla stessa imputabili.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1, Legge Falliment. art. 5, Cod. Civ. art. 2497

Massime precedenti Vedi: N. 6030 del 2021 Rv. 660781 - 01, N. 4784 del 2023 Rv. 666994 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 36522 del 29/12/2023** (Rv. **669899 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

O. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 29/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento presso un CPR - Nuova misura di trattenimento - Termine per la convalida - Decorrenza.

In tema di trattenimento del cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2022 Rv. 664948 - 01, N. 9042 del 2023 Rv. 669286 - 01, N. 2458 del 2021 Rv. 660383 - 01

DICEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 33751 del 04/12/2023 (Rv. 669449 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

B. (CALANDRUCCIO MICHELE) contro D. (BIZZARRO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/11/2016

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Fondo in comproprietà - Divisione - Costituzione della servitù - Ammissibilità.

La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., trova applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario, ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062

Massime precedenti Conformi: N. 6884 del 1991 Rv. 472736 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 33908 del 05/12/2023 (Rv. 669673 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

C. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro C. (GAROFALO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/09/2017

081135 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE Chiusura del fallimento per concordato fallimentare - Assuntore del concordato fallimentare - Esercizio di azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosecuzione di giudizi finalizzati all'acquisizione di poste attive - Scritture formate dal fallito - Opponibilità - Applicabilità degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c. - Fondamento.

In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 4698 del 2011 Rv. 617282 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 33966 del 05/12/2023** (Rv. **669450 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

G. (TONONI ALESSANDRA) contro S. (BATTAGLIA MARIA GRAZIA)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 08/01/2019

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Legittimazione attiva e passiva - Interpretazione estensiva - Necessità di modifica delle strutture dell'immobile da cui derivano le immissioni - Limite - Legittimazione del titolare del diritto personale di godimento - Esclusione.

L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo; tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, così come è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1585, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13069 del 1995 Rv. 495186 - 01

Sez. 2, **Ordinanza n. 34000 del 05/12/2023** (Rv. **669623 - 01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

P. (GIANI LOREDANA NADA ELVIRA) contro E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/09/2021

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Illecito di cui all'art. 304 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Fattispecie di pericolo - Sussistenza - Obbligo di comunicazione - "Operatore interessato" - Individuazione.

Per operatore interessato, tenuto in presenza di una minaccia imminente di danno ambientale di darne comunicazione entro ventiquattro ore agli enti pubblici territoriali ex art. 304, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, non si intende il responsabile di un pericolo di danno ambientale, ma il soggetto che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale, o chi esercita un potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività e sul quale, in conseguenza, gravano gli obblighi di comunicazione di cui alla citata norma, senza che al riguardo sia necessario alcun nesso di causalità tra l'attività in concreto svolta dall'operatore ed il pericolo ambientale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 304 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29873 del 2019 Rv. 656189 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 34500 del 11/12/2023** (Rv. **669674 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

D. (BERTELLI LEONESIO ENRICO) contro B. (SIMONI PAOLO MARIANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/03/2015

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Nullità della citazione in appello per mancata indicazione del giorno dell'udienza e dell'invito a costituirsi nel termine di legge - Contumacia dell'appellato - Decorso del termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c. - Decadenza dell'appellato soccombente dal diritto di proporre impugnazione - Sussistenza - Applicazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

La parte appellata che abbia ricevuto regolare notifica, presso il procuratore domiciliatario, dell'atto d'impugnazione nullo per vizio della vocatio in ius, segnatamente perché privo dell'indicazione del giorno dell'udienza e dell'invito a costituirsi nel termine di legge, ove sia rimasta contumace nel successivo giudizio, non può evitare la decadenza, per decorso del termine lungo, dal diritto di proporre impugnazione contro la sentenza d'appello non notificata, in quanto, in considerazione degli obblighi di diligenza su di essa gravanti, non sussistono le condizioni per applicare l'art. 327, comma 2, c.p.c., che richiede la prova - incombente sulla stessa parte contumace - non solo della nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche della impossibilità, a causa di tale nullità, di avere tempestiva conoscenza del processo, e quindi della data di pubblicazione della sentenza che l'abbia definito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 36181 del 2022 Rv. 666540 - 01

Sez. 2, **Ordinanza n. 34690 del 12/12/2023** (Rv. **669676 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

R. (FANELLI FABIO) contro S. (PASQUATO MARTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/04/2019

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVISORIO - IN GENERE Diritto alla provvigione indiretta - Condotta contraria alla buona fede del preponente - Omessa informativa in forza delle scritture contabili degli affari conclusi nella zona di competenza dell'agente - Conseguenze - Onere della prova - Facoltà per l'agente ex art. 210 c.p.c. di chiedere l'esibizione della contabilità.

138136 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE In genere.

In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., sussistendo il diritto dell'agente ad ottenerne l'esibizione anche nel caso in cui egli pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Conformi: N. 17575 del 2022 Rv. 664895 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 34670 del 12/12/2023 (Rv. 669695 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** (Diff.)

R. (IANNARELLI DAVIDE) contro C. (SPIRITO FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE CASSINO, 20/11/2017

162012 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA Omessa statuizione sulle spese - Mancata riassunzione dinanzi al giudice competente - Effetti - Improcedibilità dell'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.

Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7010 del 2017 Rv. 643682 - 01, N. 11845 del 1993 Rv. 484547 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 34713 del 12/12/2023 (Rv. 669677 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

T. (GRIMALDI VINCENZO) contro T. (TUFANO SABATO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 07/12/2017

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Compensi avvocato - Procedimento locatizio - Rigida distinzione tra fase sommaria e fase a cognizione piena - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Il procedimento locatizio costituisce un giudizio unitario, sicché i compensi dovuti all'avvocato che abbia prestato la propria opera in relazione alle due articolazioni del procedimento (sommaria e a cognizione piena) vanno liquidati in base alle specifiche attività effettivamente espletate dal professionista in ciascuna di esse, evitando la duplicazione della liquidazione di attività svolte nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. TAB5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. TAB2

Massime precedenti Vedi: N. 5953 del 2011 Rv. 617133 - 01, N. 11514 del 1999 Rv. 530620 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 34637 del 12/12/2023 (Rv. 669675 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

M. (DONA' GABRIELE) contro I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/09/2020

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni in materia di prodotti agroalimentari - Artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 - Rispetto del divieto di bis in idem di cui agli artt. 50 CDFUE e 4, Protocollo 7, CEDU - Condizioni - Fattispecie.

Il sistema del doppio binario di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 rispetta il divieto di bis in idem, stabilito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 4 del VII Protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, coerentemente con i criteri elaborati dalla Corte di giustizia europea per affermare la sufficiente integrazione - sostanziale e processuale - tra i due procedimenti, penale e amministrativo, solo nel caso in cui sussistano la complementarietà stretta degli obiettivi avuti di mira dai due differenti procedimenti, la prevedibilità ex ante del cumulo procedimentale, il coordinamento degli istituti processuali e, infine, sia previsto un meccanismo compensatorio che consenta di tenere conto delle sanzioni già applicate nel primo procedimento, così da garantire la complessiva proporzionalità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, S.C. ha cassato la sentenza di merito annullando l'ordinanza-ingiunzione con la quale l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali aveva applicato una sanzione amministrativa per aver presentato dichiarazioni mendaci in ordine alla disponibilità di superfici foraggere, in considerazione della dilatazione temporale tra i procedimenti penale e amministrativo e dell'assenza di coordinamento tra gli istituti processuali).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 33426 del 2019 Rv. 656318 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 34858 del 13/12/2023 (Rv. 669678 - 01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

M. (CONTI MAURIZIO) contro M. (PADOVINI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/03/2017

168069 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) Donazione sottoposta a condizione sospensiva di premorienza del donante - Divieto di Patti successori - Differenze - Validità - Condizioni - Fattispecie.

La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento, con conseguente attualità dell'attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte; pertanto, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l'irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante, e non dalla maggior o minore probabilità del verificarsi dell'evento condizionante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità di una donazione di quote societarie con clausola di premorienza del

SEZIONE SECONDA

donante realizzata da un soggetto in fase di malattia terminale e al quale restavano solo pochi mesi di vita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Vedi: N. 14110 del 2021 Rv. 661331 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 34870 del 13/12/2023 (Rv. 669679 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

F. (DI BATTISTA GIOVANNI) contro F. (MAGRI' ENNIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/02/2017

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Tariffe professionali - Incarichi professionali conferiti da enti pubblici - Compenso per l'attività di progettazione di opera pubblica - Art. 17 della l. n. 109 del 1994 - Applicazione retroattiva alle convenzioni stipulate in data antecedente all'entrata in vigore della l. n. 109 del 1994 - Esclusione - Fondamento.

In tema di compenso per l'attività di progettazione di opera pubblica, i minimi tariffari inderogabili previsti dall'art. 17 della l. n. 109 del 1994 non sono suscettibili di applicazione retroattiva agli incarichi professionali conferiti da enti pubblici con convenzioni concluse prima dell'entrata in vigore della detta legge, sia in quanto tale disposizione non contiene norme d'interpretazione autentica, sia in quanto i requisiti di forma e sostanza, e in generale di validità, di un contratto sono regolati dalla legge del tempo in cui lo stesso è concluso.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 17 com. 14 PENDENTE, Preleggi art. 11 com. 1, Legge 05/05/1976 num. 340 art. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 3340 del 2001 Rv. 544522 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 34870 del 13/12/2023 (Rv. 669679 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

F. (DI BATTISTA GIOVANNI) contro F. (MAGRI' ENNIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/02/2017

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Tariffe professionali - Inderogabilità - Limiti - Incarichi professionali conferiti da enti pubblici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La regola dell'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica ai soli incarichi professionali privati e non opera, pertanto, in relazione agli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto l'art. 6 della l. n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della l. n. 340 del 1976, che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati.

Riferimenti normativi: Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6, Legge 05/05/1976 num. 340 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 22482 del 2018 Rv. 650755 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 35026 del 14/12/2023 (Rv. 669624 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

F. (CARBONARO MARIA CARMELA) contro G. (BELLOTTI ALBA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2017

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Procedimento di liquidazione del compenso in favore degli avvocati, ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Controversia estesa all'an debeat - Ordinanza conclusiva - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Fondamento.

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeat, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 12411 del 2017 Rv. 644212 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 35032 del 14/12/2023 (Rv. 669625 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

P. (ESPOSITO MARIO) contro M. (ABBADESSA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/03/2018

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Difetto di sottoscrizione - Firma illeggibile - Equiparazione - Condizioni - Rilevanza esclusiva degli elementi ab intrinseco - Fattispecie.

Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dall'art. 132, n. 5, comma 2, c.p.c. (che deve ritenersi estendibile anche a quello della sottoscrizione – imposto dall'art. 134, comma 1, c.p.c. - delle ordinanze, incluse anche quelle di tipo decisorio, tra le quali rientra l'ordinanza di cui all' art. 186-quater c.p.c.) è equiparato anche il caso della sottoscrizione illeggibile, allorché dal contenuto del provvedimento, non rilevando eventuali elementi ab estrinseco, non emerga alcuna idonea indicazione della persona del giudice che l'abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilità di identificabilità del decidente stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto validamente sottoscritta l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. contenente la mera sigla illeggibile preceduta da una generica dicitura "il G.O.T.", senza che il provvedimento fosse risultato munito di un'intestazione con gli estremi identificativi del giudice o che altre indicazioni, idonee allo scopo, valorizzando ai fini della individuazione della paternità dell'atto le risultanze del registro storico della cancelleria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20192 del 2016 Rv. 642612 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 35857 del 22/12/2023** (Rv. **669820 - 01**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

P. (GUZZI SALVATORE) contro D. (RICCIARDI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/05/2017

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizi già pendenti in primo grado alla data del 30 aprile 1995 - Applicazione dell'art. 345 c.p.c. vigente anteriormente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ammissione di prove nuove in grado d'appello, ai giudizi iniziati, in prime cure, prima del 30 aprile 1995, si applica l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante ex art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, precedente alle modificazioni di cui alla l. n. 353 del 1990, essendo chiara l'intenzione del legislatore di assicurare, per tali giudizi, una protrazione dell'efficacia delle norme processuali previgenti, rendendoli insensibili alle modificazioni successive, in assenza di un'espressa disposizione derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'applicabilità, al giudizio d'appello, del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., come modificato dalla l. n. 134 del 2012, senza avvedersi che la pendenza del processo di primo grado risaliva a data anteriore al 30 aprile 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 14/07/1950 num. 581 art. 36, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 39232 del 2021 Rv. 663332 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17595 del 2020 Rv. 658900 - 02

Sez. 2, **Sentenza n. 36026 del 27/12/2023** (Rv. **669821 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

B. (PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO) contro D. (VITALE VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/12/2019

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Contratto di mutuo - Indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor - Indeterminabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 3, Cod. Civ. art. 1346

Massime precedenti Vedi: N. 96 del 2022 Rv. 663501 - 01, N. 28824 del 2023 Rv. 669019 - 01, N. 24048 del 2019 Rv. 655344 - 01, N. 17110 del 2019 Rv. 654281 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 36295 del 28/12/2023** (Rv. **669680 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

G. (PICCININI MARIA GRAZIA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/12/2017

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Contratto a prestazioni corrispettive - Eccezione di inadempimento - Condizioni.

In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 14986 del 2021 Rv. 661513 - 02

Sez. 2, **Sentenza n. 36295 del 28/12/2023** (Rv. **669680 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

G. (PICCININI MARIA GRAZIA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/12/2017

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Contratto prestazioni corrispettive - Eccezione di inadempimento - Requisito della buona fede - Tempestività del rifiuto ad adempiere - Rilevanza.

In tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 14986 del 2021 Rv. 661513 - 02

Sez. 2, **Sentenza n. 36224 del 28/12/2023** (Rv. **669819 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

C. (SBISA' GIUSEPPE) contro C. (MARCHIONNI FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/02/2019

SEZIONE SECONDA

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Sentenza ex art. 2932 c.c. - Natura - Negozi unilaterali - Configurabilità - Limiti - Inadempimento dell'obbligo unilaterale di rinuncia ad un diritto - Esclusione.

La pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. non ha il carattere di pronuncia giurisdizionale di "esecuzione forzata" in forma specifica dell'obbligazione inadempita, ma - più limitatamente - ha una valenza costitutiva ope iudicis di un diritto; ne consegue che non è coercibile l'obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa a un diritto, che, in quanto tale, non ha effetto traslativo in favore del richiedente ma meramente estintivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 6471 del 1997 Rv. 506020 - 01

DICEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023 (Rv. 669525 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO. Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

F. (VILLANTE ALBERTO) contro M.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/02/2021

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Domande o eccezioni assorbite in primo grado - Appello incidentale - Esclusione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Necessità - Modalità - Richiamo generico - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

100044 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE In genere.

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 20451 del 2017 Rv. 645104 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13195 del 2018 Rv. 648680 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 33546 del 01/12/2023 (Rv. 669524 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

G. (RUSSO LUISA EBE) contro D. (ORONZO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/03/2020

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Rapporti patrimoniali compresi nel fallimento - Legittimazione processuale suppletiva del fallito - Presupposti - Contenuto della decisione - Conseguenze - Fattispecie.

Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, al fallito compete una legittimazione processuale suppletiva nella sola ipotesi di totale disinteresse del curatore; in tal caso, la decisione sfavorevole al fallito è inopponibile alla massa in ragione della regola del concorso formale e sostanziale di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 l.fall. (potendo essere azionata nei confronti del fallito dopo che sia tornato in bonis), mentre la statuizione che determini un risultato patrimoniale utile può essere azionata esecutivamente dal curatore quale valido titolo giudiziale che il fallimento acquisisce in virtù degli artt. 42 e 44 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda risarcitoria intentata personalmente dal fallito nei confronti del perito incaricato dal curatore della stima dei cespiti acquisiti all'attivo fallimentare, aveva attribuito la relativa somma in favore del fallito medesimo, anziché della massa fallimentare).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13991 del 2017 Rv. 644537 - 01, N. 31313 del 2018 Rv. 651601 - 03

Sez. 3, Ordinanza n. 33866 del 04/12/2023 (Rv. 669511 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**
A. (PETRONE MARCO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2020

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Exceptio doli - Esatto adempimento del debitore - Onere della prova.

Nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16345 del 2018 Rv. 649780 - 01, N. 30509 del 2019 Rv. 655839 - 02, N. 29215 del 2008 Rv. 606201 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023 (Rv. 669487 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** P.M. **FRESA MARIO.** (Diff.)

G. (FERRARI FRANCESCO) contro F. (CAMPISE SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/07/2020

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Danno da fatto illecito - Liquidazione - sottrazione dell'indennità assicurativa - Necessità - Fondamento - Compensatio lucri cum damno - Natura della relativa eccezione - Preclusioni - Esclusione - Fattispecie.

In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito; ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ammesso la documentazione, prodotta solo in appello, attestante l'erogazione al danneggiato dell'indennità liquidata dall'assicuratore e sottratto il suo importo dall'ammontare del danno risarcibile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 992 del 2014 Rv. 629820 - 01, N. 16808 del 2023 Rv. 668122 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12565 del 2018 Rv. 648648 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023 (Rv. 669526 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

A. (ROSSI RICCARDO) contro C. (MONACELLI MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/01/2020

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Criteri.

In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 15220 del 2018 Rv. 649306 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 33858 del 04/12/2023 (Rv. 669510 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

G. (BRUNI FABRIZIO) contro G. (ABENAVOLI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/12/2019

114076 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Polizza fideiussoria - Risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore - Parziale realizzazione dell'opus - Obbligatorietà del collaudo - Presupposti e limiti - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, in caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, quando i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati almeno parzialmente eseguiti e l'interesse creditorio sia stato, almeno in parte, soddisfatto, l'ente pubblico appaltante è tenuto ad emettere il certificato di collaudo sia pure parziale, ossia limitato alla parte dei lavori eseguiti, pena l'estinzione della polizza fideiussoria, dovendosi evitare che il garante resti vincolato ad libitum, in forza di un rapporto accessorio ormai privo del fondamento causale.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5 com. 4, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 30, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 11189 del 2018 Rv. 648900 - 01, N. 22950 del 2017 Rv. 645923 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 33790 del 04/12/2023 (Rv. 669486 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

G. (BARBIERI ALESSANDRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/08/2020

018118 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO Assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto - Mancato pagamento di premi successivi al primo - Sospensione dell'assicurazione opponibile anche ai terzi - Conseguenze - Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Legittimazione passiva - Sussistenza.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l'assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie correlate a sinistri occorsi durante la sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4357 del 2022 Rv. 663939 - 01, N. 10335 del 2023 Rv. 667390 - 01, N. 38216 del 2021 Rv. 663340 - 02

Sez. 3, Ordinanza n. 33727 del 04/12/2023 (Rv. 669509 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

B. (HONORATI SETTIMIO) contro F. (CURZI CORRADO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/08/2019

104079 LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE Contratto di comodato dissimulante contratto di locazione - Art. 1599, comma 1, c.c. - Applicabilità - Sussistenza - Prova della simulazione a mezzo testimoni e per presunzioni - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di locazione, ove venga stipulato un contratto di comodato, dissimulante un contratto di locazione, quest'ultimo è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599, comma 1, c.c. e al conduttore è consentito provare la simulazione, nei confronti sia della originaria parte locatrice che degli aventi causa, con prove testimoniali e per presunzioni, trattandosi di illiceità della locazione dissimulata per contrasto con norme imperative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1599

Massime precedenti Vedi: N. 9672 del 2020 Rv. 657846 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. **3**, **Ordinanza n. 34071 del 05/12/2023** (Rv. **669513 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

A. (VITALE VANESSA) contro F. (ORLANDI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2020

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Novazione del rapporto di locazione - Mera modifica della scadenza o del canone della locazione - Configurabilità - Esclusione - Animus e causa novandi - Necessità - Possibilità di desumere tali elementi aliunde - Sussistenza - Fattispecie.

113132 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE In genere.

In tema di locazione, il mutamento del termine di scadenza o dell'ammontare del canone, pur non essendo di per sé sufficiente ad integrare la novazione del rapporto, trattandosi di modificazione accessoria, non esclude che, ove il nuovo contratto si caratterizzi per tali modifiche, l'animus e la causa novandi possano essere desunti aliunde, sulla base di altri elementi che evidenzino la comune intenzione delle parti di dare al rapporto un assetto totalmente nuovo, in funzione di interessi che altrimenti non avrebbero potuto trovare uguale soddisfazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'animus novandi, rispondendo la nuova conformazione temporale del rapporto anche all'interesse della conduttrice di beneficiare di una durata doppia, rispetto a quella su cui avrebbe potuto contare in assenza di modifica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 27/09/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/09/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/09/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/09/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22126 del 2020 Rv. 659241 - 01, N. 13542 del 2023 Rv. 667655 - 01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 34053 del 05/12/2023** (Rv. **669488 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

B. (ALLEGRETTI ANNA MARIA) contro F. (ZANALDA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/11/2020

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato che costituisce un'eccezione in senso lato la deduzione dell'inadempimento della locatrice di un obbligo contrattualmente assunto, dal quale discendeva una diversa commisurazione del canone dovuto, in quanto fatto idoneo a paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento della conduttrice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2963 del 2023 Rv. 666852 - 01, N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 34010 del 05/12/2023 (Rv. 669512 - 01)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.
Relatore: IANNELLO EMILIO.**

C. (LA SPINA GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/12/2020

104312 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI STIPULATE DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI Contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione stipulato dalla P.A. in qualità di locatrice - Disciplina ex artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità - Fondamento - Scadenze successive alla prima - Tacito rinnovo in difetto di valida disdetta - Fattispecie.

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.

Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 della l. n. 392 del 1978, in quanto in base a tali norme, a differenza dell'ipotesi regolata dall'art. 1597 c.c., la protrazione del rapporto, anche alle scadenze successive alla prima, non costituisce l'effetto di una tacita manifestazione di volontà - successiva alla stipulazione del contratto e presunta in virtù di un comportamento concludente - ma deriva direttamente dalla legge; ne consegue che il contratto dovrà intendersi automaticamente rinnovato in mancanza di tempestiva disdetta, la quale inoltre, alla prima scadenza, potrà ritenersi idonea a impedire la rinnovazione solo se esercitata per uno dei motivi di cui all'art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in ragione della natura pubblica dell'ente locatore, aveva escluso la rinnovazione automatica del contratto di locazione ed ha dichiarato la nullità per contrasto con norma imperativa della clausola che prevedeva l'obbligo per la parte privata di restituzione dell'immobile alla scadenza dei nove anni).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 9759 del 2023 Rv. 667570 - 01, N. 19410 del 2016 Rv. 642591 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023 (Rv. 669403 - 01)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.
Relatore: IANNELLO EMILIO.**

G. (FERRARA CARMELO FABRIZIO) contro M.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 18/02/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità nel caso di rinuncia al gravame - Esclusione - Fondamento.

In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o

SEZIONE TERZA

improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 23175 del 2015 Rv. 637676 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1343 del 2019 Rv. 652317 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 02)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (FACCIO UMBERTO) contro I. (MANERA FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/02/2022

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. - Quota di debito condominiale gravante sul singolo condòmino - Contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione - Onere probatorio - Criteri di determinazione - Azioni di rivalsa interne - Salvezza.

La quota del debito condominiale gravante sul singolo condòmino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all'art. 63 disp. att. c.c., in caso di contestazioni espresse in sede di opposizione all'esecuzione - e fermo restando che spetta al condòmino intimato l'onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata del creditore - va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa; b) se una delibera manchi o sia venuta meno, all'esito di una valutazione sommaria del giudice dell'opposizione all'esecuzione, ai soli fini dell'azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell'amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, facendo ricorso alla tabella millesimale generale; in tali casi restano, tuttavia, salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condòmini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20590 del 2022 Rv. 665112 - 01, N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 03)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (FACCIO UMBERTO) contro I. (MANERA FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/02/2022

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio - Diritto del creditore di

SEZIONE TERZA

ottenerne il pagamento - Validità della delibera condominiale di approvazione della spesa - Rilevanza - Esclusione - Azione esecutiva contro i singoli condòmini - Validità della delibera condominiale di approvazione del riparto interno - Presupposto necessario - Esclusione.

La validità della delibera condominiale di approvazione di una determinata spesa, una volta accertato in sede giudiziale il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio stesso, non incide sul diritto di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condòmini, né costituisce presupposto necessario per l'azione esecutiva l'esistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa deliberata, trattandosi di questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini rispetto alla quale il creditore del condominio resta estraneo anche in sede processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6866 del 1982 Rv. 424519 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (FACCIO UMBERTO) contro I. (MANERA FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/02/2022

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Onere di preventiva escussione dei condòmini morosi ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. - Oggetto - Intero importo della morosità - Criteri di determinazione.

L'onere di preventiva escussione dei condòmini "morosi", gravante, ai sensi dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul creditore solo parzialmente soddisfatto e munito di titolo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota millesimale del condòmino moroso sull'importo residuo dell'obbligazione del titolo esecutivo, ma l'intero importo residuo della suddetta "morosità", cioè l'intera originaria quota dell'obbligazione condominiale imputabile al singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall'amministratore, in nome e per conto di detto condòmino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nelle casse condominiali, secondo l'imputazione comunicata ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condòmino al terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5043 del 2023 Rv. 667152 - 01, N. 3636 del 2014 Rv. 629424 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9148 del 2008 Rv. 602479 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34116 del 06/12/2023 (Rv. 669514 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (CAMPLONE ENRICO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/12/2021

SEZIONE TERZA

079050 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA Validità del titolo esecutivo - Mutuo a stato di avanzamento lavori - Perfezionamento del contratto - Consegna della cosa mutuata - Autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario - Sufficienza - Erogazione delle somme ancorata al verificarsi di condizioni oggettive pattizamente previste - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattizamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6174 del 2020 Rv. 657140 - 01, N. 9229 del 2022 Rv. 664557 - 01, N. 52 del 2023 Rv. 666684 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 34214 del 06/12/2023 (Rv. 669527 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

R. (MURGOLO LUCIA) contro C. (VIOLA ALESSIO M.)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 20/01/2020

149225 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE Azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'acquirente - Alienazione successiva del medesimo immobile - Proposizione in corso di giudizio di domanda nei confronti del subacquirente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI In genere.

Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1, Cod. Civ. art. 2901 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 106, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 27230 del 2009 Rv. 610839 - 01, N. 6278 del 2012 Rv. 622320 - 01, N. 40872 del 2021 Rv. 663469 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 34251 del 06/12/2023** (Rv. **669628 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

C. (CAVATORTA MASSIMO) contro B. (STURNIOLO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/02/2020

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Credito risarcitorio da inadempimento di contratto d'opera professionale - Solidarietà attiva - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'indivisibilità dell'obbligazione va rapportata non alla prestazione, ma all'oggetto di essa, ex art. 1316 c.c.: ne consegue che deve escludersi la solidarietà attiva in relazione al credito risarcitorio da inadempimento di contratto d'opera professionale avente ad oggetto la redazione di un progetto di per sé frazionabile, non potendosi in tal caso qualificare l'obbligazione come indivisibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'indicato principio trattandosi di obbligazione risarcitoria per equivalente, avente quale presupposto l'inadempimento di un contratto di opera professionale, per la quale la solidarietà attiva non si presume, ma deve risultare dalla legge o dal titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1317

Massime precedenti Vedi: N. 11366 del 2006 Rv. 589804 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 34251 del 06/12/2023** (Rv. **669628 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

C. (CAVATORTA MASSIMO) contro B. (STURNIOLO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/02/2020

113223 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE Eccezione di prescrizione in ordine a debito ereditario rimasta assorbita in primo grado - Riproposizione in appello da parte di uno solo dei coeredi - Pronuncia in appello della prescrizione dell'intero debito ereditario - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di obbligazioni ereditarie, ove l'eccezione di prescrizione sia rimasta assorbita in primo grado e venga riproposta in appello da uno solo degli eredi, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in appello, dichiara la prescrizione dell'intero debito ereditario in quanto, essendo l'obbligazione gravante sugli eredi parziaria e non solidale, l'eccezione non ha effetto estintivo anche in relazione alle quote degli altri e va specificamente riproposta da ciascun coerede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 754, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2939

Massime precedenti Vedi: N. 15869 del 2019 Rv. 654291 - 01, N. 1258 del 1982 Rv. 419131 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 34243 del 06/12/2023** (Rv. **669515 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

C. (GALLO LEONARDO) contro B. (SABIA VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/06/2020

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Dichiarazione del difensore dell'appellante circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Dovere del giudice di valutare la tempestività in base a tale dichiarazione - Sussistenza - Dichiarazione erronea - Possibilità di rimediare all'errore - Condizioni e termini.

La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28425 del 2023 Rv. 669014 - 01, N. 24415 del 2020 Rv. 659953 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023** (Rv. **669489 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

S. (PINGUE FILIPPO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/03/2021

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Legittimazione attiva all'impugnazione - Soggetto che non è stato parte nel grado precedente - Successore a titolo universale o particolare - Titolo successorio - Onere di allegazione e prova - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legittimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24050 del 2019 Rv. 655307 - 01, N. 24798 del 2020 Rv. 659464 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. **3**, **Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023** (Rv. **669822 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

A. (FIORILLO LUCIA) contro F. (DE SANTIS FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/07/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione nulla - Tempestività della rinnovazione - Imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Rispetto del termine per impugnare - Necessità - Non imputabilità alla parte - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Effetto sanante ex tunc - Condizioni.

100245 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 8983 del 2023 Rv. 667242 - 01, N. 115 del 2022 Rv. 663551 - 01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023** (Rv. **669530 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. *Estensore:* **PORRECA PAOLO**. *Relatore:* **PORRECA PAOLO**.

D. (EPISCOPO FABIO) contro C. (CORBO' FILIPPO MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/03/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Rivalsa nei confronti del sanitario - Ripartizione paritaria della responsabilità - Affidamento della logistica ad altra struttura - Applicazione del principio - Sussistenza - Fondamento.

In tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute) trova applicazione anche quando l'azienda sanitaria abbia affidato la logistica, oltre ad alcuni distinti supporti assistenziali, ad altra struttura, perché il medico, rispetto alla prestazione relativa al paziente, resta ausiliario della

SEZIONE TERZA

prima anche se questa si sia accordata, in accertata esternalizzazione, con altri enti, per i mezzi materiali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 29001 del 2021 Rv. 662914 - 01, N. 25972 del 2022 Rv. 665647 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023 (Rv. 669530 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

D. (EPISCOPO FABIO) contro C. (CORBO' FILIPPO MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/03/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Colpa medica - Imprudenza - Limitazione della responsabilità per colpa grave - Applicabilità - Esclusione - Astratta conformità alle linee guida - Rilevanza - Esclusione.

In tema di colpa medica, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., non opera nelle ipotesi di imprudenza né, al riguardo, rileva l'astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9085 del 2006 Rv. 589634 - 01, N. 11208 del 2017 Rv. 644394 - 01, N. 13510 del 2022 Rv. 664845 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023 (Rv. 669530 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

D. (EPISCOPO FABIO) contro C. (CORBO' FILIPPO MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/03/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA "Linee guida" - Rilevanza normativa o "parascriminante" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva censurato la condotta dei medici, i quali, nell'eseguire un intervento chirurgico di particolare difficoltà, avevano omesso di adottare una tecnica chirurgica, già conosciuta dalla comunità scientifica di settore, sebbene ancora non implementata nelle linee guida, che avrebbe consentito di ridurre in altissima misura il rischio della complicità, poi in effetti intervenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 11208 del 2017 Rv. 644394 - 01, N. 13510 del 2022 Rv. 664845 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34409 del 11/12/2023 (Rv. 669529 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

H. (FANTINI UMBERTO) contro B. (BARILLI ENRICO GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/12/2019

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Art. 380 bis.1 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Camera di consiglio non partecipata - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto l'udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all'udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24088 del 2017 Rv. 645737 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 34540 del 11/12/2023 (Rv. 669532 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (SPARTI VINCENZO) contro I. (BOMMARITO GIULIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/06/2019

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Accoglimento di opposizione di terzo - Effetti - Annullamento del giudicato formatosi fra le parti originarie - Limiti - Fattispecie.

L'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva ritenuto incompatibile il giudicato formatosi sull'opposizione di terzo, promossa da un assegnatario di un immobile dell'Istituto Autonomo Case Popolari, con la sentenza di reintegra, accertativa dell'illiceità dello spoglio subito dal precedente assegnatario del medesimo immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12266 del 2012 Rv. 623240 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 34400 del 11/12/2023** (Rv. **669528 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

L. (LI VOLSI SANTO) contro S. (FIORITO FABRIZIO FILIBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/01/2020

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica a mezzo posta - Firma illeggibile non apposta nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata - Assenza di annotazioni da parte dell'agente postale - Incertezza assoluta sulla persona alla quale è stato consegnato l'atto - Nullità della notifica - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza nella cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell'agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi affetta da nullità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in mancanza di querela di falso, aveva ritenuto correttamente notificato l'atto introduttivo di un giudizio di responsabilità professionale, sebbene il plico fosse stato consegnato all'indirizzo di un precedente studio del destinatario, la firma apposta sulla cartolina di ricevimento risultasse illeggibile e non vi fossero annotazioni del messo notificatore, in difetto, oltretutto, dell'invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4556 del 2020 Rv. 657324 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 34401 del 11/12/2023** (Rv. **669577 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

T. (COSSU BRUNO) contro U. (TERRIGNO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/05/2020

148072 RESPONSABILITA' CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE Responsabilità ex art. 2053 c.c. - Specialità rispetto alla responsabilità ex art. 2051 c.c. - Natura oggettiva - Sussistenza - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie.

La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che, in relazione ai danni provocati ad un capannone da un incendio, aveva escluso la responsabilità della società proprietaria dell'immobile confinante, già concesso in locazione finanziaria ad altro soggetto, in cui si era sviluppato l'evento incendiario, considerato alla stregua di caso fortuito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 9694 del 2020 Rv. 657691 - 01, N. 1002 del 2010 Rv. 611048 - 01, N. 19974 del 2005 Rv. 584482 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 34590 del 11/12/2023 (Rv. 669534 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

C. (BIANCA MARCO ANTONIO) contro L. (ROMAGNOLI ILARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/11/2018

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Azione di nullità del contratto - Vizio di nullità diverso da quello denunciato nella domanda introduttiva - Rilevabilità d'ufficio del giudice di appello - Condizioni e limiti - Fattispecie.

Il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la nullità parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori avessero richiesto una declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 4717 del 2022 Rv. 663902 - 01, N. 16049 del 2018 Rv. 649531 - 01, N. 10233 del 2023 Rv. 667604 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633505 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34503 del 11/12/2023 (Rv. 669707 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

A. (GIOVE STEFANO) contro C. (BRUSCO EDOARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/07/2020

106012 MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE Regole di condotta - Portata - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.

Il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, particolari indagini di natura tecnico-giuridica (come l'accertamento della libertà da pesi dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è, pur tuttavia, gravato, in positivo, dall'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero, in tal caso, di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.

SEZIONE TERZA

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la responsabilità risarcitoria del mediatore il quale, pur consapevole, per aver presenziato personalmente al sopralluogo ed all'inizio delle operazioni di incameramento, che l'immobile compravenduto, posto su area appartenente al demanio marittimo, era stato incamerato dallo Stato quasi dieci anni prima della stipula, aveva colpevolmente taciuto tale circostanza all'acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1759, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 16623 del 2010 Rv. 614511 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11371 del 2023 Rv. 667761 - 02

Sez. 3, Sentenza n. 34590 del 11/12/2023 (Rv. 669534 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

C. (BIANCA MARCO ANTONIO) contro L. (ROMAGNOLI ILARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/11/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazioni a carico del S.S.N. - Prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria - Regime di gratuità - Conseguenze - Nullità dell'accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale al pagamento della retta - Sussistenza.

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE In genere.

Le prestazioni socio-assistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 septies CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPCM 14/02/2001 art. 3 com. 3, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28321 del 2017 Rv. 646650 - 01, N. 8383 del 2022 Rv. 664583 - 01, N. 2038 del 2023 Rv. 666967 - 01, N. 17234 del 2017 Rv. 644967 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 34570 del 11/12/2023 (Rv. 669516 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/09/2021

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danni da emotrasfusione - Responsabilità del Ministero della Salute - Decesso del soggetto emotrasfuso - Risarcimento chiesto dal congiunto iure proprio - Prescrizione - Dies a quo - Momento in cui il decesso è percepibile come danno ingiusto conseguente a comportamento di un terzo - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verifica materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il suindicato dies a quo nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non potendo esso coincidere con la conoscenza, da parte dei congiunti, della patologia di cui era affetta la vittima, non essendo stati forniti elementi certi tali da far ritenere che essi non potessero ignorare l'eziopatogenesi della malattia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19568 del 2023 Rv. 668140 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 34560 del 11/12/2023 (Rv. 669533 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (FERRAU' GIOVANNI) contro D. (D'AMICO ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/03/2020

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano" - Natura giuridica - Mero elemento istruttorio - Esclusione - Modalità di riconoscimento del diritto ad essere informato ed esprimere la propria opinione - Conseguenze - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

L'ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", lungi dall'aver valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione, con la conseguenza che esso è obbligatorio in tutti i procedimenti in cui il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, quale portatore di interessi sui quali il provvedimento giudiziale è in grado di incidere. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'obbligatorietà dell'ascolto nell'ambito di un giudizio, vertente tra i genitori, di responsabilità per danno da privazione del rapporto genitoriale, in quanto destinato a culminare in una pronuncia non concernente la sfera giuridica del minore, che non produce alcuna modificazione delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di filiazione con ciascuno dei genitori, né incide sui suoi specifici interessi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis, Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 octies, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6, Cod. Civ. art. 315 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16410 del 2020 Rv. 658563 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 34540 del 11/12/2023** (Rv. **669532 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

C. (SPARTI VINCENZO) contro I. (BOMMARITO GIULIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/06/2019

125038 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - RISARCIMENTO DEL DANNO Danno da lesione del possesso - Illecito extracontrattuale - Configurabilità - Insussistenza di ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della configurabilità di un danno da lesione del possesso conseguente ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168 c.c., integrante una fattispecie di illecito extracontrattuale, non ha rilievo l'insussistenza dello ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso, in quanto l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento, essendo sufficiente che l'attore dimostri di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26985 del 2013 Rv. 629311 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 34395 del 11/12/2023** (Rv. **669576 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

P. (SAVASTA MAURIZIO) contro S. (CAROLI LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2019

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Diritto del paziente di rifiutare il trattamento medico - Sussistenza - Rifiuto ingiustificato - Concorso colposo del danneggiato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il paziente ha il diritto di rifiutare il trattamento medico, ma se il rifiuto è ingiustificato, perché non correlato ad attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, può integrare un concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ove emerga che il completamento del percorso clinico rifiutato avrebbe, più probabilmente che non, portato alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti, senza rischi significativi ovvero estranei a quelli del percorso terapeutico inizialmente compiutamente consentito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non emergere la prova della possibile risolutività dell'ulteriore intervento di canalizzazione, rifiutato dal paziente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26426 del 2020 Rv. 659788 - 01, N. 24522 del 2018 Rv. 651135 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 34412 del 11/12/2023** (Rv. **669587 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

F. (PRIMAVERA SABRINA) contro I. (LUDOVICI GIANLUCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIETI, 12/07/2019

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Rapporto avvocato e cliente - Obblighi informativi ex art. 13, comma 5, l. n. 247 del 2012 - Livello di complessità dell'incarico e prevedibile misura del costo della prestazione - Onere della prova - A carico del professionista - Fondamento.

Nell'adempimento del proprio incarico professionale l'avvocato ha l'obbligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale; poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., grava sul professionista il correlato onere probatorio.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 19520 del 2019 Rv. 654569 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 34395 del 11/12/2023** (Rv. **669576 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

P. (SAVASTA MAURIZIO) contro S. (CAROLI LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2019

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Tabelle di liquidazione del danno - Fatto notorio - Esclusione - Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - Osservanza - Necessità - Omissione - Conseguenze - Successivo deposito ex art. 372 c.p.c. - Inidoneità.

In tema di liquidazione del danno alla persona, le tabelle dei tribunali non costituiscono fatto notorio, sicché risulta aspecifico, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare le somme risultanti dalla loro applicazione, omettendo di indicarle specificamente tra i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c e di individuare l'atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito, nonché il luogo del processo in cui risultino reperibili, non essendo ammissibile la loro successiva produzione ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c., in quanto documenti non correlati all'ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12288 del 2016 Rv. 640255 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28184 del 2020 Rv. 660090 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 34395 del 11/12/2023** (Rv. **669576 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

P. (SAVASTA MAURIZIO) contro S. (CAROLI LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2019

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune della consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante il mero dissenso diagnostico, espresso attraverso una consulenza di parte, che si traduceva in una inammissibile critica del convincimento del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1652 del 2012 Rv. 620903 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11482 del 2016 Rv. 639844 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 34536 del 11/12/2023** (Rv. **669531 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

R. (PASANISI BERNARDINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2020

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Confisca del profitto del reato ex art. 322 ter c.p. o ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 - Quantificazione del danno risarcibile in favore del soggetto pubblico - Valore economico dell'oggetto della confisca - Necessità - Fondamento.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio civile di risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 quater, Decreto Legisl. del 2011 num. 231 art. 19 com. 1

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 34530 del 11/12/2023 (Rv. 669746 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (LUZI FABIO) contro C. (BAGALINI OTELLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/12/2019

011047 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Danni a terzi derivanti da attività di escavazione - Responsabilità del proprietario del fondo - Sussistenza - Appalto per l'esecuzione dei lavori - Diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore - Rilevanza - Esclusione.

Il proprietario che fa eseguire opere di escavazione nel suo fondo risponde, ex art. 840 c.c., direttamente del danno che esse causano al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori è stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 7027 del 2021 Rv. 660749 - 02, N. 538 del 2012 Rv. 621182 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34491 del 11/12/2023 (Rv. 669745 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

A. (PERELLI ANTONIO) contro D. (AMADEI CARLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2019

140003 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE Ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. - Istanza di modifica o revoca - Presentazione - Al giudice del procedimento nel cui ambito è stata emanata - Necessità.

La modifica o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. deve essere chiesta allo stesso giudice del procedimento nel cui ambito è stata emanata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8917 del 2003 Rv. 563903 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1820 del 2007 Rv. 593981 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34427 del 11/12/2023 (Rv. 669738 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

C. (CAMPANA NICOLA) contro P. (SPAZIANI TESTA EZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Carezza probatoria derivante da omissioni colpose nella condotta del medico - Rilevanza ai fini dell'accertamento della colpa e del nesso eziologico - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo diagnostico e terapeutico di una neoplasia, ascritto al medico per la mancata effettuazione di un esame istologico, omissione che aveva reso impossibile accertare lo stadio della patologia e determinare se fosse possibile una terapia idonea ad evitare le conseguenze iatrogene riportate dalla paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 26700 del 2018 Rv. 651166 - 01, N. 27561 del 2017 Rv. 646472 - 01, N. 3704 del 2018 Rv. 647948 - 01, N. 10050 del 2022 Rv. 664402 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34475 del 11/12/2023 (Rv. 669744 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. (SALAFIA MARIA) contro 5. (PROIA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/06/2020

105035 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - DILIGENZA DEL MANDATARIO 105035 Istituto di patronato - Attività di informazione, di assistenza e di tutela ex art. 7 l. n. 152 del 2001 - Natura della responsabilità - Contrattuale - Fondamento - Diligenza esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.

La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Legge 30/03/2001 num. 152 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 16316 del 2023 Rv. 667844 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34787 del 12/12/2023 (Rv. 669535 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

B. (GALLO GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 17/12/2019

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratto concluso da un soggetto a nome e nell'interesse della propria impresa individuale - Conclusione a scopi professionali - Configurabilità - Condizioni - Foro del consumatore - Esclusione.

SEZIONE TERZA

Il contratto sottoscritto da una parte nell'interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un'attività non incompatibile con l'oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi professionali, sicché nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15391 del 2016 Rv. 641154 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34801 del 12/12/2023 (Rv. 669519 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

B. (MORINI MATTEO) contro V. (CORBO' FEDERICO MARIA)

Rigetta, TRIBUNALE IMPERIA, 11/04/2020

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura alle liti - Autonomia rispetto all'atto a cui accede - Sussistenza - Invalidità dell'atto su cui è apposta - Conseguenze.

La procura alle liti è atto caratterizzato da autonomia e autosufficienza rispetto alle vicende dell'atto su cui viene rilasciata, di talché l'eventuale invalidità di quest'ultimo non inficia la validità della stessa ai fini della riproposizione dell'atto sanzionato di invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10450 del 2020 Rv. 657791 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34621 del 12/12/2023 (Rv. 669575 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (SALLICANO GIOVANNI) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 13/07/2021

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Ingiuria - Abolito criminis ex d.lgs. n. 7 del 2016 - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità.

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE In genere.

In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 36638 del 2021 Rv. 663298 - 01, N. 1665 del 2016 Rv. 638323 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34616 del 12/12/2023 (Rv. 669747 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (LENTI CIRO PASQUALE) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/02/2021

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di società quale capofila di A.T.I. - Azione ex art. 2033 cod. civ. - Legittimazione passiva della società in proprio - Esclusione - Fondamento.

In caso di riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di una società nella qualità di mandataria di una associazione temporanea di imprese, nel successivo giudizio instaurato dal solvens per la ripetizione di indebitato, ex art. 2033 c.c., la stessa società non può essere evocata in proprio per la restituzione dell'intero importo indebitato, avendone ricevuto il pagamento esclusivamente quale rappresentante delle società del raggruppamento e, dunque, con l'obbligo di incassare in nome e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1188

Massime precedenti Vedi: N. 7871 del 2011 Rv. 616839 - 01, N. 11949 del 2018 Rv. 648563 - 01, N. 27421 del 2023 Rv. 669103 - 01, N. 25170 del 2016 Rv. 642142 - 01, N. 32663 del 2023 Rv. 669505 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34776 del 12/12/2023 (Rv. 669518 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro T. (LONGO BIFANO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/02/2020

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Trasporto internazionale - Compagnia Aeroflot - Convenzione di Montreal del 1999 e Regolamento CE n. 261/04 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di trasporto aereo internazionale, alla pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della Aeroflot Russian Airlines S.p.A. (società aperta di diritto russo) non sono applicabili né la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, in quanto non ancora ratificata dalla Federazione Russa, né il Regolamento CE n. 261/2004, non essendo la Federazione Russa parte dell'UE, bensì la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva applicato la Convenzione di Montreal in relazione ad una

SEZIONE TERZA

domanda di risarcimento del danno da smarrimento del bagaglio nel corso di un volo aereo multi-tratta da Aktu, in Kazakistan, a Palermo, in quanto il luogo di partenza e quello di destinazione del trasporto si trovavano in due diversi Stati contraenti).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/05/1999, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261, Tratt. Internaz. 12/10/1929 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10178 del 2023 Rv. 667387 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34811 del 12/12/2023 (Rv. 669536 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

R. (PARISI PIETRO) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 04/12/2020

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1.100,00 - Regime di impugnazione - Criterio di individuazione - Principio dell'apparenza - Applicabilità - Sussistenza.

134001 PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE In genere.

In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, al fine di stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità occorre far riferimento a quanto lo stesso giudice ha statuito: se questi ha espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo diritto, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità, operando il principio della c.d. apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14609 del 2020 Rv. 658481 - 01, N. 9923 del 2010 Rv. 612491 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 34625 del 12/12/2023 (Rv. 669517 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

C. (RIGHETTI PAOLO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/06/2021

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Danni patiti iure proprio dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale - Condotta colposa dell'ucciso - Idoneità a concausare il danno - Valutazione - Criteri.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

In caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a

SEZIONE TERZA

presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 172 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4208 del 2017 Rv. 643137 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34989 del 13/12/2023 (Rv. 669589 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

V. (COLUZZI ALESSANDRO) contro R. (SIMONE MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2019

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Cofideiussione - Nozione - Fideiussione del fideiussore - Nozione - Differenze - Disciplina del regresso ex art. 1954 c.c. - Applicabilità alla fideiussione del fideiussore- Esclusione - Fattispecie.

La cofideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., postula che più persone prestino fideiussione a garanzia del debito di un medesimo debitore principale, distinguendosi perciò dalla fideiussione del fideiussore di cui all'art. 1940 c.c., che ha, viceversa, per oggetto, anziché l'obbligazione del debitore principale, il debito di altro fideiussore di primo grado; pertanto, nella seconda figura difetta, pur nella pluralità dei garanti, l'intento di garantire congiuntamente un identico debito e non si applica la disciplina ex art. 1954 c.c. sul regresso del fideiussore pagante nei confronti degli altri fideiussori. (Principio affermato in una fattispecie in cui, a fronte del debito assunto da un'associazione di produttori agricoli e da un consorzio agroalimentare verso una banca concedente un mutuo, venivano rilasciate due distinte fideiussioni da parte di due garanti, l'una qualificabile come fideiussione del fideiussore, come tale attivabile non appena il primo fideiussore avesse subito l'azione del creditore principale, e l'altra come fideiussione del regresso, volta a garantire il primo fideiussore in caso di infruttuosità dell'azione di regresso da quest'ultimo esperita nei confronti dei debitori principali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1940, Cod. Civ. art. 1954

Massime precedenti Vedi: N. 6808 del 2002 Rv. 554348 - 01, N. 18650 del 2011 Rv. 619880 - 01, N. 8697 del 2023 Rv. 667469 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023 (Rv. 669588 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. (SUCK NIKOLAUS WALTER MARIA) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/03/2022

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Intese vietate dall'art. 2 l. n. 287 del 1990 - Nozione - Accordo manipolativo del tasso Euribor (decisione della Commissione Europea del 4/12/2013) - Contratti facenti riferimento al tasso manipolato - Nullità - Efficacia probatoria della decisione della Commissione - Prova privilegiata - Partecipazione della banca all'intesa illecita - Irrilevanza.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 827 del 1999 Rv. 522797 - 01, N. 26957 del 2023 Rv. 668793 - 01, N. 21401 del 2019 Rv. 655297 - 02

Sez. 3, Sentenza n. 35002 del 14/12/2023 (Rv. 669537 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

G. (DURANTE OLGA) contro C. (PASQUINO GIUSEPPE SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/01/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Precetto - Equiparabilità alla domanda - Opposizione - Accoglimento in primo grado - Appello - Esplicita riproposizione della pretesa creditoria - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il precetto, pur non avendo natura di domanda giudiziale del creditore, è atto idoneo a delimitare l'ambito della pretesa del creditore, sicché l'oggetto dell'opposizione finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato è pur sempre l'accertamento di questo nel suo complesso, con la conseguenza che, qualora l'opposizione sia interamente accolta in primo grado, il creditore opposto non è tenuto a reiterare, con l'appello, la pretesa vantata col precetto, in quanto il thema dell'impugnazione resta determinato dalle originarie contestazioni dell'opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l'atto di intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14486 del 2019 Rv. 654022 - 01, N. 19738 del 2014 Rv. 632702 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023 (Rv. 669538 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

M. (LOY MICHELE) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/07/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Spese giudiziali - Riforma in appello - Omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado - Procedimento di correzione errore materiale - Ammissibilità - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13854 del 2021 Rv. 661315 - 01, N. 17664 del 2019 Rv. 654676 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16037 del 2010 Rv. 613868 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35101 del 14/12/2023 (Rv. 669578 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

O. (CORRADO OLIVA CATERINA) contro O. (IASIELLO PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 01/10/2021

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Esecuzione forzata degli obblighi di fare - Liquidazione del compenso dell'ausiliare - Giudice dell'esecuzione - Competenza - Sussistenza - Fondamento.

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere.

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8115 del 1999 Rv. 528984 - 01, N. 269 del 2021 Rv. 660214 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023 (Rv. 669752 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

D. (ALTADONNA GIOVANNI MARIA) contro U.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 01/01/2022

079016 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE Istanza di vendita - Omesso o tardivo deposito - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità.

SEZIONE TERZA

079060 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA' DELLE PARTI In genere.

079079 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA In genere.

Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 501

Massime precedenti Vedi: N. 10238 del 2022 Rv. 664566 - 01, N. 22723 del 2023 Rv. 668641 - 01, N. 19283 del 2014 Rv. 632997 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023 (Rv. 669752 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

D. (ALTADONNA GIOVANNI MARIA) contro U.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 01/01/2022

079060 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA' DELLE PARTI Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c. - Natura - Omessa o tardiva esecuzione - Conseguenze - Estinzione della procedura esecutiva - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - Fattispecie.

079191 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO In genere.

130057 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO In genere.

Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene una condanna dotata di esecutorietà e da tale momento inizia il processo di esecuzione forzata, del quale le formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge; ne consegue che la mancata o tardiva esecuzione dei predetti adempimenti non integra un vizio - da far valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. - del pignoramento o dell'espropriazione forzata con esso iniziata, bensì un'inattività della parte comportante l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c., rispetto alla quale è dato esclusivamente il rimedio del reclamo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito - di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata per denunciare la tardiva esecuzione degli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., compiuti dal deposito della sentenza penale definitiva e non dalla lettura del dispositivo - in quanto l'opposto provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza di sospensione e disposto la prosecuzione del processo, era da qualificare come rigetto dell'eccezione di estinzione e, pertanto, impugnabile unicamente col reclamo ex art. 630 c.p.c., non già con l'opposizione agli atti esecutivi, insuscettibile di conversione in reclamo).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 686, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10238 del 2022 Rv. 664566 - 01, N. 747 del 1974 Rv. 368598 - 01, N. 11241 del 2022 Rv. 664509 - 03, N. 19283 del 2014 Rv. 632997 - 01, N. 18536 del 2007 Rv. 598818 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 35417 del 18/12/2023 (Rv. 669722 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

R. (RASI SALVATORE ALBERTO) contro C. (FERRANTE FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/05/2020

085005 FIDEIUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE Fideiussione a garanzia del credito di una banca nei confronti del proprio correntista - Versamento della somma dovuta, da parte del fideiussore, sul conto corrente del debitore principale - Efficacia estintiva del debito - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento della somma dovuta, da parte del fideiussore, sul conto corrente del debitore principale ha efficacia estintiva del debito, ove risulti certa la provenienza della suddetta somma dal garante e l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria. (Nella specie, relativa alla fideiussione cd. omnibus prestata da due soci a garanzia delle obbligazioni della società verso una banca, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva attribuito efficacia liberatoria, anche nei confronti dell'altro co-fideiussore, al bonifico effettuato da uno di essi, con denaro proprio, sul conto - avente saldo passivo - della debitrice principale, sul presupposto che il pagamento era stato effettuato per l'intero importo dovuto ed era stato accompagnato da quietanza della banca creditrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1823

Massime precedenti Vedi: N. 1955 del 2009 Rv. 606216 - 01, N. 3404 del 2018 Rv. 647599 - 01, N. 8697 del 2023 Rv. 667469 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023 (Rv. 669777 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

D. (RE GIOVANNI) contro S. (SALVI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/11/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno - Chiamata in causa del terzo quale esclusivo responsabile e, in subordine, a titolo di garanzia - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di gravame - Inscindibilità delle cause - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia -

SEZIONE TERZA

aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 8486 del 2016 Rv. 639571 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18/12/2023 (Rv. 669778 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

A. (RIENZI CARLO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2020

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991 - Mancato riconoscimento della copertura previdenziale - Contrasto con principi CEDU - Esclusione - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non si pone in contrasto con la CEDU, dovendosi escludere - secondo quanto statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, Ruggeri c. Italia - che i diritti a una pensione di vecchiaia o ad una prestazione sociale rientrano tra quelli garantiti dalla Convenzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 41, Legge 29/12/1990 num. 428 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11761 del 2022 Rv. 664803 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18/12/2023 (Rv. 669778 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

A. (RIENZI CARLO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2020

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi iscritti in anni successivi al 1998 ed anteriori al 2006 - Remunerazione ex d.lgs. n. 257 del 1991 - Difformità rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 - Contrasto con principi CEDU - Esclusione - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

La difformità, per i medici iscritti a corsi di specializzazione in anni successivi al 1998 e anteriori al 2006, tra la remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 (che si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo a partire dall'anno accademico 2006/2007) non si pone in contrasto con i principi della CEDU, dal momento che - come statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, Ruggeri c. Italia - il diniego del relativo incremento, preordinato alla salvaguardia di interessi pubblici, non determinando alcun decremento del reddito degli interessati, non ha privato questi ultimi di mezzi di sussistenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 267 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8503 del 2020 Rv. 657919 - 01, N. 6355 del 2018 Rv. 648407 - 01, N. 9103 del 2021 Rv. 660867 - 01, N. 41076 del 2021 Rv. 663493 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023 (Rv. 669780 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

B. (CAVALLARO GUALTIERO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/05/2022

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Lesione della salute di rilevante entità - Soggetto non svolgente attività lavorativa - Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.

Nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - a fronte di un'invalidità permanente del 36% occorsa a un sedicenne provvisto di un livello d'istruzione non elevato, tradottasi in disturbi quali la difficoltà di deambulazione, la zoppia e il basculamento del bacino - non gli aveva riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa generica, né in termini di "appesantimento" del risarcimento tabellare del pregiudizio non patrimoniale, né sub specie di danno patrimoniale futuro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 11750 del 2018 Rv. 648704 - 01, N. 9682 del 2020 Rv. 657848 - 01, N. 19922 del 2023 Rv. 668144 - 02, N. 26641 del 2023 Rv. 668665 - 01, N. 16844 del 2023 Rv. 667870 - 01, N. 16628 del 2023 Rv. 668169 - 01, N. 12605 del 2023 Rv. 667574 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 35571 del 20/12/2023 (Rv. 669779 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TROTTA CARMELA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2019

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione quinquennale ex art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 - Fatti anteriori al 1° gennaio 2012 - Applicabilità - Condizioni - Interruzione della prescrizione dopo la suddetta data - Termine applicabile.

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.

In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.

Riferimenti normativi: Legge 12/11/2011 num. 183 art. 4 com. 43 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 1, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Preleggi art. 11 com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 1850 del 2012 Rv. 620933 - 01, N. 1917 del 2012 Rv. 621204 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 35608 del 20/12/2023 (Rv. 669696 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (MORONI PAOLO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/09/2021

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Indennità spettanti ai vice-procuratori onorari - Revoca del decreto di liquidazione - Recupero delle somme mediante iscrizione a ruolo ex art. 187 T.U. spese - Ammissibilità - Ragioni.

A seguito della revoca del decreto di liquidazione delle indennità spettanti ai vice-procuratori onorari, al recupero delle somme indebitamente versate può procedersi ai sensi dell'art. 187 d.P.R. n. 115 del 2002, norma che consente la formazione "agevolata" di un titolo esecutivo per la riscossione dell'indebito in tutte le ipotesi previste dal cd. T.U. "Spese di giustizia" (e, dunque, anche al di là dei meri errori contabili), tenuto conto della facoltà dell'interessato di contestare il merito della pretesa attraverso la successiva opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 187

Massime precedenti Vedi: N. 25127 del 2013 Rv. 628763 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 35657 del 20/12/2023** (Rv. **669736 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.**

B. (DEL GIUDICE ALFONSO) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MASSA, 14/03/2022

079055 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Successiva cessione del credito da parte del creditore subcollocatario - Conseguenze - Rigetto della domanda - Ragioni - Applicabilità dell'art. 111 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Nuova domanda del cessionario - Ammissibilità.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

Se il creditore subcollocatario, dopo aver avanzato l'istanza ex art. 511 c.p.c., cede il proprio credito, la domanda di sostituzione dev'essere disattesa dal giudice dell'esecuzione senza ulteriore indagine, in quanto, al solo rilevante momento della distribuzione, il credito non è più nella titolarità dell'intervenuto, né può farsi applicazione dell'art. 111 c.p.c., perché l'interveniente in sostituzione non è propriamente parte della procedura, dato che il suo intervento non costituisce esercizio dell'azione esecutiva nei confronti dell'esecutato o del sostituito; resta comunque ferma la possibilità, per il cessionario del credito, di proporre un'ulteriore e autonoma domanda ex art. 511 c.p.c. prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 596, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26054 del 2020 Rv. 659907 - 01, N. 15981 del 2023 Rv. 668267 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 36088 del 27/12/2023** (Rv. **669756 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

A. (ACONE MODESTINO) contro C. (PALMIERI FELICIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/06/2021

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Mancata contestazione nel primo grado di giudizio - Successiva contestazione in appello - Conseguenze in ordine all'onere della prova - Applicabilità della previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c - Irrilevanza - Fondamento.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata contestata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l'onere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14

Massime precedenti Conformi: N. 8389 del 2009 Rv. 607734 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 36108 del 27/12/2023** (Rv. **669757 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

M. (DE MARTINI CORRADO) contro N. (COLEINE FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/04/2021

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili - Carezza di forma scritta - Orientamento anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020 - Omesso ritrasferimento del bene - Azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità - Fondamento - Sopravvenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale - Conseguenze - Esperibilità di azione contrattuale - Termine di prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla ub considerazione della ritenuta nullità del patto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiduciari, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovare, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1453, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 552 del 2021 Rv. 660089 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6459 del 2020 Rv. 657212 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 36081 del 27/12/2023** (Rv. **669724 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

M. (DI BENEDETTO ALFONSO) contro D.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/12/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Vizi del sub-procedimento di vendita - Rimedio ex art. 591-ter c.p.c. - Limiti - Controversie tra le parti o gli offerenti - Opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni - Necessità.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

I vizi degli atti del sub-procedimento di vendita dinanzi al professionista delegato sono denunciabili col rimedio di cui all'art. 591-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) al solo scopo di superare eventuali difficoltà in cui sia incorso il delegato nell'espletamento dell'incarico, mentre, laddove si tratti di risolvere, con efficacia di giudicato, le controversie insorte tra le parti del procedimento o tra gli offerenti, è necessario proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., in via derivata, contro il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni (di regola, il decreto di trasferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5175 del 2018 Rv. 648289 - 01, N. 6083 del 2023 Rv. 667841 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36070 del 27/12/2023 (Rv. 669699 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (GOBBI LUISA) contro Q. (DE STEFANO ROBERTO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE COMO, 12/03/2019

133035 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE - Presidente di un consorzio - Autorizzazione di agire o resistere in giudizio prevista dallo statuto - Mancata delibera dell'assemblea - Conseguenze - Ricorso per cassazione preposto senza la detta autorizzazione - Inammissibilità del ricorso.

La delibera dell'assemblea di un consorzio, richiesta dallo statuto affinché il Presidente possa agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente, sicché la relativa mancanza comporta l'inefficacia degli atti processuali compiuti attraverso il Presidente stesso, con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione da quest'ultimo proposto in mancanza della suddetta autorizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2606, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7753 del 1995 Rv. 493310 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36099 del 27/12/2023 (Rv. 669725 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

M. (RICCIONI ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/09/2020

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danno permanente - Sentenza di condanna al risarcimento - Omessa esecuzione - Autonomo titolo di responsabilità - Esclusione.

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI In genere.

L'omessa esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno permanente non integra un autonomo titolo di responsabilità rispetto alla iniziale condotta illecita, contribuendo, piuttosto, ad aggravarne le conseguenze.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 16009 del 2000 Rv. 542808 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5023 del 2010 Rv. 612071 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36100 del 27/12/2023 (Rv. 669697 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

S. (TAVERI ANGELO DANIELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/03/2021

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Primo grado di giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Appello - Cumulo di cause scindibili - Autonomia delle decisioni sui singoli rapporti - Conseguenze in tema di ammissibilità delle impugnazioni - Fattispecie.

133186 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.

Nell'ipotesi in cui la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di più responsabili in solido abbia dato luogo a un litisconsorzio facoltativo passivo (tradottosi, in grado di appello, in un cumulo di cause scindibili), l'impugnazione della decisione di primo grado relativamente ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri, con la conseguenza che eventuali affermazioni della sentenza d'appello le quali, pur finalizzate a risolvere una questione afferente al rapporto ancora sub judice, riguardino quello dell'attore con altro convenuto, non sono impugnabili nei confronti di quest'ultimo, a pena di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno solo dei corresponsabili in solido, aveva ridotto l'importo dovuto a titolo di risarcimento limitatamente a quest'ultimo, in ragione dell'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla statuizione di condanna dell'altro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 13607 del 2011 Rv. 618523 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 (Rv. 669723 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (DE ROGATIS ANDREA) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/02/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità iure successionis in favore degli eredi - Esclusione - Ragioni - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti - Presumibile durata della residua sopravvivenza - Rilevanza ai fini della liquidazione equitativa del danno - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un

SEZIONE TERZA

danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 26851 del 2023 Rv. 668759 - 03, N. 26300 del 2021 Rv. 662499 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 36106 del 27/12/2023 (Rv. 669761 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

R. (SEGRETO ANGELO) contro M. (MARIANI SABRINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/05/2020

031070 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - IN GENERE Esposizione dell'immagine altrui - Mancanza del consenso dell'interessato - Finalità culturale ex art. 97 della legge sul diritto d'autore - Presupposti - Fattispecie.

122030 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - ABUSO In genere.

Lo scopo culturale - che, ai sensi dell'art. 97 della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore), legittima l'esposizione dell'immagine altrui anche in mancanza del consenso dell'interessato - consiste in una finalità di puro interesse generale, come tale priva di risvolti lucrativi e personali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'esposizione dell'immagine di un famoso ex calciatore, nell'ambito di una mostra allestita all'interno di uno stadio, sul presupposto che essa non aveva finalità lucrative, bensì culturali e didattiche, mirando a celebrare la gloria dei campioni del passato e a farne conoscere le gesta anche ai più giovani).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge del 1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge del 1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24221 del 2015 Rv. 638033 - 01, N. 5790 del 1979 Rv. 402433 - 01, N. 1748 del 2016 Rv. 638444 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. **3**, **Ordinanza n. 36272 del 28/12/2023** (Rv. **669782 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

B. (DAL BEN MARCO ANTONIO) contro B. (MORGIA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/09/2020

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Giudizio d'appello - Qualificazione della domanda - Potere officioso del giudice - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

Il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo. (Nella specie, in cui la domanda volta al recupero delle somme versate quali premi assicurativi di polizze rivelatesi false era stata qualificata dal giudice di primo grado alla stregua di azione di ripetizione dell'indebito, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che l'aveva riqualificata come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, basandosi sui medesimi fatti oggetto dell'originaria prospettazione dell'attore, che faceva espresso riferimento alla condotta colposa delle promotrici finanziarie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12875 del 2019 Rv. 653896 - 01, N. 20932 del 2019 Rv. 655187 - 01

Sez. **3**, **Sentenza n. 36258 del 28/12/2023** (Rv. **669781 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

I. (STANIZZIO ANTONIO) contro P. (MEDICI ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2021

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Eccezione di giudicato esterno - Non contestazione - Onere della prova in capo all'eccepiente - Contenuto - Esplicita ammissione della formazione del giudicato - Applicabilità - Esclusione.

La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4803 del 2018 Rv. 647893 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6868 del 2022 Rv. 664109 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 36189 del 28/12/2023** (Rv. **669708 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (FALANGA MAURIZIO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2022

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Produzione di copia della sentenza priva della data di pubblicazione - Tardività della notifica rispetto alla data di deliberazione - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui sia stata depositata una copia autentica della sentenza impugnata, dalla quale non si evinca la data della relativa pubblicazione, il ricorso per cassazione è inammissibile ove sia stato notificato in data che risulti intempestiva in relazione al termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dal giorno della deliberazione della sentenza medesima. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che la data di pubblicazione della sentenza impugnata, non riportata nella copia depositata dal ricorrente, non potesse desumersi dall'indicazione contenuta nell'attestazione di conformità all'originale del provvedimento, e tenuto conto che il ricorso medesimo era stato notificato oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dalla data di deliberazione della sentenza suddetta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2721 del 2014 Rv. 629944 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24885 del 2023 Rv. 668844 - 02

Sez. 3, **Ordinanza n. 36312 del 28/12/2023** (Rv. **669739 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

B. (CHIAPPARELLI FRANCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 04/01/2022

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale - Deducibilità in sede di opposizione distributiva da parte di un creditore intervenuto concorrente - Ragioni - Onere probatorio a carico del creditore opponente - Fondamento.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccepiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500

Massime precedenti Vedi: N. 31575 del 2023 Rv. 669472 - 02, N. 2904 del 2021 Rv. 660523 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36283 del 28/12/2023 (Rv. 669726 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

B. (SARLO MARIO) contro S. (SERVILLO TIZIANA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 20/01/2020

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Pagamento parziale del condòmino in misura eccedente la propria quota - Recupero, in via di regresso, della quota afferente ad altri condòmini - Estinzione delle corrispondenti obbligazioni parziarie nei confronti del creditore - Limiti e condizioni.

Nel caso in cui il condòmino escusso per l'intero, dopo aver pagato una parte del debito condominiale eccedente la propria quota, abbia recuperato da altri condòmini, in via di regresso, la somma corrispondente alla quota di pertinenza di ciascuno di essi, il relativo pagamento ha efficacia estintiva delle rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore nella misura in cui sia stato effettivamente riversato in favore di quest'ultimo, potendo essere effettuata la relativa imputazione anche ex post, con la comunicazione di cui all'art. 63 disp. att. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1295

Massime precedenti Vedi: N. 34220 del 2023 Rv. 669643 - 03 Rv. 669643 - 02, N. 14530 del 2017 Rv. 644621 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9148 del 2008 Rv. 602479 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 36127 del 28/12/2023 (Rv. 669698 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

C. (APERIO BELLA LEOPOLDO) contro G. (ALBERICI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/03/2020

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Appendice di vincolo cd. complesso - Contenuto - Qualificazione alla stregua di contratto in favore di terzo - Conseguenze - Obblighi di buona fede del promittente nei confronti del terzo - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di assicurazione contro i danni, la cd. appendice di vincolo complesso - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario - dev'essere qualificata come contratto in favore di terzo, con conseguente diritto di quest'ultimo di pretendere, ai sensi dell'art. 1411, comma 2,

SEZIONE TERZA

c.c., non solo l'esecuzione della prestazione principale, ma anche l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente di metterlo a conoscenza delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti dalle stesse all'esercizio del diritto all'indennizzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo dell'assicuratore di informare il terzo beneficiario del mancato pagamento del premio da parte dello stipulante, dal quale era scaturita la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1411 com. 2, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25610 del 2015 Rv. 638301 - 01, N. 31345 del 2022 Rv. 666079 - 03

Sez. 3, Ordinanza n. 36293 del 28/12/2023 (Rv. 669727 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

Q. (POMES MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/10/2022

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento di scrittura privata - Omessa proposizione dell'istanza di verificaione - Successiva proposizione di querela di falso - Declaratoria di inammissibilità di quest'ultima - Efficacia probatoria della scrittura - Esclusione.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui la querela di falso, proposta successivamente al rituale disconoscimento di una scrittura privata, venga dichiarata inammissibile, il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria, qualora la parte che intenda avvalersene non abbia proposto l'istanza di verificaione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 27506 del 2017 Rv. 646187 - 01, N. 2152 del 2021 Rv. 660391 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36270 del 28/12/2023 (Rv. 669799 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

S. (RAGO LOREDANA) contro V.

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 15/04/2021

174037 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE Concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Presupposti - Perdita delle cose trasportate - Responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TERZA

Poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1693

Massime precedenti Vedi: N. 12420 del 2020 Rv. 658223 - 01, N. 2773 del 1979 Rv. 399077 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36530 del 29/12/2023 (Rv. 669748 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

A. (COSSU BRUNO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/12/2020

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione – Diritto di critica – Efficacia esimente – Presupposti – Giudizio di verità (anche putativa) del fatto – Oggetto – Fatto cui viene fatta risalire la diffamazione – Necessità – Fatti presupposti – Esclusione – Fattispecie.

In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'efficacia esimente del diritto di critica postula la verità (anche putativa) del fatto suscettibile di rivestire valenza diffamatoria e non di altri, nemmeno se costituenti il presupposto del primo. (Nella specie - relativa a un caso in cui un questore aveva affermato che dovevano interpretarsi come un implicito invito a un gruppo di facinorosi a prendere parte a una manifestazione di protesta le dichiarazioni rese dall'organizzatore, il quale aveva preannunciato che non vi sarebbe stato un servizio d'ordine interno -, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la scriminante del diritto di critica, erroneamente incentrando il giudizio di verità sul contenuto estrinseco delle suddette dichiarazioni, anziché sul fatto che dalle stesse era stato indotto, consistente nell'agevolazione delle azioni violente ventilate dal gruppo sopra richiamato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21892 del 2023 Rv. 668592 - 01, N. 19204 del 2023 Rv. 668176 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36544 del 29/12/2023 (Rv. 669788 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

I. (DELLA VALLE ALESSANDRO) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 27/10/2022

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Acque reflue urbane - Obbligo di trattamento ai sensi dell'art.

SEZIONE TERZA

105, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - Mancata emanazione dei provvedimenti regionali integrativi di cui all'all. 5 della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 - Conseguenze - Trattamento biologico con sedimentazione secondaria - Necessità - Fondamento.

In tema di servizio idrico integrato, l'impossibilità di sottoporre le acque reflue a un trattamento "equivalente" a quello di carattere secondario di cui all'art. 105, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, a causa della mancata emanazione dei provvedimenti regionali integrativi di cui all'allegato 5 della parte terza del d.lgs. citato, non autorizza il gestore a procedere al solo trattamento con sedimentazione primaria, obbligandolo, piuttosto, ad eseguire il menzionato trattamento secondario, in ossequio ai criteri della buona fede oggettiva e della diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c., i quali escludono che il debitore possa liberarsi della propria obbligazione eseguendo una prestazione qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella imposta dalla legge (specie allorquando - come nella specie - l'esattezza dell'adempimento sia funzionale al soddisfacimento non già del solo interesse creditorio, ma anche di quello superiore di natura pubblicistica alla tutela ambientale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 105 com. 3, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176

Sez. 3, Ordinanza n. 36519 del 29/12/2023 (Rv. 669785 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

P. (CITTERIO CHIARA ADELE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2021

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Diritto al rimborso ex art. 142 c.ass. - Spese sostenute dall'Inail per l'accertamento della spettanza e della misura dell'indennizzo - Inclusione - Fondamento.

In virtù della formulazione letterale dell'art. 142, comma 1, c.ass. (che fa generico riferimento alle "spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato"), il diritto di surrogazione in favore dell'INAIL comprende anche le spese sostenute per l'accertamento della spettanza e della misura dell'indennizzo, benché le stesse non siano qualificabili in senso stretto alla stregua di danno patrimoniale dal punto di vista del danneggiato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14981 del 2022 Rv. 664824 - 03, N. 29219 del 2019 Rv. 655759 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36504 del 29/12/2023 (Rv. 669740 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

S. (NOTARO TERESA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/02/2020

SEZIONE TERZA

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Giudizio di risarcimento dei danni da emotrasfusione - Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Prova del nesso causale - Rilevanza - Fondamento.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

Il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19129 del 2023 Rv. 668217 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36497 del 29/12/2023 (Rv. 669728 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

S. (BENEDETTO GIOVANNI) contro D. (SCHIATTI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/12/2019

058024 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) Inadempimento contrattuale - Domanda risarcitoria in assenza di domanda di risoluzione del contratto - Corrispettivo inutilmente versato alla controparte - Parametro di quantificazione del danno - Utilizzabilità.

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 6886 del 2014 Rv. 630230 - 01, N. 28022 del 2021 Rv. 662868 - 02, N. 22277 del 2023 Rv. 668637 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36524 del 29/12/2023 (Rv. 669786 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

G. (DI RELLA LUIGI) contro S. (DI PINTO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/06/2022

089016 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER PRESCRIZIONE Proscioglimento dell'imputato per prescrizione - Autonoma qualificazione del fatto in sede civile - Necessità - Mancata formulazione della contestazione penale suppletiva - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE In genere.

A seguito di annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, il giudice civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve procedere a un'autonoma qualificazione del fatto, indipendente dalla formale imputazione penale, restando conseguentemente irrilevante la mancata formulazione, in quella sede, della contestazione suppletiva ex art. 521 c.p.p. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che, pronunciandosi in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile vittima di lesioni personali, reputando irrilevante, ai fini civilistici, che all'iniziale contestazione, in sede penale, delle stesse quali aggravante del reato di rissa non fosse seguita una rituale contestazione suppletiva quale autonomo titolo di reato, ai sensi dell'art. 521 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8997 del 2022 Rv. 664579 - 03, N. 3368 del 2023 Rv. 667174 - 01, N. 30496 del 2022 Rv. 666267 - 01, N. 9358 del 2017 Rv. 644002 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36494 del 29/12/2023 (Rv. 669783 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**
Relatore: **GORGONI MARILENA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

T. (CARUSO GIOVANNI) contro I. (CUOMO DONATELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/08/2019

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto di locazione - Domanda di risoluzione per morosità del conduttore - Importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. - Valutazione del comportamento successivo alla proposizione della domanda - Necessità - Fondamento.

104035 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA' In genere.

A fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20551 del 2014 Rv. 632406 - 01, N. 30730 del 2019 Rv. 656228 - 03

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 36518 del 29/12/2023 (Rv. 669784 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

G. (MALATESTA FRANCESCO) contro P. (DE ROSE DORA)

Rigetta, TRIBUNALE TRIESTE, 13/09/2021

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Poste italiane – Servizio di bonifico domiciliato – Pagamento in favore di soggetto non legittimato – Responsabilità contrattuale – Configurabilità – Conseguenze in punto di onere della prova.

Nel caso di pagamento eseguito in favore di un soggetto non legittimato, mediante servizio di bonifico domiciliato, si configura, in capo a Poste Italiane S.p.A., una responsabilità di tipo contrattuale, con la conseguenza che su quest'ultima grava l'onere di dimostrare, alternativamente, di avere esattamente adempiuto (pagando al reale beneficiario) ovvero di avere, comunque, eseguito la prestazione con la diligenza qualificata discendente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., dalla propria qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26866 del 2022 Rv. 665718 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12477 del 2018 Rv. 648275 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36511 del 29/12/2023 (Rv. 669729 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

A. (DE LEO GIUSEPPE) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/11/2022

136107 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE Apertura di vedute ex art. 905 c.c. – Distanze legali – Violazione – Azione ripristinatoria e azione risarcitoria – Legittimazione passiva – Differenze.

In caso di violazione delle distanze legali per l'apertura di vedute ex art. 905 c.c., l'azione volta alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, integrando un'actio negatoria servitutis di carattere reale, può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario dell'immobile dal quale la veduta abusiva è esercitata, mentre l'azione risarcitoria per il conseguente pregiudizio è esperibile tanto nei confronti di quest'ultimo quanto dell'autore della violazione, quali responsabili in solido.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 2058

Massime precedenti Vedi: N. 25495 del 2021 Rv. 662317 - 01, N. 458 del 2016 Rv. 638214 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 36541 del 29/12/2023** (Rv. **669787 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

C. (PACE ALESSANDRO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2021

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello incidentale - Modalità di proposizione - Necessità della notifica - Nei confronti della parte costituita - Esclusione - Nei confronti del contumace - Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.

La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 19754 del 2014 Rv. 632336 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 36399 del 29/12/2023** (Rv. **669762 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ROSSELLO CARMELO CARLO**. Relatore: **ROSSELLO CARMELO CARLO**.

G. (GAROFANO PASQUALE) contro D. (STICCO ELIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2021

011047 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Danni causati a terzi dall'appaltatore - Responsabilità concorrente del committente - Presupposti - Culpa in eligendo del committente o esecuzione di sue direttive inderogabili - Necessità - Relativo accertamento - Attribuzione al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In genere.

Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive, costituendo l'accertamento della sussistenza di tali circostanze un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10588 del 2008 Rv. 603248 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 36357 del 29/12/2023 (Rv. 669758 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (PIZZIGONI GIOVANNI) contro S. (MALATESTA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/11/2021

018140 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE Navigazione temporanea ex art. 31, comma 1, d.lgs. n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto) - Assicurazione della responsabilità civile - Scadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 2, d.lgs. citato - Conseguenze - Nullità del contratto di assicurazione - Esclusione - Ragioni - Inefficacia tra le parti - Opponibilità ai terzi danneggiati - Esclusione.

La scadenza dell'autorizzazione alla navigazione temporanea per le unità da diporto, di cui all'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto), non facendo venir meno il rischio assicurato, non determina la nullità del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, bensì, in caso di specifica pattuizione in tal senso, la sua inefficacia limitatamente al rapporto tra le parti, come tale inopponibile ai terzi danneggiati che esercitano l'azione diretta prevista dal combinato disposto degli artt. 123 e 144 c.ass.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/07/2005 num. 171 art. 31, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 123, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 24469 del 2014 Rv. 633400 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 36357 del 29/12/2023 (Rv. 669758 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (PIZZIGONI GIOVANNI) contro S. (MALATESTA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/11/2021

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Condotta colposa del danneggiato - Contenuto - Fattispecie.

Il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma anche di regole di ordinaria prudenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un gravissimo incidente occorso ai passeggeri di un natante d'altura nel corso di un giro di prova, aveva escluso la responsabilità concorrente degli stessi per non aver indossato i giubbini di salvataggio, in base al mero rilievo dell'assenza di un corrispondente obbligo e senza considerare se il relativo utilizzo non rispondesse a canoni di ordinaria prudenza, tenuto conto dell'elevatissima velocità notoriamente raggiunta da tale tipo di imbarcazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7515 del 2018 Rv. 648304 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11095 del 2020 Rv. 658149 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 36606 del 30/12/2023** (Rv. **669760 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

Z. (GREGGIO MICHELE) contro M. (PERUCCA ORFEI CLAUDIA DOMIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2020

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Termine ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 - Offerta reale del prezzo - Notifica del relativo verbale al creditore assente - Sufficienza - Espletamento degli ulteriori adempimenti di cui all'art. 1212 c.c. - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini del rispetto del termine per il pagamento del prezzo nel riscatto agrario, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, le norme in tema di offerta reale vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, dovendo, pertanto, ritenersi sufficiente la notifica del verbale dell'offerta al creditore assente, senza che sia necessario l'espletamento degli ulteriori adempimenti di cui all'art. 1212 c.c., i quali potrebbero rivelarsi inutili laddove intervenisse l'accettazione da parte del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 74, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10605 del 2016 Rv. 639954 - 01, N. 33380 del 2022 Rv. 666343 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023** (Rv. **669749 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

A. (TORTORELLA MARCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/07/2019

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Fondamento costituzionale - Art. 111 Cost. - Mala fede o colpa grave - Contenuto - Fattispecie.

Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32001 del 2022 Rv. 666062 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. **3**, **Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023** (Rv. **669750 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

D. (DI DONNA LUCA) contro C. (DE SANCTIS MANGELLI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/06/2021

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. - Concorso con l'azione di responsabilità excontrattuale ex art. 2043 c.c. - Ammissibilità - Esclusione - Proponibilità in autonomo giudizio - Inammissibilità - Fattispecie.

L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12029 del 2017 Rv. 644286 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28527 del 2018 Rv. 651656 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368 - 02

Sez. **3**, **Ordinanza n. 36601 del 30/12/2023** (Rv. **669759 - 01**)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (COSI SAVERIO) contro B. (CONTI LEOPOLDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/10/2020

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Sentenza pronunciata esclusivamente nei confronti dell'avente causa - Implicita estromissione del dante causa - Sussistenza - Impugnazione, nei soli confronti del dante causa, priva di censure relative all'estromissione - Conseguenze - Inammissibilità.

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, laddove la decisione sia pronunciata esclusivamente nei confronti dell'avente causa e della relativa controparte, si determina un'estromissione implicita del dante causa, sicché è inammissibile l'impugnazione rivolta unicamente nei confronti di quest'ultimo, ove priva di censure relative alla statuizione di estromissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 10955 del 2007 Rv. 597737 - 01, N. 2707 del 2005 Rv. 581200 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 36562 del 30/12/2023 (Rv. 669789 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

B. (STEFANI RUGGERO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/10/2020

132055 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE Accordi contenenti attribuzioni patrimoniali a favore dell'altro coniuge - Natura onerosa o gratuita - Criteri distintivi - Fattispecie.

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., aveva qualificato come gratuita l'attribuzione patrimoniale con cui, nell'ambito dell'accordo per la separazione consensuale, il marito aveva ceduto alla moglie la propria quota indivisa di alcuni immobili cointestati, senza tener conto delle risultanze istruttorie comprovanti la provenienza dall'eredità paterna della donna delle somme utilizzate per l'edificazione degli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 711, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Conformi: N. 27409 del 2019 Rv. 655668 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36613 del 30/12/2023 (Rv. 669751 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

B. (SIGGIA FABRIZIO) contro A. (DI BRINA LEONARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/12/2019

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Fatto illecito in concorso - Responsabilità del terzo per il fatto di uno dei concorrenti - Regresso - Misura della responsabilità - Corrispondenza con la quota ascrivibile alla colpa del soggetto per il quale il terzo debba rispondere - Sussistenza.

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In genere.

Qualora il danno sia imputabile alla concorrente condotta colposa, diversamente graduata, di più persone, la responsabilità del soggetto tenuto a rispondere, a titolo oggettivo, del fatto di uno dei concorrenti si determina, ai fini del regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., sulla base della misura di quella di quest'ultimo.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16417 del 2011 Rv. 619443 - 01, N. 36902 del 2022 Rv. 666287 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36560 del 30/12/2023 (Rv. 669594 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

M. (MICCOLI COSIMO) contro U. (MARTINI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/05/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013540/2023 66765902

Massime precedenti Conformi: N. 13540 del 2023 Rv. 667659 - 02

DICEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L, Ordinanza n. 33592 del 01/12/2023 (Rv. 669398 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.

D. (DIPIERRO VITO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/11/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni - Soggetto deceduto a seguito di trasfusioni ed emoderivati - Familiare superstite - Assegno una tantum ex art. 2, comma 3, l. n. 210 del 1992, come modificata dalla l. n. 238 del 1997 - Rivalutazione monetaria - Decorrenza - Individuazione - Ragioni.

In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni, la decorrenza della rivalutazione monetaria dell'assegno una tantum ex art. 2, comma 3, l. n. 210 del 1992 va individuata nella data di decesso del soggetto danneggiato e non nell'entrata in vigore dell'art. 1 della l. n. 238 del 1997, in quanto lo scopo della rivalutazione è soltanto la neutralizzazione del ritardo nell'erogazione della prestazione, non già quello di renderla attuale in termini monetari, finalità a cui ha provveduto il legislatore rideterminandola negli anni.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 548 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24072 del 2011 Rv. 619677 - 01

Sez. L, Sentenza n. 33799 del 04/12/2023 (Rv. 669556 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/01/2021

150031 RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE Decreto presidenziale - Natura giurisdizionale - Condizioni - Necessità che la decisione riguardi ricorsi proposti dopo il 16 settembre 2010 - Sussistenza - Fondamento.

Soltanto a partire dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, si è completato - in virtù, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del citato d.lgs. (secondo cui il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa") - il processo di completa "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ne consegue che solo le decisioni presidenziali adottate all'esito di ricorsi proposti a partire da tale data hanno natura giurisdizionale e sono suscettibili di passare in giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 69

Massime precedenti Conformi: N. 20054 del 2013 Rv. 628093 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, Sentenza n. 33964 del 05/12/2023 (Rv. 669557 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

F. (RACCUGLIA TOMMASO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/09/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Selezione ex artt. 12 o 17 della l. n. 49 del 1987 di candidati esterni da parte della P.A. - Controllo di legittimità nella conduzione delle operazioni di scelta - Configurabilità - Limiti - Nesso causale tra la violazione delle regole di buona fede ed il danno da perdita di chance - Onere della prova.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

La selezione, da parte della P.A., di candidati esterni per un determinato incarico, ai sensi dell'art. 12 o 17 della l. n. 49 del 1987, secondo una disciplina paritetica di diritto privato, non si sottrae al controllo di legittimità nella conduzione delle operazioni di scelta, sotto il profilo del rispetto dei parametri di correttezza e buona fede - con riferimento all'osservanza delle regole procedurali fissate dalla stessa P.A. e di eventuali prassi consolidate, rispetto alle quali emergano deviazioni manifestamente ingiustificate o comportamenti discriminatori -, restando a carico di chi agisce la prova del nesso causale tra la violazione di tali regole di buona fede e il danno da perdita di chance di cui si assume la sussistenza.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Legge 26/02/1987 num. 49 art. 17, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10429 del 2014 Rv. 630804 - 01, N. 10904 del 2005 Rv. 581603 - 01, N. 4014 del 2016 Rv. 639086 - 01, N. 22029 del 2022 Rv. 665136 - 01

Sez. L, Sentenza n. 33975 del 05/12/2023 (Rv. 669558 - 01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

P. (GIGLI TIZIANO GIUSEPPE) contro C. (MORACE GIOVANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/02/2018

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Controversia avente ad oggetto la contestazione circa la ripartizione o la determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato - Posizione giuridica soggettiva - Diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione - Configurabilità - Conseguenze - Sindacato da parte del giudice ordinario di tutti i vizi dell'atto adottato dalla P.A. datore di lavoro - Sussistenza.

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE In genere.

Nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini

SEZIONE LAVORO

dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14728 del 2006 Rv. 590927 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33365 del 2022 Rv. 666191 - 01, N. 27285 del 2017 Rv. 646238 - 01

Sez. L, Sentenza n. 34018 del 05/12/2023 (Rv. 669559 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DE MARINIS NICOLA. Relatore: DE MARINIS NICOLA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

P. (VERLINGIERI KATIUSCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/02/2018

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti da graduatorie ad esaurimento - Art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 - Interpretazione - Formazione di distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso con riferimento a ciascun ambito territoriale.

L'art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 - ove è previsto, con riferimento ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti da graduatorie ad esaurimento, che "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" - va interpretato, avuto anche riguardo all'"Allegato 1" al predetto c.c.n.i. - il quale dispone, tra l'altro, che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto" e che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" -, nel senso che l'assegnazione delle cattedre consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale, al loro interno poi strutturate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 08/04/2016 art. 6, Contr. Coll. 08/04/2016 all. 1

Sez. L, Sentenza n. 34482 del 11/12/2023 (Rv. 669560 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (IOZZIA VINCENZO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/02/2017

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Lavoratori agricoli - Iscrizione negli elenchi a validità prorogata - Art. 6, comma 1, della l. n. 334 del 1968 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO

Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata si applica l'art. 6, comma 1, della l. n. 334 del 1968, che prevede la cancellazione dagli elenchi in caso di emigrazione protrattasi oltre un biennio, in quanto i predetti lavoratori non possono considerarsi estranei alla più ampia disciplina dettata per la formazione degli elenchi e, in particolare, per le cause generali di cessazione dall'iscrizione. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha escluso - in relazione a vicenda nella quale una lavoratrice era stata cancellata dagli elenchi poiché allontanatasi dal territorio nazionale dall'aprile del 1967 al luglio del 1971 - che il meccanismo delle cancellazioni ridisciplinato dall'art. 1, comma 2, della citata l. n. 334 del 1968 potesse riguardare solo i nuovi iscritti, anche sul rilievo che il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi non impedisce che una norma trovi applicazione a situazioni e rapporti - purché suscettibili di considerazione e disciplina autonoma prescindendo dal loro fatto generatore - ancora in essere al momento della sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1968 num. 334 art. 6 com. 1, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 322 art. 1 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 334 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15147 del 2007 Rv. 598418 - 01, N. 16039 del 2016 Rv. 641670 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 34524 del 11/12/2023 (Rv. 669562 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 29/07/2016

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Contribuzione aggiuntiva sul trattamento di fine rapporto ex art. 3 della l. n. 297 del 1982 - Ambito di applicazione - Dipendenti INPS soggetti alla disciplina dell'indennità di fine servizio - Inclusione - Fondamento.

In tema di contribuzione aggiuntiva sulle quote di trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 3 della l. n. 297 del 1982, è legittima la trattenuta operata dall'INPS a carico dei propri dipendenti, sebbene costoro siano soggetti alla disciplina dell'indennità di fine servizio e non a quella del trattamento di fine rapporto, atteso che la contribuzione aggiuntiva è destinata a finanziare l'aumento delle pensioni di assicurazione generale obbligatoria a perequazione automatica, con la conseguenza che tutti gli iscritti all'AGO vanno a tal fine equiparati in quanto, se uguale è il trattamento pensionistico, uguale deve essere l'onere contributivo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25549 del 2016 Rv. 642233 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 34512 del 11/12/2023 (Rv. 669561 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

P. (FOSSATI CARLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/05/2019

103180 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE Contratto collettivo di armonizzazione - Durata non

SEZIONE LAVORO

predeterminata - Recesso unilaterale - Mancato preavviso - Ultrattività sine die - Esclusione - Fondamento.

Il mancato preavviso nel recesso unilaterale da un accordo collettivo di armonizzazione a tempo indeterminato non può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo a favore dei lavoratori, poiché la violazione dell'obbligo di preavviso produce unicamente conseguenze di natura risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 23105 del 2019 Rv. 655017 - 01, N. 21279 del 2010 Rv. 615071 - 01, N. 13988 del 2017 Rv. 644536 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023 (Rv. 669564 - 04)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (VACCARO SALVATORE) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2022

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti di lavoro a tempo determinato - Attività stagionali - Individuazione contenuta nella causale dei contratti - Accertamento del giudice in caso di contestazione del lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità - Onere della prova gravante sul datore di lavoro.

In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 21 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31066 del 2021 Rv. 662674 - 01, N. 30939 del 2023 Rv. 669541 - 01, N. 5064 del 2023 Rv. 666936 - 01, N. 21147 del 2012 Rv. 624507 - 01, N. 8302 del 2006 Rv. 589206 - 01, N. 2680 del 2015 Rv. 634282 - 01, N. 8294 del 2006 Rv. 590790 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023 (Rv. 669564 - 02)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (VACCARO SALVATORE) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2022

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA

SEZIONE LAVORO

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti di lavoro a tempo determinato
- Deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi - Settore dell'agricoltura
- Applicabilità - Condizioni.

In tema di contratti di lavoro a termine, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 21 com. 2, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5064 del 2023 Rv. 666936 - 01, N. 21147 del 2012 Rv. 624507 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023 (Rv. 669564 - 01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (VACCARO SALVATORE) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2022

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Ente di sviluppo agricolo (ESA) per la Sicilia - Qualificabilità come imprenditore agricolo - Esclusione - Conseguenze - Contratti di lavoro a tempo determinato - Disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2015 - Applicabilità - Esclusione.

158057 SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE In genere.

L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico, il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; ne consegue che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2015.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 29 com. 1 lett. B, Legge Reg. Sicilia 10/08/1965 num. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135

Massime precedenti Vedi: N. 13481 del 2002 Rv. 557402 - 01, N. 15494 del 2011 Rv. 618630 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023 (Rv. 669564 - 03)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (VACCARO SALVATORE) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2022

SEZIONE LAVORO

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti di lavoro a tempo determinato - Attività agricola stagionale - Presupposti - Attività relative a necessità operative che proseguono per tutto l'anno - Lavoratori addetti stabilmente alle predette attività - Qualificabilità come lavoratori stagionali - Esclusione.

In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola; ne consegue che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) alle attività imprenditoriali connesse alle necessità operative che proseguono per tutto il corso dell'anno - come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari, e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena - devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 21 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 31066 del 2021 Rv. 662674 - 01, N. 5064 del 2023 Rv. 666936 - 01, N. 21147 del 2012 Rv. 624507 - 01

Sez. I, Sentenza n. 34724 del 12/12/2023 (Rv. 669563 - 01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

G. (SANTULLI TERESA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/07/2018

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - Applicazione alle progressioni verticali - Sussistenza.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - nella parte in cui è previsto che "Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" -, si applica anche alle progressioni verticali dei dipendenti all'interno della medesima P.A. disposte in seguito a concorsi interni che comportino l'inquadramento dei lavoratori in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 21 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6264 del 2019 Rv. 653180 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7218 del 2020 Rv. 657217 - 01, N. 24879 del 2017 Rv. 645663 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 34741 del 12/12/2023** (Rv. **669579 - 01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/02/2022

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Danno c.d. comunitario conseguente alla illegittima reiterazione di contratti a termine - Prescrizione decennale - Decorrenza - Dall'ultimo dei contratti - Fondamento - Numero dei contratti - Rilevanza solo ai fini della quantificazione.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5740 del 2020 Rv. 657303 - 01, N. 4960 del 2023 Rv. 666913 - 01, N. 9402 del 2017 Rv. 643756 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01

Sez. **L**, **Sentenza n. 35056 del 14/12/2023** (Rv. **669565 - 01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (BRACCIALE FRANCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2018

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI Dirigenti medici a tempo indeterminato in regime di esclusività - Svolgimento di libera professione intramuraria - Diritto soggettivo - Sussistenza - Condizioni - Obbligo gravante sull'azienda sanitaria - Contenuto - Inadempimento - Azione risarcitoria - Oneri di allegazione e prova.

Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che grava sull'Azienda sanitaria l'obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato; pertanto, l'inadempimento dell'Azienda legittima il predetto dirigente a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata dagli ordinari principi in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quinquies CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 72 com. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 com. 10 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 54 com. 2, DPCM 27/03/2000 art. 5

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 13391 del 2023 Rv. 668181 - 01, N. 25584 del 2018 Rv. 650915 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 35363 del 18/12/2023 (Rv. 669590 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

D. (MATTICOLI RITA) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/04/2017

092042 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI Ente previdenziale - Pagamenti indebiti - Accertamento passato in giudicato del giudice contabile - Azione restitutoria - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia restitutoria (nella specie, per il recupero delle somme erogate "sine titolo" come indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità) che scaturisce da una decisione del giudice contabile già passata in giudicato, in quanto il diritto di credito dell'ente previdenziale, ormai certo nell'an e nel quantum, ha assunto un'autonoma rilevanza e si sostanzia nella richiesta di restituzione di una somma corrisposta indebitamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26961 del 2009 Rv. 611015 - 01, N. 9436 del 2023 Rv. 667444 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 35527 del 19/12/2023 (Rv. 669592 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

F. (IOFFREDI VINCENZO) contro P. (CAPPONI MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/10/2019

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Fallimento dell'impresa - Prosecuzione di attività conservative in funzione del trasferimento a terzi - Provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio - Mancanza - Irrilevanza - Licenziamento della lavoratrice madre - Nullità - Ragioni.

In caso di fallimento, la prosecuzione di attività conservative dell'azienda in funzione del trasferimento a terzi - pur in assenza di un provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito ex art. 104 l.fall. - esclude la legittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice madre, in quanto la cessazione dell'attività, presupposto che legittima il licenziamento ai sensi dell'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, va apprezzata sul piano naturalistico-sostanziale e non su quello giuridico-formale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54, Legge Falliment. art. 104

Massime precedenti Vedi: N. 22720 del 2017 Rv. 645448 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, Sentenza n. 35485 del 19/12/2023 (Rv. 669591 - 01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DOLCE CRISTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/05/2017

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Dipendenti pubblici - Attività retribuite svolte in favore di soggetti terzi senza autorizzazione - Diritto del datore di ricevere il compenso ex art. 58, comma 7, del d.lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall'art. 26 d.lgs. n. 80 del 1998 - Prestazioni rese in esecuzione di incarichi assunti anteriormente all'entrata in vigore della disposizione - Applicabilità - Sussistenza.

L'art. 58, comma 7, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998 - che attribuisce all'amministrazione di appartenenza il diritto di riscuotere il compenso dovuto al dipendente, o dallo stesso già percepito, per le prestazioni rese in violazione del divieto, per il pubblico impiegato, di svolgere attività retribuite senza autorizzazione - si applica anche alle prestazioni successive all'entrata in vigore della citata disposizione in esecuzione di incarichi antecedenti alla stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 15098 del 2011 Rv. 618621 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 35573 del 20/12/2023 (Rv. 669658 - 01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA.

C. (FIORILLO LUIGI) contro R. (BINI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/01/2020

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Criterio della "mensilizzazione" della retribuzione - Nozione - Individuazione della retribuzione oraria mensile - Necessità e ragioni - Calcolo - Modalità - Addetti alle industrie della ceramica (artt. 63 e 66 del c.c.n.l. del 28 agosto 2014) - Riproporzionamento - Esclusione - Fattispecie.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

Il criterio della cd. "mensilizzazione" - in virtù del quale la retribuzione mensile, insensibile alle variazioni orarie, è corrisposta ai lavoratori in misura fissa - non esclude la necessità, ai fini della commisurazione di altri istituti retributivi (nella specie, la cassa integrazione ordinaria), di individuare il valore della retribuzione mensile oraria, la quale, per gli addetti alle industrie della ceramica e in applicazione "ratione temporis" degli artt. 63 e 66 del c.c.n.l. del 28 agosto 2014, va individuata attraverso l'utilizzo del parametro convenzionale del divisore 173, da impiegare per tutti i lavoratori, senza che occorra procedere ad un riproporzionamento per quei dipendenti (turnisti, a doppio turno, ecc.) che osservano un orario inferiore alle 40 ore settimanali ed alle 173 ore mensili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto alla lavoratrice le differenze retributive asseritamente spettanti sulla base del c.c.n.l.

SEZIONE LAVORO

citato, escludendo il riproporzionamento della retribuzione mensile oraria - con applicazione del divisore 144, anziché 173 - per i lavoratori turnisti in cassa integrazione ordinaria).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/08/2014 art. 63, Contr. Coll. 28/08/2014 art. 66

Sez. L, Ordinanza n. 35708 del 21/12/2023 (Rv. 669595 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

N. (SELLITTI VITTORIO) contro C. (RUSSO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/07/2020

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Giudizio di appello - Eccezione in senso lato sollevata in primo grado e sottoposta al contraddittorio - Contumacia dell'appellato - Valutazione dell'eccezione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

Il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall'appellato contumace e già sottoposta al contraddittorio, non essendo la stessa sottoposta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., in mancanza di una pronuncia del primo giudice che abbia rigettato la domanda per un'altra ragione, né al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice d'appello, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi, nonostante la contumacia dell'appellato, sulla fondatezza o infondatezza, ex actis, dell'eccezione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sollevata in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27998 del 2018 Rv. 651039 - 01, N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 35938 del 22/12/2023 (Rv. 669647 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA.

P. (PERDONA' GIAMPAOLO) contro C. (CESTER CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/01/2018

078006 ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE Incarico dirigenziale - Sospensione - Presupposti e condizioni - Fattispecie.

In tema di personale dipendente degli enti locali, la sospensione dall'incarico dirigenziale può essere disposta solo per ragioni disciplinari ex art. 26 del c.c.n.l. Enti locali del 6 luglio 1995 - non suscettibile di estensione analogica - con atto scritto e motivato, garantendo il diritto di difesa dell'interessato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., in relazione a vicenda nella quale era stata disposta la sospensione "informale" dall'incarico dirigenziale in assenza di un formale provvedimento e in difetto di ragioni disciplinari, ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che la sospensione potesse costituire - non essendo prevista da alcuna norma - un rimedio di carattere generale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 109, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 21482 del 2020 Rv. 658990 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, Ordinanza n. 35903 del 22/12/2023 (Rv. 669596 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

C. (BERETTA GIOVANNI) contro P. (BARONE GIAN LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2017

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Liquidazione in regime di totalizzazione ex art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 - Requisito anagrafico - Necessità.

135027 PROFESSIONISTI - RAGIONIERI In genere.

In tema di pensione di vecchiaia, ai fini della liquidazione in regime di totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006, deve tenersi conto del requisito anagrafico, oltre che dell'anzianità contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18616 del 2021 Rv. 661650 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 36055 del 27/12/2023 (Rv. 669652 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

P. (BALLETTI EMILIO) contro I. (MARINUZZI DARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/03/2017

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Aziende sanitarie pubbliche - Direttori generali, amministrativi e sanitari - Indennità premio di fine servizio - Determinazione - Criteri.

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE In genere.

In tema di indennità di premio di fine servizio in favore dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie pubbliche, il relativo importo va calcolato sulla base della retribuzione in concreto corrisposta, nei limiti del massimale stabilito dal combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 11, d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181 del 1997, da intendersi come importo massimo da considerare nella base di calcolo di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 152 del 1968 e non come limite assoluto in numerario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 7, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29408 del 2018 Rv. 651721 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 36120 del 28/12/2023** (Rv. **669659 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**.

C. (ZAPPALA' LOREDANA) contro E. (MATAFU' CARMELO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 18/04/2019

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Successione di contratti a termine - Superamento del limite dei 36 mesi - Personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli - Contratti conclusi prima dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 - Computo - Necessità - Periodi di interruzione tra i rapporti termine - Irrilevanza.

In tema di successione di rapporti a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del termine massimo di 36 mesi di cui al comma 4-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, vanno computati anche i contratti del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli stipulati prima della introduzione del citato comma 4-bis, rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, lett. e), della l. n. 230 del 1962, restando irrilevanti i periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. E), Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 40 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24847 del 2022 Rv. 665470 - 01, N. 5064 del 2023 Rv. 666936 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 36214 del 28/12/2023** (Rv. **669648 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

S. (CICCOTTI SABINA) contro C. (OTTONI SANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/04/2018

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Lavoro pubblico negli enti locali - Dipendente appartenente all'ex ottava qualifica funzionale - Revisione del sistema di classificazione previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999 - Inquadramento nella categoria D, posizione D.3 - Sottoposizione al potere gerarchico - Individuazione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il dipendente appartenente in origine all'ex ottava qualifica funzionale, il quale sia stato inquadrato - ai sensi del c.c.n.l. "revisione sistema classificazione professionale", Comparto Regioni e Autonomie locali, del 31 marzo 1999 - nella categoria D, posizione D.3, in occasione dell'assegnazione delle mansioni non può essere sottoposto ad altri funzionari, neppure della medesima categoria, ma solo a dei dirigenti. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/03/1999 art. 1 com. 1, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 3 com. 1, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 7 com. 1, Contr. Coll. 31/03/1999 all. A, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 52, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 4, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 2, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 3, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 4, DPR 25/06/1983 num. 347

Massime precedenti Vedi: N. 20070 del 2015 Rv. 637150 - 01, N. 22405 del 2020 Rv. 659057 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza n. 36508 del 29/12/2023** (Rv. **669650 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (MASSA MANUELA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/10/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno d'invalidità ex art. 13 della l. n. 118 del 1971 - Reiezione della domanda per assenza dei requisiti socio-economici - Sopravvenienza dei requisiti - Necessità di presentazione di nuova domanda amministrativa - Sussistenza - Ragioni - Decorrenza del beneficio - Individuazione.

In tema di assegno mensile ex art. 13 della l. n. 118 del 1971, se l'originaria domanda è stata respinta per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, che sono elementi costitutivi per la prestazione, al loro sopraggiungere l'interessato deve proporre un'altra istanza al fine di consentirne il vaglio in funzione del riconoscimento dell'emolumento, il quale andrà attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda amministrativa, anch'essa elemento costitutivo del diritto alla prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 11, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19767 del 2017 Rv. 645666 - 01, N. 20257 del 2016 Rv. 641497 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 36448 del 29/12/2023** (Rv. **669649 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

G. (FRATINI OSVALDO) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/03/2017

129137 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI Impresa artigiana nel settore delle lavorazioni artistiche - Benefici contributivi - Requisito dimensionale ex art. 4 della l. n. 443 del 1985 - Superamento del limite delle 32 unità - Ammissibilità - Condizioni.

Per le imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, il limite dimensionale, pari a 32 unità, di cui all'art. 4 l. n. 443 del 1985, rilevante ai fini della concessione dei benefici contributivi, può essere sì elevato a 40 dipendenti, a condizione però che le unità aggiuntive oltre la trentaduesima siano tutte assunte in qualità di apprendisti.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5065 del 2018 Rv. 647459 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 36427 del 29/12/2023** (Rv. **669827 - 01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

C. (CAPUANO STEFANO) contro F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 21/10/2020

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Illecito disciplinare - Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva - Legittimità del licenziamento - Condizioni - Poteri del giudice.

La previsione, nella contrattazione collettiva, di una sanzione conservativa consente al giudice di discostarsi da essa e ritenere la legittimità del licenziamento tutte le volte in cui accerti che le parti non hanno inteso escludere, per i casi di maggiore gravità o per quelli in cui ricorrano elementi aggiuntivi rispetto alla fattispecie tipizzata, l'irrogazione della sanzione espulsiva; in tali ipotesi è quindi necessario che il giudice valuti, in concreto, se il comportamento tenuto dal lavoratore è idoneo a recidere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto e così giustificando il recesso datoriale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 31908 del 2022 Rv. 665983 - 01, N. 13411 del 2020 Rv. 658443 - 02, N. 20780 del 2022 Rv. 665124 - 01, N. 30955 del 2022 Rv. 665847 - 01

DICEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 33558 del 01/12/2023 (Rv. 669863 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MICCINESI MARCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Agevolazione tributaria - Verifica di non spettanza - Conseguente potestà impositiva di recupero - Ascrivibilità alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni - Autonoma impugnabilità ex art. 19, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992 - Fattispecie.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

I provvedimenti di verifica di non spettanza di un'agevolazione tributaria, in quanto espressione dell'esercizio della potestà impositiva di recupero, sono ascrivibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni e, come tali, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione tributaria in ordine all'impugnativa dei provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni al regime del perfezionamento attivo, in materia di importazione di olio d'oliva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 lett. H CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11006 del 1990 Rv. 469755 - 01, N. 26547 del 2023 Rv. 669075 - 01, N. 13462 del 2012 Rv. 623506 - 01, N. 21254 del 2023 Rv. 668511 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33558 del 01/12/2023 (Rv. 669863 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MICCINESI MARCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Perfezionamento attivo - Natura di misura eccezionale - Finalità - Conseguenze - Stretta osservanza degli obblighi relativi - Violazione di un obbligo - Conseguenze - Insorgenza dell'obbligazione doganale.

In materia doganale, il regime di perfezionamento attivo, comportando la sospensione dei dazi doganali, costituisce misura eccezionale destinata ad agevolare lo svolgimento di talune attività economiche, con la conseguenza che coloro che ne beneficiano sono tenuti allo stretto rispetto degli obblighi che derivano da tale regime; ne consegue che la violazione di un obbligo, connesso

SEZIONE TRIBUTARIA

al perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, fa sorgere, per tutte le merci da appurare, un'obbligazione doganale, ai sensi dell'art. 204, par. 1, lett. a), del codice doganale comunitario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 204, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 521, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 117, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 502

Massime precedenti Vedi: N. 5330 del 2020 Rv. 657357 - 01, N. 15132 del 2020 Rv. 658397 - 01, N. 23228 del 2017 Rv. 646307 - 01, N. 25057 del 2019 Rv. 655405 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33560 del 01/12/2023 (Rv. 669639 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MICCINESI MARCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/09/2018

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005330/2020 65735701

Massime precedenti Conformi: N. 5330 del 2020 Rv. 657357 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 33699 del 04/12/2023 (Rv. 669837 - 01)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. (DE GIROLAMO DAVIDE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/04/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione c.d. prima casa - Caratteristiche di lusso - Art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 n. 1072 - Ambito di applicazione - Rapporti con il precedente art. 5.

In tema di agevolazione c.d. prima casa, l'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 n. 1072, applicandosi indistintamente ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o a singole unità abitative aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati, è la norma base di riferimento per individuare le caratteristiche dell'abitazione di lusso esclusa dai benefici, non essendo contraddetta dal precedente art. 5 del medesimo decreto che prende in considerazione la dimensione dell'area scoperta, in rapporto pertinenziale con l'alloggio, riferita alle unità immobiliari che abbiano un'area coperta di superficie inferiore a 240 metri quadrati.

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 5, DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 all. P1 art. 1 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 13311 del 2016 Rv. 640158 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4071 del 2020 Rv. 656974 - 01, N. 30902 del 2019 Rv. 656082 - 01, N. 9783 del 2023 Rv. 667724 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 33701 del 04/12/2023 (Rv. 669798 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (MARONGIU GIOVANNI) contro P. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Concessione demaniale - Obbligo tributario del concessionario - Sussistenza - Contratti di trasferimento della detenzione - Irrilevanza - Fondamento.

In materia di rifiuti, il concessionario di un porto turistico, detenendo, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante, è soggetto passivo del tributo relativamente ai ccdd. posti-barca, anche se oggetto di contratti che ne attribuiscono la disponibilità a terzi, in quanto essi non estinguono, ma anzi presuppongono la loro detenzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 1993 num. 507 art. 63, Decreto Legisl. del 1993 num. 507 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 3798 del 2018 Rv. 647091 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 33707 del 04/12/2023 (Rv. 669838 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

E. (VACCARI GIOIA) contro N. (SCICCHITANO MAURIZIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/02/2016

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Ricorso per cassazione avverso sentenze tributarie - Processo tributario telematico - Notifica a mezzo pec prima della sua entrata in vigore - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo pec del ricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21866 del 2016 Rv. 641549 - 01, N. 25395 del 2014 Rv. 633792 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 33798 del 04/12/2023 (Rv. 669839 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 08/11/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso proposto dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di processo tributario, il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cui legittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1954 del 2020 Rv. 656778 - 01, N. 1925 del 2008 Rv. 601936 - 01, N. 441 del 2015 Rv. 634432 - 01, N. 15528 del 2004 Rv. 575365 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3116 del 2006 Rv. 587608 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 33948 del 05/12/2023 (Rv. 669840 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

D. (FIERRO FRANCESCO) contro E. (MOLITIERNO BIAGIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/09/2015

154098 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Riscossione - Rateizzazione del pagamento - Interessi di mora sulle sanzioni - Non debenza ai sensi dell'art. 7, comma 2-septies, del d.l. n. 70 del 2011 - Applicazione retroattiva - Esclusione.

In tema di rateizzazione nel pagamento delle somme iscritte a ruolo, l'art. 7, commi 2-sexies e 2-septies, del d.l. n. 70 del 2011, che esclude la debenza degli interessi di mora sugli importi richiesti a titolo di sanzioni, non avendo efficacia retroattiva, trova applicazione solo con riferimento ai ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2011).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 21, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30 com. 1, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19, Cod. Civ. art. 1224 com. 1, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16553 del 2018 Rv. 649201 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 34436 del 11/12/2023 (Rv. 669841 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

E. (DE' CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 17/01/2019

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Istanza di rimborso per operazioni infragruppo - Diniego - Impugnazione - Legittimazione della controllante - Condizioni.

In tema di contenzioso tributario, la legittimazione ad impugnare il diniego dell'istanza di rimborso dell'IVA per le operazioni infragruppo spetta unicamente alla società controllante che, spendendo la qualifica di rappresentante ex lege della controllata, abbia avviato il procedimento amministrativo e sia stata, in quanto parte, unica destinataria del relativo provvedimento conclusivo, destinato a produrre effetto diretto nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, DPR del 1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10207 del 2016 Rv. 639989 - 01, N. 25349 del 2020 Rv. 659502 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 34421 del 11/12/2023 (Rv. 669854 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

I. (PARIS FILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 10/11/2017

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Fallimento del contribuente imprenditore - Credito erariale ammesso al passivo - Controcredito del fallimento - Fermo amministrativo dell'Erario - Ammissibilità - Rigetto dell'istanza di compensazione parziale - Irrilevanza - Ragioni.

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di fallimento del contribuente imprenditore, l'Amministrazione, dopo l'insinuazione al passivo di un credito erariale non contestato sorto prima del fallimento, può adottare il fermo amministrativo di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, sebbene il giudice delegato abbia respinto, con provvedimento non impugnato, la sua istanza di compensazione parziale con un minor controcredito che, parimenti non contestato e ceduto ad un terzo, sia esposto in dichiarazione dal curatore e derivi da rapporti di imposta anteriori al fallimento, poiché tale provvedimento ha efficacia unicamente endofallimentare ai fini del realizzo del maggior credito nel rispetto del concorso dei creditori, ma non impedisce che, al di fuori del fallimento, l'Amministrazione possa opporre al cessionario del minor credito l'eccezione di compensazione, a cautela della quale il fermo è tipicamente preordinato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. del 1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243 com. 1, Cod. Civ. art. 1263, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9912 del 2007 Rv. 597005 - 01, N. 19335 del 2016 Rv. 641236 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7945 del 2003 Rv. 563365 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 34507 del 11/12/2023 (Rv. 669842 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BASSANO PAOLO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/05/2022

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009377/2022 66415201

Massime precedenti Conformi: N. 9377 del 2022 Rv. 664152 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 34756 del 12/12/2023 (Rv. 669844 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.

M. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/06/2014

177313 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE Processo tributario - Documento acquisito con ordine di esibizione illegittimo - Giudizio di appello - Utilizzabilità - Condizioni - Mero richiamo - Sufficienza - Ragioni.

In tema di contenzioso tributario, ove un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di esibizione a fronte di una lacuna probatoria della parte onerata, quest'ultima, nel susseguente giudizio d'appello, in applicazione dei principi della verità materiale e dell'agevolazione probatoria, può limitarsi a richiamarlo, senza che sia necessario produrlo con le modalità di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché esso è già entrato nel fascicolo d'ufficio ed è a disposizione della controparte, che può esercitare il suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 17172 del 2023 Rv. 668290 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16652 del 2018 Rv. 649376 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 34782 del 12/12/2023 (Rv. 669848 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO.

C. (CAMPEGIANI ALBERTO) contro R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/07/2017

SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Sostituzione del relatore dopo la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza - Principio dell'immutabilità del giudice - Violazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di processo tributario, la sostituzione del relatore dopo la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza non viola il principio dell'immutabilità del giudice, che, essendo volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione esclusivamente dall'apertura di quest'ultima fino alla deliberazione della decisione, restando ininfluente il deposito di memorie nella fase antecedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15374 del 2001 Rv. 550874 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 34765 del 12/12/2023 (Rv. 669847 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.

P. (MARSICO LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/03/2015

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo - Notificazione a mezzo posta - Prova del perfezionamento - Deposito dell'avviso di ricevimento - Sufficienza - Riferibilità all'atto impugnato - Onere probatorio del destinatario - Fattispecie.

In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quello risultante dall'avviso di accertamento, era a quest'ultimo riconducibile, trattandosi di mero errore materiale, poiché era inverosimile che nello stesso giorno fossero stati notificati due atti impositivi diversi per una sola cifra).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16528 del 2018 Rv. 649227 - 02, N. 17841 del 2023 Rv. 668472 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 34747 del 12/12/2023 (Rv. 669843 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (STASI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 07/03/2016

SEZIONE TRIBUTARIA

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamenti bancari - Prova presuntiva - Conti correnti intestati a terzi - Utilizzabilità - Condizioni - Vincolo familiare con l'intestatario - Insufficienza - Ulteriori elementi - Necessità - Onere della prova - Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le indagini bancarie possono riguardare anche conti correnti intestati a terzi, ove si possa ritenere che siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale, in base ad indizi, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, non desumibili dal solo vincolo familiare esistente tra il titolare del conto ed il contribuente accertato, essendo necessari ulteriori elementi idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, la riferibilità a quest'ultimo delle movimentazioni bancarie registrate sul conto del familiare, privo di una situazione reddituale con esse compatibile. (Nella specie la S.C. ha rigettato il motivo di doglianza, ritenendo corretta sul punto la sentenza impugnata, che non aveva dato rilievo ai conti correnti intestati alla coniuge del contribuente, poiché essa svolgeva una autonoma e separata attività libero professionale, idonea a giustificare tutte le movimentazioni contabili registrate sul suo conto).

Riferimenti normativi: DPR del 1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 549 del 2020 Rv. 656550 - 01, N. 20981 del 2015 Rv. 636960 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 34882 del 13/12/2023 (Rv. 669845 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.**
Relatore: **FEDERICI FRANCESCO.**

K. (AZZARETTO GIULIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/05/2019

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sul gasolio per uso commerciale - Previsione di aliquote differenziate - Esclusione dell'agevolazione per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore - Violazione della normativa europea - Insussistenza - Fondamento.

In tema di accise sul gasolio per uso commerciale, l'esclusione del regime agevolativo per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore non viola l'art. 7, parr. 2 e 3, della Direttiva n. 2003/96/CE, il quale, nell'attribuire agli Stati membri la facoltà di applicare un'aliquota di accisa ridotta, non li vincola ad estendere il beneficio indiscriminatamente a tutti i veicoli, compresi quelli che, senza un supporto quale il filtro antiparticolato, dovrebbero essere interdetti dalla circolazione in forza dei principi fissati in materia antinquinamento dalla stessa normativa europea.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 7, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16009 del 2023 Rv. 668235 - 01, N. 24598 del 2023 Rv. 668832 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 34923 del 13/12/2023 (Rv. 669846 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

T. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/07/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Parziale deducibilità - Art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Sent. Corte cost. n. 262 del 2020 - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di IRAP, la questione di legittimità costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nella parte in cui prevede, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale (anziché integrale) dell'imposta regionale sulle attività produttive, è manifestamente infondata, risultando irrilevante quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2020 in ordine alla deducibilità dell'IMU, trattandosi di tributi differenti, relativi a fattispecie non assimilabili, e tenuto conto che il legislatore può, con scelta insindacabile se non palesemente arbitraria o irrazionale, discrezionalmente porre limiti alla deducibilità dei costi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11974 del 2023 Rv. 667885 - 02, N. 15341 del 2019 Rv. 654154 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 34953 del 13/12/2023 (Rv. 669849 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 21/05/2019

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Processo tributario - Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo - Impugnazione del provvedimento di diniego - Controversia di valore indeterminabile - Istanza di ricorso-reclamo ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente) - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di processo tributario, l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'esenzione dal pagamento del bollo auto per i soggetti portatori di handicap, dando luogo ad una controversia di valore indeterminabile, non presuppone la previa presentazione dell'istanza di ricorso-reclamo, prevista dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), con conseguente applicabilità del regime ordinario di costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, ai sensi del successivo art. 22.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27955 del 2021 Rv. 662470 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 35054 del 14/12/2023 (Rv. 669850 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

M. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2019

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI IVA - Trasporto marittimo di persone - Regime di esenzione - Art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022 - Servizio con finalità turistico-ricreative - Norma di interpretazione autentica - Conseguenze.

In tema di IVA, il regime di esenzione e di riduzione delle aliquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall'art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1973, trova applicazione anche ove siano effettuate esclusivamente prestazioni di trasporto con finalità turistico-ricreative, senza la fornitura di ulteriori servizi, in virtù dell'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del 2022, che, avendo natura di norma di interpretazione autentica, in conformità alla rubrica ed al tenore letterale, e precisando il significato già attribuibile alla disposizione interpretata anche alla luce dei principi del diritto dell'UE, dispiega efficacia retroattiva, enunciando una regola di giudizio destinata da operare in termini generali sia per le controversie pendenti che per quelle future, con esclusione dei soli rapporti esauriti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/05/2022 num. 50 art. 36 bis, Legge 15/07/2022 num. 91 PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. N.14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6966 del 2021 Rv. 661024 - 01, N. 419 del 2020 Rv. 656548 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 35042 del 14/12/2023 (Rv. 669855 - 02)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 11/02/2022

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Rimborso anomalo di imposte dirette - Accertamento definitivo della non debenza del versamento - Termine di presentazione dell'istanza - Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di rimborso anomalo di imposte dirette, il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è quello biennale, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ancorché indiretto, della non debenza dell'imposta originariamente versata. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata, che aveva applicato il termine di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, anziché quello di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, all'istanza di rimborso presentata dopo la notificazione dell'atto impositivo per il recupero dei tributi ricalcolati a seguito dell'attribuzione ad un diverso periodo di imposta di componenti negative di reddito, imputate dal contribuente ad altri esercizi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24194 del 2023 Rv. 668770 - 01, N. 32309 del 2019 Rv. 656467 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 35087 del 14/12/2023 (Rv. 669862 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

A. (STINGONE CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 07/02/2014

181369 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) INVIM - Esenzione decennale per i benefici ecclesiastici - Applicazione in favore della Santa Sede - Esclusione - Fondamento.

In tema di INVIM, l'esenzione dall'imposta decennale, prevista dall'art. 8, comma 3, della l. n. 904 del 1977, non può essere riconosciuta all'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.), in quanto essa non è un beneficio ecclesiastico cd. congruabile, né è riconducibile alla categoria stessa dei benefici ecclesiastici, non avendo superato la presunzione contraria di cui all'art. 28 della l. n. 222 del 1985.

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1977 num. 904 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 5 del 1991 Rv. 470338 - 01, N. 9783 del 1990 Rv. 469377 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 381 del 2006 Rv. 590000 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 35042 del 14/12/2023 (Rv. 669855 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 11/02/2022

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Contenzioso tributario - Giudizio di rimborso - Nuove eccezioni - Nozione - Proponibilità in appello - Divieto - Contestazione dei fatti costitutivi della domanda - Mera difesa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rimborso dell'Iva versata in eccesso, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 a carico di entrambe le parti, non è violato dalle argomentazioni con cui l'Amministrazione finanziaria, soccombente in primo grado, neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di mere difese e, come tali, non soggette ad alcuna preclusione processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata, poiché aveva erroneamente dichiarato inammissibili le affermazioni dell'Amministrazione che, avendo in primo grado contestato in generale i fatti costitutivi del diritto al rimborso, aveva eccepito solo in appello che la richiesta di restituzione doveva limitarsi alle annualità oggetto di ripresa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 23862 del 2020 Rv. 659532 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 35463 del 19/12/2023 (Rv. 669856 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

M. (CUTELLE' ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 23/06/2014

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Non necessità dell'intento speculativo - Art. 81, comma 1, lett. b), TUIR - Tassazione della plusvalenza - Insorgenza del momento imponibile - Criterio di cassa - Ragioni.

Nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, contemplata nell'art. 81, comma 1, lett. b), TUIR, "ratione temporis" vigente, l'imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa, ex art. 82, comma 1, TUIR; il momento impositivo, tuttavia, richiede anche l'effetto traslativo del negozio, al quale si ancora la definitività dell'operazione e della conseguente plusvalenza, sicché al principio di cassa è informata altresì l'ipotesi del pagamento dell'intero corrispettivo nella vigenza di un contratto preliminare, dovendosi ritenere, in tal caso, che la tassazione della plusvalenza coincida con il contratto definitivo non in ragione del diverso principio di competenza, ma perché il pagamento avvenuto in epoca anteriore al trasferimento del bene era ancora insufficiente nella vigenza dei soli effetti obbligatori del preliminare.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17960 del 2013 Rv. 628582 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 (Rv. 669868 - 03)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CARINCI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/12/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a mezzo PEC - Valore giuridico della trasmissione - Rispetto della procedura - Fondamento.

In tema di notificazione a mezzo PEC, il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte notificante, ma viene garantito dal rispetto dell'intera procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l'integrità e l'autenticità delle ricevute.

Riferimenti normativi: DPR del 2005 num. 68 art. 4, DPR del 2005 num. 68 art. 6, DPR del 2005 num. 68 art. 9, Decreto Legisl. del 2005 num. 82 art. 45, Decreto Legisl. del 2005 num. 82 art. 48

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 35518 del 19/12/2023** (Rv. **669884 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

B. (MELIS GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/09/2019

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Creditore di procedura concorsuale - Rinuncia al credito - Emissione di nota di rettifica IVA - Ragioni - Registrazione del cessionario insolvente - Necessità.

La rinuncia unilaterale al credito, da parte di un creditore di una procedura concorsuale, che pervenga all'organo gestore di quest'ultima, costituisce presupposto per l'emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile ad un'ipotesi di mutamento degli elementi per determinare l'importo delle detrazioni, poiché preclude la rivalsa del cedente; pertanto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17438 del 2023 Rv. 668411 - 01, N. 39182 del 2021 Rv. 663451 - 01

Sez. 5, **Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023** (Rv. **669868 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **BILLI STEFANIA**. Relatore: **BILLI STEFANIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CARINCI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/12/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione telematica - Riferibilità al mittente dell'atto inviato a mezzo PEC - Attestazione di conformità - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2005 num. 82 art. 22 com. 3, Decreto Legisl. del 2017 num. 217 art. 66 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18684 del 2023 Rv. 668249 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 35442 del 19/12/2023** (Rv. **669867 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **NAPOLITANO LUCIO**. Relatore: **NAPOLITANO LUCIO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ZOPPINI GIANCARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/01/2014

SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 036050/2022 66652202

Massime precedenti Conformi: N. 36050 del 2022 Rv. 666522 - 02

Sez. 5, Ordinanza n. 35515 del 19/12/2023 (Rv. 669869 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

E. (GIULIANI FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 06/05/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Accise - Accertamento dell'evasione - Competenza territoriale - Uffici doganali del luogo di immissione in consumo.

In tema di accise, la competenza territoriale, ai fini dell'accertamento dell'eventuale evasione, si radica nel luogo in cui hanno sede gli uffici doganali in cui il prodotto viene immesso in consumo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 1995 num. 504 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23522 del 2020 Rv. 659642 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 (Rv. 669868 - 02)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CARINCI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/12/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notificazione a mezzo PEC - Cartella di pagamento - Copia su supporto informatico - Sottoscrizione con firma digitale - Necessità - Esclusione.

In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

Riferimenti normativi: DPR del 1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30948 del 2019 Rv. 656343 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31605 del 2019 Rv. 656366 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 35633 del 20/12/2023** (Rv. **669885 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MARINI GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/10/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Riduzione del cuneo fiscale - Imprese svolgenti attività pubblica regolamentata e "a tariffa" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 (cd. "riduzione del cuneo fiscale", prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (ccdd. "public utilities") in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la "ratio" giustificatrice del cd. "cuneo fiscale".

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 266 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32633 del 2019 Rv. 656019 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6332 del 2022 Rv. 663981 - 01

Sez. 5, **Ordinanza n. 35570 del 20/12/2023** (Rv. **669871 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.

G. (COSTA GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 22/09/2021

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Conseguenze sul termine di notificazione dell'appello.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

Nel computo dei termini processuali determinati ad "anni" e a "mesi" si applica il criterio dettato dall'art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano in base al calendario comune (calendario gregoriano) non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum"; pertanto, qualora la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie d'appello) entro un termine decadenziale, tale incumbente va effettuato mediante consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Legge del 2009 num. 69 art. 58 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22518 del 2023 Rv. 668523 - 01, N. 15029 del 2020 Rv. 658424 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 35618 del 20/12/2023 (Rv. 669935 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

S. (PREZIOSI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 20/02/2015

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Operazioni bancarie - Valore probatorio - Presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito applicativo soggettivo ed oggettivo - Differenze tra prelevamenti e versamenti sul conto corrente.

In tema d'imposte dirette, la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di redditi d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 15857 del 2016 Rv. 640618 - 01, N. 1519 del 2017 Rv. 642454 - 01, N. 29572 del 2018 Rv. 651421 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 35566 del 20/12/2023 (Rv. 669870 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (PERSICO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/04/2018

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Addizionale IRES - Robin tax - Questione di legittimità costituzionale - Rapporti "non esauriti" - Manifesta infondatezza - Ragioni - Corte Cost. n. 10 del 2015.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 53 e 24 Cost., dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif., dall'art. 1, comma 1, l. n. 133 del 2008, per la parte in cui si applica ai "rapporti non esauriti", per effetto della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione soltanto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di tale sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Decreto Legge del 2008 num. 112 art. 81 com. 16 CORTE COST., Decreto Legge del 2008 num. 112 art. 81 com. 17 CORTE COST., Decreto Legge del 2008 num. 112 art. 81 com. 18 CORTE COST., Legge del 2008 num. 133 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15698 del 2023 Rv. 668229 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 35879 del 22/12/2023 (Rv. 669937 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BIANCHI NICOLA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2017

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Disciplina di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 - Diritto al rimborso delle somme versate - Preclusione - Questione di ordine pubblico - Rilevabilità ex officio.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia aderito alla definizione dell'accertamento con adesione ex artt. 2 e ss. d.lgs. n. 218 del 1997, la preclusione del diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo è questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo, senza che occorra una specifica deduzione della parte interessata a farla valere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 3 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 23224 del 2022 Rv. 665487 - 01, N. 25239 del 2007 Rv. 601549 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 35813 del 22/12/2023 (Rv. 669877 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO.

F. (ZUNINO CRISTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/03/2015

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento sintetico mediante redditometro - Scostamento biennale ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis - Natura di requisito di legittimità - Avviso per l'anno di imposta integrativo - Annullamento in separato giudizio con pronuncia passata in giudicato - Conseguente insussistenza dello scostamento.

Lo scostamento per almeno due periodi di imposta, previsto dall'ultima parte del comma 4 dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, integra un requisito di legittimità dell'accertamento cd. redditometrico; esso non sussiste ove, nel separato giudizio avente ad oggetto l'avviso emesso proprio con riferimento all'anno di imposta integrativo, l'accertamento sia annullato con pronuncia passata in giudicato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10972 del 2017 Rv. 644163 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 35907 del 22/12/2023** (Rv. **669886 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **PICARDI FRANCESCA.** Relatore: **PICARDI FRANCESCA.**

B. (COEN STEFANO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/06/2020

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Definitività dell'avviso - Per effetto di estinzione del processo per mancata riassunzione - Prescrizione e decadenza - Decorrenza dall'estinzione - Applicabilità dei termini propri della riscossione - Prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In materia tributaria, ove la definitività dell'avviso di accertamento derivi dall'estinzione del processo per mancata riassunzione e non si formi, dunque, alcun giudicato sulla pretesa impositiva, si applicano i termini di prescrizione e decadenza, decorrenti dall'estinzione del giudizio, propri dell'attività di riscossione, e non già quello decennale ex art. 2953 c.c.. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha accolto il ricorso poiché, dopo l'estinzione del giudizio sull'avviso di accertamento per mancata riassunzione, l'azione di riscossione era stata esercitata oltre il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Cod. Proc. Civ. art. 393, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7444 del 2022 Rv. 664126 - 01, N. 23922 del 2016 Rv. 641755 - 01, N. 9521 del 2017 Rv. 644710 - 01

Sez. 5, **Ordinanza n. 35822 del 22/12/2023** (Rv. **669878 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.**

D. (D'ANNUNZIO FULGENZIO) contro E.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/03/2013

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica mediante invio diretto di raccomandata con a.r. del concessionario - Art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 vigente ratione temporis - Legittimità - Anche dopo la modificazione ex art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 29710 del 2018 Rv. 651838 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 35867 del 22/12/2023** (Rv. **669936 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.
Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

F. (CAROPRESE FEDERICA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 07/12/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Provvedimento giudiziale definitorio - Copia per immagine comunicata ex artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012 - Natura di copia autentica - Ragioni - Conseguenze sulla riassunzione del processo civile e tributario a seguito di annullamento con rinvio.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c. nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3250 del 2020 Rv. 656965 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 35802 del 22/12/2023** (Rv. **669872 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**.
P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

E. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 08/02/2017

178476 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI Operazione di stock lending - Nozione - Usufrutto di azioni - Identità del fenomeno economico - Sussistenza - Conseguenze in tema di deducibilità del relativo costo di acquisto.

In tema di imposte sui redditi, l'operazione di stock lending, ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione, corrispondente o meno all'ammontare dei dividendi riscossi, realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall'art. 109, comma 8, del TUIR, restando il versamento della commissione costo indeducibile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 8

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 11872 del 2017 Rv. 644116 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 36068 del 27/12/2023 (Rv. 669873 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

O. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2017

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso IVA - Sospensione cautelare - Doveri di motivazione dell'amministrazione finanziaria - Integrazione in corso di causa - Esclusione.

Il provvedimento cautelare emesso dall'Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall'origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione; detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2320 del 2020 Rv. 656706 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 36190 del 28/12/2023 (Rv. 669938 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 04/04/2022

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Art. 8, comma 1 bis, Tariffa, parte I, TUR - Sentenza T.A.R. - Condanna di un Comune all'acquisizione di lotto di terreno ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131 del 1986, è esente da tassazione la sentenza del T.A.R. recante condanna del Comune all'emanazione di un provvedimento di acquisizione di lotto di terreno ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001, poiché essa non contempla una prestazione in denaro concretamente dovuta, mentre un'eventuale condanna del Comune al pagamento di questa risulta subordinata alla verifica del fatto costitutivo del diritto, rappresentato dal provvedimento di acquisizione del bene immobile.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8 com. 1, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12013 del 2020 Rv. 657931 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 36253 del 28/12/2023 (Rv. 669887 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

M. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/04/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 - Declaratoria di estinzione per compensazione del credito del contribuente - Ammissibilità - Condizioni.

In sede di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice può dichiarare l'estinzione, per compensazione, del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuente, ove sul punto non sia necessaria alcuna attività cognitiva, in quanto la compensazione sia accettata da entrambe le parti con riguardo alle reciproche pretese creditorie, ovvero quando il controcredito opposto dal Fisco promani a sua volta da sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 11450 del 2011 Rv. 618174 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 36175 del 28/12/2023 (Rv. 669879 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LA ROCCA GIOVANNI. Relatore: LA ROCCA GIOVANNI. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (MOSCHETTI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/03/2018

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sul gasolio per autotrazione - Agevolazioni - Dichiarazione ex art. 3 d.P.R. n. 277 del 2000 - Natura giuridica - Negoziabile e non di dichiarazione di scienza - Ragioni - Riconducibilità alla disciplina di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 - Conseguenze in caso di dichiarazione incompleta o non veritiera.

In tema di agevolazione d'accise sul gasolio per autotrazione, la dichiarazione ex art. 3 d.P.R. n. 277 del 2000 ha natura negoziale e non di mera dichiarazione di scienza, in quanto diretta a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio, in ragione dei requisiti e condizioni previsti ex lege ed è riconducibile alla disciplina delle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445 del 2000; ne consegue che, ove incompleta o non veritiera, essa impedisce il riconoscimento dell'agevolazione, non potendosi prescindere dall'adempimento degli oneri finalizzati alla dimostrazione della pretesa del contribuente e volti al conseguimento del beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 6 com. 2, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 5812 del 2020 Rv. 657378 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 36241 del 28/12/2023 (Rv. 669881 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

P. (BUZZELLI DARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 07/03/2014

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Rapporto d'imposta - Formazione anteriore alla declaratoria di fallimento - Impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del curatore - Legittimazione del fallito all'impugnazione della sentenza sfavorevole - Esclusione.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, ove il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, il fallito non è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell'inerzia assoluta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12854 del 2018 Rv. 648887 - 01, N. 11117 del 2013 Rv. 626220 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11287 del 2023 Rv. 667457 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 36180 del 28/12/2023 (Rv. 669880 - 01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

N. (TIEGHI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/10/2017

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI Rimborso di tributi non dovuti - Riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Decorrenza - Scadenza del termine ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Fondamento.

In tema di rimborso di tributi non dovuti, una volta riconosciuto il diritto al maggior danno da rivalutazione monetaria del credito del contribuente verso l'amministrazione finanziaria, nei limiti presuntivi della differenza tra rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali annuo ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, la relativa decorrenza deve essere identificata - ove l'istanza sia individuata nel deposito della dichiarazione - nella scadenza del termine previsto dall'art. 36 bis, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dalla quale l'amministrazione si trova in mora, in base alla regola di cui all'art. 1219, comma 2, n. 3), c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 2 lett. 3, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., DPR del 1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., DPR del 1973 num. 600 art. 36 bis com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18922 del 2023 Rv. 668252 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 36278 del 28/12/2023** (Rv. **669882 - 01**)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

M. (FALCONE FRANCESCO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 04/01/2021

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Riscossione frazionata dei tributi - Applicabilità all'ICI - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (relativa al pagamento dei tributi in pendenza del processo), facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica all'imposta comunale sugli immobili (ICI), dal momento che per tale tributo non opera l'istituto della riscossione frazionata (previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, abrogato dall'art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999), con conseguente legittimità dell'emissione della cartella di pagamento per l'intero, anche nel corso del giudizio d'impugnazione del relativo avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 37

Massime precedenti Conformi: N. 19015 del 2015 Rv. 636562 - 01

Sez. 5, **Ordinanza n. 36482 del 29/12/2023** (Rv. **669888 - 01**)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 29/12/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti da sisma ed eventi vulcanici dell'ottobre 2002 - Riduzione delle imposte sui redditi ex art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006 - Eccedenza versata per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 - Istanza di rimborso - Decadenza - Termine biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546 del 1992 - Decorrenza.

All'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, che disponeva la riduzione del 50% di tali imposte per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell'ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Legge del 2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5167 del 2020 Rv. 657339 - 01, N. 32309 del 2019 Rv. 656467 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 36369 del 29/12/2023** (Rv. **669883 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **CHIESI GIAN ANDREA**. Relatore: **CHIESI GIAN ANDREA**.

M. (LO MONACO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 12/11/2014

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Termine lungo per l'impugnazione - Rimessione in termini - Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione - Fondamento.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5946 del 2017 Rv. 643241 - 01

Sez. 5, **Ordinanza n. 36488 del 29/12/2023** (Rv. **669889 - 01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **CORTESI FRANCESCO**. Relatore: **CORTESI FRANCESCO**.

S. (SIMONE ANTONIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/02/2015

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE Redditi fondiari - Locazione di immobile stipulata da persona non proprietaria, né titolare di altro diritto reale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Non può essere compreso fra i redditi da fabbricato, ai sensi del vigente art. 26 TUIR, quello derivante dalla locazione di un immobile stipulata da persona non proprietaria, né titolare di altro diritto reale sul bene, in quanto, per espressa previsione di tale norma, la tassazione come reddito fondiario dei canoni locativi presuppone necessariamente che il possesso dell'immobile derivi al locatore esclusivamente dalla proprietà o dalla titolarità di altro diritto reale sul medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5588 del 2021 Rv. 660689 - 01

DICEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, **Sentenza n. 33944 del 05/12/2023** (Rv. **669632 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

F. (IRTI NATALE) contro C. (FOSSATI ALBERTO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/03/2022

141019 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - ESECUZIONE Obbligazione assunta in via contrattuale di bonifica e trasferimenti di aree alla P.A. - Configurabilità di accordo ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 - Conseguenze - Incensurabilità della decisione del G.A. per violazione di norme sulla giurisdizione - Sentenza ex art. 2932 c.c. da parte del G.A. - Ammissibilità - Fondamento.

L'obbligazione assunta in via contrattuale - relativa al trasferimento di aree, previa loro bonifica, alla pubblica amministrazione - è idonea a configurare un accordo ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990 ed è perciò incensurabile, con la deduzione della violazione di norme in tema di giurisdizione, la decisione del G.A. che abbia affermato la propria giurisdizione esclusiva al riguardo; ne consegue altresì che rispetto alla predetta obbligazione contrattuale il giudice amministrativo può emettere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., pur se non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sia perché secondo una interpretazione costituzionalmente orientata il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua giurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della l. n. 241 del 1990, agli accordi provvedimentali si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Cod. Civ. art. 2932, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 29, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4683 del 2015 Rv. 634426 - 01, N. 7055 del 2023 Rv. 667192 - 01

Sez. **U**, **Sentenza n. 33944 del 05/12/2023** (Rv. **669632 - 04**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

F. (IRTI NATALE) contro C. (FOSSATI ALBERTO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/03/2022

095048 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA Condanna ad un facere, da parte del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, della curatela fallimentare - Ammissibilità - Questione di giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

141019 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - ESECUZIONE In genere.

La condanna ad un "facere" - emessa dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, nei confronti della curatela fallimentare - deve ritenersi legittima, non involgendo la sua contestazione una questione di giurisdizione deducibile in sede di legittimità, in quanto detta

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

statuizione non esorbita dai limiti della giurisdizione amministrativa, ma si configura, eventualmente, quale mero "error in iudicando". (Affermando tale principio, la S.C. ha disatteso la censura proposta avverso la decisione del Consiglio di Stato che aveva rigettato l'appello nei confronti della sentenza contenente, fra l'altro, la condanna della curatela fallimentare ad eseguire opere di bonifica, la cui esecuzione era prevista da un impegno contrattuale assunto nei confronti della P.A. dalla società costruttrice, poi dichiarata insolvente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4683 del 2015 Rv. 634426 - 01

Sez. U, Sentenza n. 33944 del 05/12/2023 (Rv. 669632 - 03)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

F. (IRTI NATALE) contro C. (FOSSATI ALBERTO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/03/2022

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Stato passivo fallimentare - Contestazione di credito attinente a convenzione di bonifica e trasferimento di aree alla P.A. - Questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. - Conseguenze - Valutazione del credito come condizionale da parte degli organi del fallimento - Necessità - Ammissione con riserva da sciogliersi all'esito del giudizio amministrativo - Legittimità - Intervenuta rimessione della questione di giurisdizione alle sezioni unite della Cassazione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

095048 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA In genere.

095176 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA In genere.

In caso di insinuazione allo stato passivo fallimentare di un credito - attinente ad una convenzione di bonifica e trasferimento di aree alla P.A. - che sia contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e per il quale sussistano questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, con conseguente sua ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui della questione di giurisdizione vengano "medio tempore" investite le Sezioni Unite della S.C. (Fattispecie in tema di insinuazione al passivo del credito del Comune relativo al controvalore delle opere di bonifica di un terreno oggetto di un accordo contrattuale concluso dall'ente pubblico con la società costruttrice in seguito fallita, con convenzione riconducibile alla tipologia degli accordi di cui all'art. 11 della l. n. 241 del 1990).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 789 del 1999 Rv. 522738 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Sentenza n. 34851 del 13/12/2023** (Rv. **669829 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia avente ad oggetto il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate (cd. "comunicazione di scarto") alla domanda di contributo a fondo perduto richiesto ex art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere.

In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione - nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992 - non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall'Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico), in base ad un'interpretazione restrittiva della norma, coerente con l'esclusione della natura tributaria del predetto beneficio, e in considerazione della natura speciale della giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 25, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28727 del 2023 Rv. 669233 - 01

Sez. **U**, **Sentenza n. 34851 del 13/12/2023** (Rv. **669829 - 03**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092056 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito - Ammissibilità - Poteri di accertamento in fatto della S.C. - Esclusione.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE In genere.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, non ostandovi la circostanza che il giudice di legittimità, per dirimere tali questioni, opera come giudice anche del fatto, poiché per tutte le questioni di carattere processuale, pur risultando inscindibilmente connessi i profili di diritto e quelli di fatto, è possibile distinguere concettualmente tra l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata alla S.C. con il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, per motivare la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

rilevanza della questione, sia successivamente, per l'applicazione del principio di diritto enunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2019 Rv. 654799 - 01, N. 20716 del 2018 Rv. 650015 - 02, N. 28727 del 2023 Rv. 669233 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 34981 del 13/12/2023 (Rv. 669660 - 04)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

L. (ALBERTINI MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/09/2021

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Giurisdizione tributaria in tema di recupero di un credito di altro Stato membro dell'UE - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell'UE, in virtù del sistema di reciproca assistenza delineato dal d.lgs. n. 149 del 2012 - di attuazione della Direttiva 2010/24/UE - sussiste la giurisdizione italiana qualora venga contestata la regolarità formale degli atti della sequenza procedimentale svolta in Italia, mentre la giurisdizione appartiene allo Stato nel quale è sorta l'obbligazione tributaria con riferimento alle questioni inerenti all'esistenza o all'ammontare del credito. (Fattispecie relativa al recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione di un credito tributario determinato dall'Ufficio imposte locali di Atene e alla contestazione del contribuente della pretesa decadenza dell'attività di riscossione compiuta dagli uffici finanziari italiani, rispetto alla quale, però, la richiesta di assistenza da parte dello Stato greco era pervenuta entro il quinquennio previsto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/2012 num. 149 art. 8, Decreto Legisl. 14/08/2012 num. 149 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 16/03/2010 num. 24

Massime precedenti Vedi: N. 8931 del 2018 Rv. 647711 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 35363 del 18/12/2023 (Rv. 669590 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

D. (MATTICOLI RITA) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/04/2017

092042 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI Ente previdenziale - Pagamenti indebiti - Accertamento passato in giudicato del giudice contabile - Azione restitutoria - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia restitutoria (nella specie, per il recupero delle somme erogate "sine titolo" come indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità) che scaturisce da una decisione del giudice contabile già passata in giudicato, in quanto il diritto di credito dell'ente previdenziale, ormai certo nell'an e nel quantum, ha assunto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

un'autonoma rilevanza e si sostanzia nella richiesta di restituzione di una somma corrisposta indebitamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26961 del 2009 Rv. 611015 - 01, N. 9436 del 2023 Rv. 667444 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 35940 del 27/12/2023 (Rv. 669683 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**
P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ROMA, 29/05/2023

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Cottimo fiduciario - Nozione - Procedura negoziata di affidamento di lavori pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Riferibilità alla fase di esecuzione del rapporto - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata di affidamento a terzi di lavori pubblici, con devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle sole controversie - comprese quelle di annullamento, accertamento e risarcimento del danno - afferenti alla fase prodromica alla stipulazione del contratto e non anche di quelle concernenti la fase di esecuzione del rapporto, le quali rientrano, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a domanda volta alla declaratoria di nullità o annullabilità dell'atto di "risoluzione contrattuale per motivi di interesse pubblico" adottato dall'amministrazione, nonché al conseguimento del risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 125 com. 4, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 40, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 36 com. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8290 del 2017 Rv. 644607 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23600 del 2017 Rv. 645658 - 01, N. 10935 del 2017 Rv. 643943 - 01, N. 9391 del 2005 Rv. 580595 - 01, N. 32148 del 2022 Rv. 666065 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 36154 del 28/12/2023 (Rv. 669685 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)*

Z. (GRANARA DANIELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 06/06/2022

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Ammonimento della persona segnalata per atti persecutori (art. 8 d.l. n. 11 del 2009) - Finalità e presupposti - Conseguenze - Sindacabilità da parte del G.A. - Incidenza sulla riserva di giurisdizione del giudice penale - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il provvedimento di ammonimento emesso dal questore nei confronti di persona segnalata per atti persecutori, ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009, è uno strumento alternativo alla tutela giudiziaria ed è volto ad esercitare, in tempi celeri e sulla base della sussistenza di meri elementi indiziari, un'efficacia dissuasiva sull'autore della condotta molesta, di talché esso non costituisce atto prodromico alla valutazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., ma un autonomo atto amministrativo, il cui sindacato da parte del giudice amministrativo non incide sulla riserva di giurisdizione del giudice penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 8, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Sez. 1, Ordinanza n. 33680 del 04/12/2023 (Rv. 669612 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.
Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

A. (RAVI' ANTONINO GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/12/2018

048030 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA
Aiuto di Stato – Compatibilità con il mercato interno – Competenza esclusiva della Commissione
– Conseguenze – Poteri del giudice nazionale.

In tema di aiuti di Stato, la valutazione della compatibilità della misura nazionale di sostegno con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, con la conseguenza che al giudice nazionale non è consentito pronunciarsi sul punto, se non nei limiti della verifica fattuale in ordine alla sussistenza di condizioni che esonerino dall'applicazione, alla fattispecie concreta, della relativa disciplina.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2000 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2000 art. 108, Regolam. Comunitario 25/06/2014 num. 702, Regolam. Comunitario 12/11/2013 num. 1183

Massime precedenti Vedi: N. 16843 del 2022 Rv. 664875 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 3, Ordinanza n. 34787 del 12/12/2023 (Rv. 669535 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO**. *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

B. (GALLO GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 17/12/2019

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratto concluso da un soggetto a nome e nell'interesse della propria impresa individuale - Conclusione a scopi professionali - Configurabilità - Condizioni - Foro del consumatore - Esclusione.

Il contratto sottoscritto da una parte nell'interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un'attività non incompatibile con l'oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi professionali, sicché nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15391 del 2016 Rv. 641154 - 01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 3, Sentenza n. 34214 del 06/12/2023 (Rv. 669527 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

R. (MURGOLO LUCIA) contro C. (VIOLA ALESSIO M.)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 20/01/2020

149225 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE Azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'acquirente - Alienazione successiva del medesimo immobile - Proposizione in corso di giudizio di domanda nei confronti del subacquirente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI In genere.

Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1, Cod. Civ. art. 2901 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 106, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 27230 del 2009 Rv. 610839 - 01, N. 6278 del 2012 Rv. 622320 - 01, N. 40872 del 2021 Rv. 663469 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023 (Rv. 669538 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

M. (LOY MICHELE) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/07/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Spese giudiziali - Riforma in appello - Omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado - Procedimento di correzione errore materiale - Ammissibilità - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13854 del 2021 Rv. 661315 - 01, N. 17664 del 2019 Rv. 654676 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16037 del 2010 Rv. 613868 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36272 del 28/12/2023 (Rv. 669782 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

B. (DAL BEN MARCO ANTONIO) contro B. (MORGIA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/09/2020

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Giudizio d'appello - Qualificazione della domanda - Potere officioso del giudice - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

Il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo. (Nella specie, in cui la domanda volta al recupero delle somme versate quali premi assicurativi di polizze rivelatesi false era stata qualificata dal giudice di primo grado alla stregua di azione di ripetizione dell'indebito, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che l'aveva riqualificata come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, basandosi sui medesimi fatti oggetto dell'originaria prospettazione dell'attore, che faceva espresso riferimento alla condotta colposa delle promotrici finanziarie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12875 del 2019 Rv. 653896 - 01, N. 20932 del 2019 Rv. 655187 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023** (Rv. **669750 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

D. (DI DONNA LUCA) contro C. (DE SANCTIS MANGELLI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/06/2021

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. - Concorso con l'azione di responsabilità excontrattuale ex art. 2043 c.c. - Ammissibilità - Esclusione - Proponibilità in autonomo giudizio - Inammissibilità - Fattispecie.

L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12029 del 2017 Rv. 644286 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28527 del 2018 Rv. 651656 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368 - 02

4. TERMINI

Sez. 3, **Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023** (Rv. **669822 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

A. (FIORILLO LUCIA) contro F. (DE SANTIS FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/07/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione nulla - Tempestività della rinnovazione - Imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Rispetto del termine per impugnare - Necessità - Non imputabilità alla parte - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Effetto sanante ex tunc - Condizioni.

100245 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 8983 del 2023 Rv. 667242 - 01, N. 115 del 2022 Rv. 663551 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 34500 del 11/12/2023 (Rv. 669674 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

D. (BERTELLI LEONESIO ENRICO) contro B. (SIMONI PAOLO MARIANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/03/2015

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Nullità della citazione in appello per mancata indicazione del giorno dell'udienza e dell'invito a costituirsi nel termine di legge - Contumacia dell'appellato - Decorso del termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c. - Decadenza dell'appellato soccombente dal diritto di proporre impugnazione - Sussistenza - Applicazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

La parte appellata che abbia ricevuto regolare notifica, presso il procuratore domiciliatario, dell'atto d'impugnazione nullo per vizio della vocatio in ius, segnatamente perché privo dell'indicazione del giorno dell'udienza e dell'invito a costituirsi nel termine di legge, ove sia rimasta contumace nel successivo giudizio, non può evitare la decadenza, per decorso del termine lungo, dal diritto di proporre impugnazione contro la sentenza d'appello non notificata, in quanto, in considerazione degli obblighi di diligenza su di essa gravanti, non sussistono le condizioni per applicare l'art. 327, comma 2, c.p.c., che richiede la prova - incombente sulla stessa parte contumace - non solo della nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche della impossibilità, a causa di tale nullità, di avere tempestiva conoscenza del processo, e quindi della data di pubblicazione della sentenza che l'abbia definito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 36181 del 2022 Rv. 666540 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 35570 del 20/12/2023 (Rv. 669871 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

G. (COSTA GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 22/09/2021

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Computo dei termini processuali mensili o annuali - " Ex nominatione dierum " - Obbligatorietà - " Ex numero " - Esclusione - Conseguenze in punto di notificazione dell'appello.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

Nel computo dei termini processuali determinati ad "anni" e a "mesi" trova applicazione il criterio dettato dall'art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano secondo il calendario comune, quindi secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex nominatione dierum; pertanto, allorché la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie atto d'appello) entro un termine decadenziale, tale incombenza andrà effettuato con riferimento al momento di consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1, Legge del 2009 num. 69 art. 58 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22518 del 2023 Rv. 668523 - 01, N. 15029 del 2020 Rv. 658424 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 35568 del 20/12/2023 (Rv. 669809 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

H. (ABATE SALVATORE) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 05/10/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Verbale di contestazione di illecito - Art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018 - Termine per proporre opposizione - Decorrenza - Individuazione.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di protezione dei dati personali, l'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo, che si traduce, in mancanza di definizione e di presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione già notificato in ordinanza-ingiunzione, della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 10, comma 3, del d.lgs. 150 del 2011, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore, va individuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimo momento utile per produrre le memorie ai sensi del comma 4 del citato art. 18, senza che il destinatario della prima possa avvalersi della opposizione cd. recuperatoria.

Riferimenti normativi: Legge del 1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Decreto Legisl. del 2018 num. 101 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. del 2003 num. 196 art. 161, Decreto Legisl. del 2011 num. 150 art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26974 del 2023 Rv. 668964 - 01, N. 22798 del 2023 Rv. 668698 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 36189 del 28/12/2023 (Rv. 669708 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (FALANGA MAURIZIO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2022

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Produzione di copia della sentenza priva della data di pubblicazione - Tardività della notifica rispetto alla data di deliberazione - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui sia stata depositata una copia autentica della sentenza impugnata, dalla quale non si evinca la data della relativa pubblicazione, il ricorso per cassazione è inammissibile ove sia stato notificato in data che risulti intempestiva in relazione al termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dal giorno della deliberazione della sentenza medesima. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che la data di pubblicazione della sentenza impugnata, non riportata nella copia depositata dal ricorrente, non potesse desumersi dall'indicazione contenuta nell'attestazione di conformità all'originale del provvedimento, e tenuto conto che il ricorso medesimo era stato notificato oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dalla data di deliberazione della sentenza suddetta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2721 del 2014 Rv. 629944 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24885 del 2023 Rv. 668844 - 02

Sez. 1, Ordinanza n. 36522 del 29/12/2023 (Rv. 669899 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

O. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 29/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento presso un CPR - Nuova misura di trattenimento - Termine per la convalida - Decorrenza.

In tema di trattenimento del cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2022 Rv. 664948 - 01, N. 9042 del 2023 Rv. 669286 - 01, N. 2458 del 2021 Rv. 660383 - 01

Sez. **5**, **Ordinanza n. 36369 del 29/12/2023** (Rv. **669883 - 01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: CHIESI GIAN ANDREA. Relatore: CHIESI GIAN ANDREA.

M. (LO MONACO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 12/11/2014

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Termine lungo per l'impugnazione - Rimessione in termini - Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione - Fondamento.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole - e dunque suscettibile di giustificare la rimessione in termini - ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 133

Massime precedenti Conformi: N. 5946 del 2017 Rv. 643241 - 01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **3**, **Ordinanza n. 34243 del 06/12/2023** (Rv. **669515 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

C. (GALLO LEONARDO) contro B. (SABIA VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/06/2020

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Dichiarazione del difensore dell'appellante circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Dovere del giudice di valutare la tempestività in base a tale dichiarazione - Sussistenza - Dichiarazione erronea - Possibilità di rimediare all'errore - Condizioni e termini.

La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 28425 del 2023 Rv. 669014 - 01, N. 24415 del 2020 Rv. 659953 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023 (Rv. 669822 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (FIORILLO LUCIA) contro F. (DE SANTIS FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/07/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione nulla - Tempestività della rinnovazione - Imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Rispetto del termine per impugnare - Necessità - Non imputabilità alla parte - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Effetto sanante ex tunc - Condizioni.

100245 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 8983 del 2023 Rv. 667242 - 01, N. 115 del 2022 Rv. 663551 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34400 del 11/12/2023 (Rv. 669528 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

L. (LI VOLSI SANTO) contro S. (FIORITO FABRIZIO FILIBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/01/2020

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica a mezzo posta - Firma illeggibile non apposta nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata - Assenza di annotazioni da parte dell'agente postale - Incertezza assoluta sulla persona alla quale è stato consegnato l'atto - Nullità della notifica - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza nella cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell'agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi affetta da nullità. (In applicazione di tale principio, la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

S.C. ha cassato la decisione di merito che, in mancanza di querela di falso, aveva ritenuto correttamente notificato l'atto introduttivo di un giudizio di responsabilità professionale, sebbene il plico fosse stato consegnato all'indirizzo di un precedente studio del destinatario, la firma apposta sulla cartolina di ricevimento risultasse illeggibile e non vi fossero annotazioni del messo notificatore, in difetto, oltretutto, dell'invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4556 del 2020 Rv. 657324 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 34765 del 12/12/2023 (Rv. 669847 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

P. (MARSICO LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/03/2015

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo - Notificazione a mezzo posta - Prova del perfezionamento - Deposito dell'avviso di ricevimento - Sufficienza - Riferibilità all'atto impugnato - Onere probatorio del destinatario - Fattispecie.

In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quello risultante dall'avviso di accertamento, era a quest'ultimo riconducibile, trattandosi di mero errore materiale, poiché era inverosimile che nello stesso giorno fossero stati notificati due atti impositivi diversi per una sola cifra).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16528 del 2018 Rv. 649227 - 02, N. 17841 del 2023 Rv. 668472 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 (Rv. 669868 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CARINCI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/12/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione telematica - Riferibilità al mittente dell'atto inviato a mezzo PEC - Attestazione di conformità - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di notifica telematica, sotto il profilo della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo pec non necessita di attestazione di conformità, posto che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

d.lgs. n.82 del 2005 (cd. CAD) come modificato dall'art.66 comma 1 del d.lgs. n.217 del 2017, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non é espressamente disconosciuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2005 num. 82 art. 22 com. 3, Decreto Legisl. del 2017 num. 217 art. 66 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18684 del 2023 Rv. 668249 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 (Rv. 669868 - 02)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CARINCI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/12/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notificazione a mezzo PEC - Cartella di pagamento - Copia su supporto informatico - Sottoscrizione con firma digitale - Necessità - Esclusione.

In tema di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

Riferimenti normativi: DPR del 1973 num. 602 art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 30948 del 2019 Rv. 656343 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31605 del 2019 Rv. 656366 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 (Rv. 669868 - 03)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CARINCI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/12/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a mezzo PEC - Valore giuridico della trasmissione - Rispetto della procedura - Fondamento.

In tema di notifica effettuata a mezzo PEC, il rispetto della procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. n.68 del 2005, n. 68 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n.82 del 2005 certifica il valore giuridico della trasmissione in quanto garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza ed assicura l'integrità e autenticità delle ricevute.

Riferimenti normativi: DPR del 2005 num. 68 art. 4, DPR del 2005 num. 68 art. 6, DPR del 2005 num. 68 art. 9, Decreto Legisl. del 2005 num. 82 art. 45, Decreto Legisl. del 2005 num. 82 art. 48

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

6. FASCICOLO

Sez. **U**, **Ordinanza n. 33959 del 05/12/2023** (Rv. **669402 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (MАСCI ANTONIO) contro C. (LIPARTITI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/11/2022

100089 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL CONTRORICORSO Processo telematico in cassazione - Mancato deposito del controricorso nel fascicolo informatico - Inammissibilità - Eccezione.

In tema di giudizio di cassazione, il mancato deposito del controricorso in forma telematica, imposto dall'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., comporta l'inammissibilità del deposito cartaceo salvo che, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 370 c.p.c., l'intimato non lo reiteri nella prevista forma telematica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10689 del 2023 Rv. 667428 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22074 del 2023 Rv. 668227 - 01

Sez. **1**, **Sentenza n. 33923 del 05/12/2023** (Rv. **669613 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

G. (GRECO MARCO) contro C. (MANZELLA PIETRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/11/2022

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Giudizio di cassazione - Omesso deposito della procura ad litem contestualmente al ricorso - Conseguenze - Improcedibilità - Limiti - Deposito nel fascicolo del controricorrente - Equipollenza - Fattispecie.

In tema di giudizio di cassazione, l'omesso deposito della procura ad litem, contestualmente al ricorso, nel fascicolo telematico del ricorrente, non comporta la sanzione dell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c., ove la stessa risulti depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'improcedibilità del ricorso depositato senza la procura ad litem, poiché questa, trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, nonché scansionata e firmata digitalmente dal difensore, era stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificatagli ed alla relata di notifica, in cui il difensore ne aveva attestato la conformità all'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16041 del 2023 Rv. 668019 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01, N. 21349 del 2022 Rv. 665188 - 02

7. LITISCONSORZIO

Sez. 3, **Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023** (Rv. **669777 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

D. (RE GIOVANNI) contro S. (SALVI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/11/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno - Chiamata in causa del terzo quale esclusivo responsabile e, in subordine, a titolo di garanzia - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di gravame - Inscindibilità delle cause - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia - aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 8486 del 2016 Rv. 639571 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 36100 del 27/12/2023** (Rv. **669697 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

S. (TAVERI ANGELO DANIELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/03/2021

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Primo grado di giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Appello - Cumulo di cause scindibili - Autonomia delle decisioni sui singoli rapporti - Conseguenze in tema di ammissibilità delle impugnazioni - Fattispecie.

133186 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.

Nell'ipotesi in cui la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di più responsabili in solido abbia dato luogo a un litisconsorzio facoltativo passivo (tradottosi, in grado di appello, in un cumulo di cause scindibili), l'impugnazione della decisione di primo grado relativamente ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri, con la conseguenza che eventuali affermazioni della sentenza d'appello le

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

quali, pur finalizzate a risolvere una questione afferente al rapporto ancora sub judice, riguardino quello dell'attore con altro convenuto, non sono impugnabili nei confronti di quest'ultimo, a pena di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno solo dei corresponsabili in solido, aveva ridotto l'importo dovuto a titolo di risarcimento limitatamente a quest'ultimo, in ragione dell'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla statuizione di condanna dell'altro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 13607 del 2011 Rv. 618523 - 01

8. PROVA CIVILE

Sez. 3, **Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023** (Rv. **669588 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

D. (SUCK NIKOLAUS WALTER MARIA) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/03/2022

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Intese vietate dall'art. 2 l. n. 287 del 1990 - Nozione - Accordo manipolativo del tasso Euribor (decisione della Commissione Europea del 4/12/2013) - Contratti facenti riferimento al tasso manipolato - Nullità - Efficacia probatoria della decisione della Commissione - Prova privilegiata - Partecipazione della banca all'intesa illecita - Irrilevanza.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 827 del 1999 Rv. 522797 - 01, N. 26957 del 2023 Rv. 668793 - 01, N. 21401 del 2019 Rv. 655297 - 02

Sez. 3, **Ordinanza n. 36088 del 27/12/2023** (Rv. **669756 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

A. (ACONE MODESTINO) contro C. (PALMIERI FELICIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/06/2021

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Mancata contestazione nel primo grado di giudizio - Successiva contestazione in

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

appello - Conseguenze in ordine all'onere della prova - Applicabilità della previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c - Irrilevanza - Fondamento.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata contestata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l'onere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14

Massime precedenti Conformi: N. 8389 del 2009 Rv. 607734 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36293 del 28/12/2023 (Rv. 669727 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

Q. (POMES MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/10/2022

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento di scrittura privata - Omessa proposizione dell'istanza di verifica - Successiva proposizione di querela di falso - Declaratoria di inammissibilità di quest'ultima - Efficacia probatoria della scrittura - Esclusione.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui la querela di falso, proposta successivamente al rituale disconoscimento di una scrittura privata, venga dichiarata inammissibile, il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria, qualora la parte che intenda avvalersene non abbia proposto l'istanza di verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 27506 del 2017 Rv. 646187 - 01, N. 2152 del 2021 Rv. 660391 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36504 del 29/12/2023 (Rv. 669740 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

S. (NOTARO TERESA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/02/2020

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Giudizio di risarcimento dei danni da emotrasfusione - Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Prova del nesso causale - Rilevanza - Fondamento.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19129 del 2023 Rv. 668217 - 01

9. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. 3, Ordinanza n. 35101 del 14/12/2023 (Rv. 669578 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

O. (CORRADO OLIVA CATERINA) contro O. (IASIELLO PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 01/10/2021

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Esecuzione forzata degli obblighi di fare - Liquidazione del compenso dell'ausiliare - Giudice dell'esecuzione - Competenza - Sussistenza - Fondamento.

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere.

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8115 del 1999 Rv. 528984 - 01, N. 269 del 2021 Rv. 660214 - 01

10. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 3, Ordinanza n. 34491 del 11/12/2023 (Rv. 669745 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

A. (PERELLI ANTONIO) contro D. (AMADEI CARLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2019

140003 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE Ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. - Istanza di modifica o revoca - Presentazione - Al giudice del procedimento nel cui ambito è stata emanata - Necessità.

La modifica o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. deve essere chiesta allo stesso giudice del procedimento nel cui ambito è stata emanata.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8917 del 2003 Rv. 563903 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1820 del 2007 Rv. 593981 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023 (Rv. 669538 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

M. (LOY MICHELE) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/07/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Spese giudiziali - Riforma in appello - Omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado - Procedimento di correzione errore materiale - Ammissibilità - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13854 del 2021 Rv. 661315 - 01, N. 17664 del 2019 Rv. 654676 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16037 del 2010 Rv. 613868 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 35032 del 14/12/2023 (Rv. 669625 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**

P. (ESPOSITO MARIO) contro M. (ABBADESSA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/03/2018

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Difetto di sottoscrizione - Firma illeggibile - Equiparazione - Condizioni - Rilevanza esclusiva degli elementi ab intrinseco - Fattispecie.

Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dall'art. 132, n. 5, comma 2, c.p.c. (che deve ritenersi estendibile anche a quello della sottoscrizione - imposto dall'art. 134, comma 1, c.p.c. - delle ordinanze, incluse anche quelle di tipo decisorio, tra le quali rientra l'ordinanza di cui all' art. 186-quater c.p.c.) è equiparato anche il caso della sottoscrizione illeggibile, allorché dal contenuto del provvedimento, non rilevando eventuali elementi ab estrinseco, non emerga alcuna idonea indicazione della persona del giudice che l'abbia

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilità di identificabilità del decidente stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto validamente sottoscritta l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. contenente la mera sigla illeggibile preceduta da una generica dicitura "il G.O.T.", senza che il provvedimento fosse risultato munito di un'intestazione con gli estremi identificativi del giudice o che altre indicazioni, idonee allo scopo, valorizzando ai fini della individuazione della paternità dell'atto le risultanze del registro storico della cancelleria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20192 del 2016 Rv. 642612 - 01

11. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023 (Rv. 669526 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.**
Relatore: **SESTINI DANILO.**

A. (ROSSI RICCARDO) contro C. (MONACELLI MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/01/2020

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Criteri.

In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 15220 del 2018 Rv. 649306 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 34670 del 12/12/2023 (Rv. 669695 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

R. (IANNARELLI DAVIDE) contro C. (SPIRITO FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE CASSINO, 20/11/2017

162012 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA Omessa statuizione sulle spese - Mancata riassunzione dinanzi al giudice competente - Effetti - Improcedibilità dell'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.

Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7010 del 2017 Rv. 643682 - 01, N. 11845 del 1993 Rv. 484547 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023 (Rv. 669538 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

M. (LOY MICHELE) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/07/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Spese giudiziali - Riforma in appello - Omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado - Procedimento di correzione errore materiale - Ammissibilità - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13854 del 2021 Rv. 661315 - 01, N. 17664 del 2019 Rv. 654676 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16037 del 2010 Rv. 613868 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023 (Rv. 669749 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

A. (TORTORELLA MARCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/07/2019

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Fondamento costituzionale - Art. 111 Cost. - Mala fede o colpa grave - Contenuto - Fattispecie.

Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32001 del 2022 Rv. 666062 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023 (Rv. 669750 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

D. (DI DONNA LUCA) contro C. (DE SANCTIS MANGELLI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/06/2021

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. - Concorso con l'azione di responsabilità excontrattuale ex art. 2043 c.c. - Ammissibilità - Esclusione - Proponibilità in autonomo giudizio - Inammissibilità - Fattispecie.

L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12029 del 2017 Rv. 644286 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28527 del 2018 Rv. 651656 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368 - 02

12. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023 (Rv. 669525 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

F. (VILLANTE ALBERTO) contro M.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/02/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALI - IN GENERE Domande o eccezioni assorbite in primo grado - Appello incidentale - Esclusione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Necessità - Modalità - Richiamo generico - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

100044 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE In genere.

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 20451 del 2017 Rv. 645104 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13195 del 2018 Rv. 648680 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 33707 del 04/12/2023 (Rv. 669838 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

E. (VACCARI GIOIA) contro N. (SCICCHITANO MAURIZIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/02/2016

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Ricorso per cassazione avverso sentenze tributarie - Processo tributario telematico - Notifica a mezzo pec prima della sua entrata in vigore - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo pec del ricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21866 del 2016 Rv. 641549 - 01, N. 25395 del 2014 Rv. 633792 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023 (Rv. 669403 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

G. (FERRARA CARMELO FABRIZIO) contro M.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 18/02/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità nel caso di rinuncia al gravame - Esclusione - Fondamento.

In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 23175 del 2015 Rv. 637676 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1343 del 2019 Rv. 652317 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 33959 del 05/12/2023 (Rv. 669402 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

C. (MASCI ANTONIO) contro C. (LIPARTITI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/11/2022

100089 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL CONTRORICORSO Processo telematico in cassazione - Mancato deposito del controricorso nel fascicolo informatico - Inammissibilità - Eccezione.

In tema di giudizio di cassazione, il mancato deposito del controricorso in forma telematica, imposto dall'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., comporta l'inammissibilità del deposito cartaceo salvo che, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 370 c.p.c., l'intimato non lo reiteri nella prevista forma telematica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10689 del 2023 Rv. 667428 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22074 del 2023 Rv. 668227 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34243 del 06/12/2023 (Rv. 669515 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

C. (GALLO LEONARDO) contro B. (SABIA VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/06/2020

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Dichiarazione del difensore dell'appellante circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Doveri del giudice di valutare la tempestività in base a tale dichiarazione - Sussistenza - Dichiarazione erronea - Possibilità di rimediare all'errore - Condizioni e termini.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28425 del 2023 Rv. 669014 - 01, N. 24415 del 2020 Rv. 659953 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 (Rv. 669489 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

S. (PINGUE FILIPPO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/03/2021

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Legittimazione attiva all'impugnazione - Soggetto che non è stato parte nel grado precedente - Successore a titolo universale o particolare - Titolo successorio - Onere di allegazione e prova - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legittimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24050 del 2019 Rv. 655307 - 01, N. 24798 del 2020 Rv. 659464 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023 (Rv. 669822 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (FIORILLO LUCIA) contro F. (DE SANTIS FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/07/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione nulla - Tempestività della rinnovazione - Imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Rispetto del termine per impugnare - Necessità - Non imputabilità alla parte - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Effetto sanante ex tunc - Condizioni.

100245 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 8983 del 2023 Rv. 667242 - 01, N. 115 del 2022 Rv. 663551 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 34500 del 11/12/2023 (Rv. 669674 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

D. (BERTELLI LEONESIO ENRICO) contro B. (SIMONI PAOLO MARIANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/03/2015

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Nullità della citazione in appello per mancata indicazione del giorno dell'udienza e dell'invito a costituirsi nel termine di legge - Contumacia dell'appellato - Decorso del termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c. - Decadenza dell'appellato soccombente dal diritto di proporre impugnazione - Sussistenza - Applicazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

La parte appellata che abbia ricevuto regolare notifica, presso il procuratore domiciliatario, dell'atto d'impugnazione nullo per vizio della vocatio in ius, segnatamente perché privo dell'indicazione del giorno dell'udienza e dell'invito a costituirsi nel termine di legge, ove sia rimasta contumace nel successivo giudizio, non può evitare la decadenza, per decorso del termine lungo, dal diritto di proporre impugnazione contro la sentenza d'appello non notificata, in quanto, in considerazione degli obblighi di diligenza su di essa gravanti, non sussistono le condizioni per applicare l'art. 327, comma 2, c.p.c., che richiede la prova - incombente sulla stessa parte contumace - non solo della nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche della impossibilità, a causa di tale nullità, di avere tempestiva conoscenza del processo, e quindi della data di pubblicazione della sentenza che l'abbia definito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 36181 del 2022 Rv. 666540 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 34409 del 11/12/2023 (Rv. 669529 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

H. (FANTINI UMBERTO) contro B. (BARILLI ENRICO GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/12/2019

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Art. 380 bis.1 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Camera di consiglio non partecipata - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto l'udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all'udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24088 del 2017 Rv. 645737 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 34540 del 11/12/2023 (Rv. 669532 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (SPARTI VINCENZO) contro I. (BOMMARITO GIULIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/06/2019

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Accoglimento di opposizione di terzo - Effetti - Annullamento del giudicato formatosi fra le parti originarie - Limiti - Fattispecie.

L'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva ritenuto incompatibile il giudicato formatosi sull'opposizione di terzo, promossa da un assegnatario di un immobile dell'Istituto Autonomo Case Popolari, con la sentenza di reintegra, accertativa dell'illiceità dello spoglio subito dal precedente assegnatario del medesimo immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12266 del 2012 Rv. 623240 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **3**, **Ordinanza n. 34395 del 11/12/2023** (Rv. **669576 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

P. (SAVASTA MAURIZIO) contro S. (CAROLI LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2019

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune della consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante il mero dissenso diagnostico, espresso attraverso una consulenza di parte, che si traduceva in una inammissibile critica del convincimento del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1652 del 2012 Rv. 620903 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11482 del 2016 Rv. 639844 - 01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 34811 del 12/12/2023** (Rv. **669536 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

R. (PARISI PIETRO) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 04/12/2020

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1.100,00 - Regime di impugnazione - Criterio di individuazione - Principio dell'apparenza - Applicabilità - Sussistenza.

134001 PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE In genere.

In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, al fine di stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità occorre far riferimento a quanto lo stesso giudice ha statuito: se questi ha espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo diritto, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità, operando il principio della c.d. apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14609 del 2020 Rv. 658481 - 01, N. 9923 del 2010 Rv. 612491 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Sentenza n. 34851 del 13/12/2023** (Rv. **669829 - 02**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Giudizio di cassazione - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Giudizio tributario di merito - Applicabilità.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere.

Anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2, del citato d.lgs.), nonché della funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della S.C., giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2019 Rv. 654799 - 01, N. 28727 del 2023 Rv. 669233 - 01, N. 29961 del 2023 Rv. 669340 - 01

Sez. **U**, **Sentenza n. 34851 del 13/12/2023** (Rv. **669829 - 03**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092056 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito - Ammissibilità - Poteri di accertamento in fatto della S.C. - Esclusione.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere.

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE
In genere.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, non ostandovi la circostanza che il giudice di legittimità, per dirimere tali questioni, opera come giudice anche del fatto, poiché per tutte le questioni di carattere processuale, pur risultando inscindibilmente connessi i profili di diritto e quelli di fatto, è possibile distinguere concettualmente tra l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata alla S.C. con il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, per motivare la rilevanza della questione, sia successivamente, per l'applicazione del principio di diritto enunciato.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2019 Rv. 654799 - 01, N. 20716 del 2018 Rv. 650015 - 02, N. 28727 del 2023 Rv. 669233 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 34821 del 13/12/2023 (Rv. 669646 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

N. (VETTORI GIUSEPPE) contro L. (POLI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2019

100008 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE Sentenza non definitiva - Appello differito o immediato - Ammissibilità - Subordinazione all'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza definitiva - Esclusione - Ragioni - Salvezza dell'effetto espansivo esterno ex art. 366, comma 2, c.p.c.

L'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva, sia quando differito, per essere stata formulata riserva di impugnazione, sia quando proposto immediatamente e autonomamente e la sentenza definitiva sia stata emessa successivamente, non è subordinata all'ammissibilità dell'appello proposto nei confronti di quest'ultima, non essendo previsto un criterio di collegamento formale e sostanziale tra le diverse impugnazioni, fatti salvi, se del caso, gli effetti conseguenti all'eventuale applicazione della regola dell'art. 336, comma 2, c.p.c. in tema di effetto espansivo esterno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3805 del 2022 Rv. 663967 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 331 del 1996 Rv. 495451 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35254 del 18/12/2023 (Rv. 669662 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

C. (ESPOSITO MARCO) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 24/01/2020

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato - Opposizione allo stato passivo - Applicabilità - Esclusione.

L'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato, sulla base di una cognizione sommaria, in sede di verifica; conseguentemente, in caso di rigetto dell'opposizione non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ricorrendo in tale ipotesi la ratio della disposizione, che è quella di disincentivare impugnazioni dilatorie o pretestuose.

Riferimenti normativi: DPR del 2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 98

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 23281 del 2017 Rv. 645474 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20621 del 2023 Rv. 668224 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023 (Rv. 669777 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

D. (RE GIOVANNI) contro S. (SALVI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/11/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno - Chiamata in causa del terzo quale esclusivo responsabile e, in subordine, a titolo di garanzia - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di gravame - Inscindibilità delle cause - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia - aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 8486 del 2016 Rv. 639571 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 35857 del 22/12/2023 (Rv. 669820 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

P. (GUZZI SALVATORE) contro D. (RICCIARDI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/05/2017

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizi già pendenti in primo grado alla data del 30 aprile 1995 - Applicazione dell'art. 345 c.p.c. vigente anteriormente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ammissione di prove nuove in grado d'appello, ai giudizi iniziati, in prime cure, prima del 30 aprile 1995, si applica l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante ex art. 36 della l. n.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

581 del 1950 e, quindi, precedente alle modificazioni di cui alla l. n. 353 del 1990, essendo chiara l'intenzione del legislatore di assicurare, per tali giudizi, una protrazione dell'efficacia delle norme processuali previgenti, rendendoli insensibili alle modificazioni successive, in assenza di un'espressa disposizione derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'applicabilità, al giudizio d'appello, del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., come modificato dalla l. n. 134 del 2012, senza avvedersi che la pendenza del processo di primo grado risaliva a data anteriore al 30 aprile 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 14/07/1950 num. 581 art. 36, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 39232 del 2021 Rv. 663332 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17595 del 2020 Rv. 658900 - 02

Sez. 5, Ordinanza n. 35867 del 22/12/2023 (Rv. 669936 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

F. (CAROPRESE FEDERICA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 07/12/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Provvedimento giudiziale definitivo - Copia per immagine comunicata ex artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012 - Natura di copia autentica - Ragioni - Conseguenze sulla riassunzione del processo civile e tributario a seguito di annullamento con rinvio.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitivo (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. ad esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, cod. proc. civ. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione, la produzione di detta copia per immagine della pronuncia di annullamento con rinvio soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto dall'art. 394, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. e, espressamente a pena d'inammissibilità, dall'art. 63, comma 3, secondo periodo, d.Lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 3250 del 2020 Rv. 656965 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 36088 del 27/12/2023** (Rv. **669756 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

A. (ACONE MODESTINO) contro C. (PALMIERI FELICIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/06/2021

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Mancata contestazione nel primo grado di giudizio - Successiva contestazione in appello - Conseguenze in ordine all'onere della prova - Applicabilità della previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c - Irrilevanza - Fondamento.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata contestata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l'onere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14

Massime precedenti Conformi: N. 8389 del 2009 Rv. 607734 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 36100 del 27/12/2023** (Rv. **669697 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

S. (TAVERI ANGELO DANIELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/03/2021

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Primo grado di giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Appello - Cumulo di cause scindibili - Autonomia delle decisioni sui singoli rapporti - Conseguenze in tema di ammissibilità delle impugnazioni - Fattispecie.

133186 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.

Nell'ipotesi in cui la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di più responsabili in solido abbia dato luogo a un litisconsorzio facoltativo passivo (tradottosi, in grado di appello, in un cumulo di cause scindibili), l'impugnazione della decisione di primo grado relativamente ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri, con la conseguenza che eventuali affermazioni della sentenza d'appello le quali, pur finalizzate a risolvere una questione afferente al rapporto ancora sub judice, riguardino quello dell'attore con altro convenuto, non sono impugnabili nei confronti di quest'ultimo, a pena di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno solo dei corresponsabili in solido, aveva ridotto l'importo dovuto a titolo di risarcimento limitatamente a quest'ultimo, in ragione dell'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla statuizione di condanna dell'altro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 13607 del 2011 Rv. 618523 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 36189 del 28/12/2023 (Rv. 669708 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (FALANGA MAURIZIO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2022

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Produzione di copia della sentenza priva della data di pubblicazione - Tardività della notifica rispetto alla data di deliberazione - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui sia stata depositata una copia autentica della sentenza impugnata, dalla quale non si evinca la data della relativa pubblicazione, il ricorso per cassazione è inammissibile ove sia stato notificato in data che risulti intempestiva in relazione al termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dal giorno della deliberazione della sentenza medesima. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che la data di pubblicazione della sentenza impugnata, non riportata nella copia depositata dal ricorrente, non potesse desumersi dall'indicazione contenuta nell'attestazione di conformità all'originale del provvedimento, e tenuto conto che il ricorso medesimo era stato notificato oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dalla data di deliberazione della sentenza suddetta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2721 del 2014 Rv. 629944 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24885 del 2023 Rv. 668844 - 02

Sez. 5, Ordinanza n. 36369 del 29/12/2023 (Rv. 669883 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: CHIESI GIAN ANDREA. Relatore: CHIESI GIAN ANDREA.

M. (LO MONACO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 12/11/2014

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Termine lungo per l'impugnazione - Rimessione in termini - Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione - Fondamento.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole - e dunque suscettibile di giustificare la rimessione in termini - ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 133

Massime precedenti Conformi: N. 5946 del 2017 Rv. 643241 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36541 del 29/12/2023 (Rv. 669787 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

C. (PACE ALESSANDRO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2021

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALI - IN GENERE Appello incidentale - Modalità di proposizione - Necessità della notifica - Nei confronti della parte costituita - Esclusione - Nei confronti del contumace - Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.

La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 19754 del 2014 Rv. 632336 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36601 del 30/12/2023 (Rv. 669759 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (COSI SAVERIO) contro B. (CONTI LEOPOLDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/10/2020

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Sentenza pronunciata esclusivamente nei confronti dell'avente causa - Implicita estromissione del dante causa - Sussistenza - Impugnazione, nei soli confronti del dante causa, priva di censure relative all'estromissione - Conseguenze - Inammissibilità.

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, laddove la decisione sia pronunciata esclusivamente nei confronti dell'avente causa e della relativa controparte, si determina un'estromissione implicita del dante causa, sicché è inammissibile l'impugnazione rivolta unicamente nei confronti di quest'ultimo, ove priva di censure relative alla statuizione di estromissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 10955 del 2007 Rv. 597737 - 01, N. 2707 del 2005 Rv. 581200 - 01

13. COSA GIUDICATA

Sez. 3, Ordinanza n. 34621 del 12/12/2023 (Rv. **669575 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (SALLICANO GIOVANNI) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 13/07/2021

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Ingiuria - Abolito criminis ex d.lgs. n. 7 del 2016 - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità.

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE In genere.

In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 36638 del 2021 Rv. 663298 - 01, N. 1665 del 2016 Rv. 638323 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023 (Rv. **669781 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

I. (STANIZZII ANTONIO) contro P. (MEDICI ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2021

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Eccezione di giudicato esterno - Non contestazione - Onere della prova in capo all'eccepiente - Contenuto - Esplicita ammissione della formazione del giudicato - Applicabilità - Esclusione.

La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4803 del 2018 Rv. 647893 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6868 del 2022 Rv. 664109 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

14. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3, **Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023** (Rv. **669643 - 02**)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (FACCIO UMBERTO) contro I. (MANERA FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/02/2022

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. - Quota di debito condominiale gravante sul singolo condòmino - Contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione - Onere probatorio - Criteri di determinazione - Azioni di rivalsa interne - Salvezza.

La quota del debito condominiale gravante sul singolo condòmino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all'art. 63 disp. att. c.c., in caso di contestazioni espresse in sede di opposizione all'esecuzione - e fermo restando che spetta al condòmino intimato l'onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata del creditore - va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa; b) se una delibera manchi o sia venuta meno, all'esito di una valutazione sommaria del giudice dell'opposizione all'esecuzione, ai soli fini dell'azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell'amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, facendo ricorso alla tabella millesimale generale; in tali casi restano, tuttavia, salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condòmini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20590 del 2022 Rv. 665112 - 01, N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 34116 del 06/12/2023** (Rv. **669514 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (CAMPLONE ENRICO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/12/2021

079050 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA Validità del titolo esecutivo - Mutuo a stato di avanzamento lavori - Perfezionamento del contratto - Consegna della cosa mutuata - Autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario - Sufficienza - Erogazione delle somme ancorata al verificarsi di condizioni oggettive pattizamente previste - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattizamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6174 del 2020 Rv. 657140 - 01, N. 9229 del 2022 Rv. 664557 - 01, N. 52 del 2023 Rv. 666684 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 35002 del 14/12/2023 (Rv. 669537 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

G. (DURANTE OLGA) contro C. (PASQUINO GIUSEPPE SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/01/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Precetto - Equiparabilità alla domanda - Opposizione - Accoglimento in primo grado - Appello - Esplicita riproposizione della pretesa creditoria - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il precetto, pur non avendo natura di domanda giudiziale del creditore, è atto idoneo a delimitare l'ambito della pretesa del creditore, sicché l'oggetto dell'opposizione finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato è pur sempre l'accertamento di questo nel suo complesso, con la conseguenza che, qualora l'opposizione sia interamente accolta in primo grado, il creditore opposto non è tenuto a reiterare, con l'appello, la pretesa vantata col precetto, in quanto il thema dell'impugnazione resta determinato dalle originarie contestazioni dell'opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l'atto di intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14486 del 2019 Rv. 654022 - 01, N. 19738 del 2014 Rv. 632702 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35101 del 14/12/2023 (Rv. 669578 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

O. (CORRADO OLIVA CATERINA) contro O. (IASIELLO PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 01/10/2021

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Esecuzione forzata degli obblighi di fare - Liquidazione del compenso dell'ausiliare - Giudice dell'esecuzione - Competenza - Sussistenza - Fondamento.

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere.

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8115 del 1999 Rv. 528984 - 01, N. 269 del 2021 Rv. 660214 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023 (Rv. 669752 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

D. (ALTADONNA GIOVANNI MARIA) contro U.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 01/01/2022

079060 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA' DELLE PARTI
Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c. - Natura - Omessa o tardiva esecuzione - Conseguenze - Estinzione della procedura esecutiva - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - Fattispecie.

079191 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO In genere.

130057 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO In genere.

Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene una condanna dotata di esecutorietà e da tale momento inizia il processo di esecuzione forzata, del quale le formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge; ne consegue che la mancata o tardiva esecuzione dei predetti adempimenti non integra un vizio - da far valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. - del pignoramento o dell'espropriazione forzata con esso iniziata, bensì un'inattività della parte comportante l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c., rispetto alla quale è dato esclusivamente il rimedio del reclamo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito - di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata per denunciare la tardiva esecuzione degli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., compiuti dal deposito della sentenza penale definitiva e non dalla lettura del dispositivo - in quanto l'opposto provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza di sospensione e disposto la prosecuzione del processo, era da qualificare come rigetto dell'eccezione di estinzione e, pertanto, impugnabile unicamente col reclamo ex art. 630 c.p.c., non già con l'opposizione agli atti esecutivi, insuscettibile di conversione in reclamo).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 686, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10238 del 2022 Rv. 664566 - 01, N. 747 del 1974 Rv. 368598 - 01, N. 11241 del 2022 Rv. 664509 - 03, N. 19283 del 2014 Rv. 632997 - 01, N. 18536 del 2007 Rv. 598818 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023 (Rv. 669752 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

D. (ALTADONNA GIOVANNI MARIA) contro U.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 01/01/2022

079016 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE Istanza di vendita - Omesso o tardivo deposito - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità.

079060 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA' DELLE PARTI In genere.

079079 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA In genere.

Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 501

Massime precedenti Vedi: N. 10238 del 2022 Rv. 664566 - 01, N. 22723 del 2023 Rv. 668641 - 01, N. 19283 del 2014 Rv. 632997 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 35657 del 20/12/2023 (Rv. 669736 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

B. (DEL GIUDICE ALFONSO) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MASSA, 14/03/2022

079055 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Successiva cessione del credito da parte del creditore subcollocatario - Conseguenze - Rigetto della domanda - Ragioni - Applicabilità dell'art. 111 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Nuova domanda del cessionario - Ammissibilità.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

Se il creditore subcollocatario, dopo aver avanzato l'istanza ex art. 511 c.p.c., cede il proprio credito, la domanda di sostituzione dev'essere disattesa dal giudice dell'esecuzione senza ulteriore indagine, in quanto, al solo rilevante momento della distribuzione, il credito non è più nella titolarità dell'intervenuto, né può farsi applicazione dell'art. 111 c.p.c., perché l'interveniente in sostituzione non è propriamente parte della procedura, dato che il suo intervento non costituisce esercizio dell'azione esecutiva nei confronti dell'esecutato o del sostituito; resta comunque ferma la possibilità, per il cessionario del credito, di proporre un'ulteriore e autonoma domanda ex art. 511 c.p.c. prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 596, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26054 del 2020 Rv. 659907 - 01, N. 15981 del 2023 Rv. 668267 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36081 del 27/12/2023 (Rv. 669724 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

M. (DI BENEDETTO ALFONSO) contro D.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/12/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Vizi del sub-procedimento di vendita - Rimedio ex art. 591-ter c.p.c. - Limiti - Controversie tra le parti o gli offerenti - Opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni - Necessità.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

I vizi degli atti del sub-procedimento di vendita dinanzi al professionista delegato sono denunciabili col rimedio di cui all'art. 591-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) al solo scopo di superare eventuali difficoltà in cui sia incorso il delegato nell'espletamento dell'incarico, mentre, laddove si tratti di risolvere, con efficacia di giudicato, le controversie insorte tra le parti del procedimento o tra gli offerenti, è necessario proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., in via derivata, contro il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni (di regola, il decreto di trasferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5175 del 2018 Rv. 648289 - 01, N. 6083 del 2023 Rv. 667841 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 36312 del 28/12/2023 (Rv. 669739 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

B. (CHIAPPARELLI FRANCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 04/01/2022

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAIVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale - Deducibilità in sede di opposizione distributiva da parte di un creditore intervenuto concorrente - Ragioni - Onere probatorio a carico del creditore opponente - Fondamento.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccepiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 31575 del 2023 Rv. 669472 - 02, N. 2904 del 2021 Rv. 660523 - 01

15. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. 2, Sentenza n. 34713 del 12/12/2023 (Rv. 669677 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

T. (GRIMALDI VINCENZO) contro T. (TUFANO SABATO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 07/12/2017

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Compensi avvocato - Procedimento locatizio - Rigida distinzione tra fase sommaria e fase a cognizione piena - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Il procedimento locatizio costituisce un giudizio unitario, sicché i compensi dovuti all'avvocato che abbia prestato la propria opera in relazione alle due articolazioni del procedimento (sommaria e a cognizione piena) vanno liquidati in base alle specifiche attività effettivamente espletate dal professionista in ciascuna di esse, evitando la duplicazione della liquidazione di attività svolte nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. TAB5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. TAB2

Massime precedenti Vedi: N. 5953 del 2011 Rv. 617133 - 01, N. 11514 del 1999 Rv. 530620 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 35026 del 14/12/2023 (Rv. 669624 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

F. (CARBONARO MARIA CARMELA) contro G. (BELLOTTI ALBA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2017

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Procedimento di liquidazione del compenso in favore degli avvocati, ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Controversia estesa all'an debeatur - Ordinanza conclusiva - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Fondamento.

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 12411 del 2017 Rv. 644212 - 01

Sez. **U**, **Sentenza n. 34851 del 13/12/2023** (Rv. **669829 - 02**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Giudizio di cassazione - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Giudizio tributario di merito - Applicabilità.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere.

Anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2, del citato d.lgs.), nonché della funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della S.C., giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2019 Rv. 654799 - 01, N. 28727 del 2023 Rv. 669233 - 01, N. 29961 del 2023 Rv. 669340 - 01

Sez. **U**, **Sentenza n. 34851 del 13/12/2023** (Rv. **669829 - 03**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092056 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito - Ammissibilità - Poteri di accertamento in fatto della S.C. - Esclusione.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere.

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE
In genere.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, non ostandovi la circostanza che il giudice di legittimità, per dirimere tali questioni, opera come giudice anche del fatto, poiché per tutte le questioni di carattere processuale, pur risultando inscindibilmente connessi i profili di diritto e quelli di fatto, è possibile distinguere concettualmente tra l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

essere demandata alla S.C. con il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, per motivare la rilevanza della questione, sia successivamente, per l'applicazione del principio di diritto enunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2019 Rv. 654799 - 01, N. 20716 del 2018 Rv. 650015 - 02, N. 28727 del 2023 Rv. 669233 - 01

DICEMBRE 2023

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1, Ordinanza n. 35172 del 15/12/2023 (Rv. 669645 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

O. (PRATICO' ALESSANDRO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 09/01/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento dello straniero in vista del respingimento - Durata - Presentazione della domanda di protezione internazionale - Sospensione - Comunicazione dell'adozione del provvedimento ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - Cessazione - Fattispecie.

Quando venga proposta domanda di protezione internazionale da parte di cittadino straniero già trattenuto in un centro per i rimpatri, il termine di durata del trattenimento resta sospeso fino alla comunicazione al Ministero dell'Interno dell'adozione del provvedimento ex art. 35-bis, comma 4, d. lgs. n. 25 del 2008 (decisione del Tribunale su istanza di sospensiva degli effetti esecutivi del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale). Ne consegue che, cessato l'effetto sospensivo previsto dal citato art. 35, c.4, l'obbligo dell'amministrazione procedente di riattivare l'originario procedimento per la proroga del trattenimento decorre dalla comunicazione del Tribunale al Ministero dell'Interno e non dalla data della successiva comunicazione dell'autorità centrale (Ministero Interno) a quella territoriale (Questura). (Nella specie, il termine di 30 giorni era già scaduto al momento della presentazione dell'istanza da proroga, ove correttamente calcolato dal momento della comunicazione del provvedimento del Tribunale sulla sospensiva ex art. 35, c.4. d.lgs n. 25 del 2008 all'Amministrazione procedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20070 del 2023 Rv. 668036 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023 (Rv. 669812 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (SAMMARCO PIEREMILIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 10/01/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione - Causa ostativa - Art. 8 CEDU - Legami familiari di fatto - Rilevanza.

In materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., del d. lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonché ai sensi dell'art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all'espulsione del cittadino straniero la sussistenza di "legami familiari" nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò attribuirsi la nozione di "famiglia" non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri "legami familiari" di fatto.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7861 del 2022 Rv. 664582 - 01, N. 22508 del 2023 Rv. 668463 - 01, N. 11955 del 2020 Rv. 658000 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 35686 del 21/12/2023 (Rv. 669813 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**
P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

K. (BENINI CARLO) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE RAVENNA, 12/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Straniero condannato in sede penale - Possibilità di essere sottoposto a misure alternative alla detenzione - Decreto prefettizio di espulsione - Ammissibilità.

In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2612 del 2010 Rv. 611617 - 01, N. 10341 del 2018 Rv. 648280 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 36522 del 29/12/2023 (Rv. 669899 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**
O. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 29/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento presso un CPR - Nuova misura di trattenimento - Termine per la convalida - Decorrenza.

In tema di trattenimento del cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2022 Rv. 664948 - 01, N. 9042 del 2023 Rv. 669286 - 01, N. 2458 del 2021 Rv. 660383 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 35443 del 19/12/2023 (Rv. 669807 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

A. (BIONDINO SERGIO) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE SONDRIO, 16/01/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ricorso ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Effetto sospensivo - Tempestività - Presupposto - Opposizione all'espulsione - Valutazione - Fattispecie.

Il presupposto della sospensione prevista dall'art. 35-bis, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, è costituito dall'ammissibilità del ricorso in ragione della sua tempestività; ne consegue che il giudice di pace, in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, ben può e deve compiere un accertamento incidentale al fine di verificare la tempestività del ricorso proposto ai sensi dell'art. 35-bis cit. o il suo carattere elusivo, così da stabilire se il decreto di espulsione sia stato emesso o meno in costanza di sospensione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso il diniego al riconoscimento della protezione internazionale era stato proposto tre anni dopo la notifica della decisione della commissione territoriale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21716 del 2022 Rv. 665238 - 01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187 - 01